

49^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 1996

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	GUBERT (CDU)	Pag. 34
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE		* LAURIA, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni	37
Convocazione	3	* CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania in- dip.)	37, 39
DISEGNI DI LEGGE		DISEGNI DI LEGGE	
Annunzio di presentazione	3	Approvazione:	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO	4	(765) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), fatto a Ro- ma il 17 luglio 1995:</i>	
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI		PORCARI (AN), f.f. relatore	39
Svolgimento:		* SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	39
CARPI, sottosegretario di Stato per l'indu- stra, il commercio e l'artigianato e per il turismo	6, 8	Discussione e approvazione:	
GAMBINI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	7, 8	(827) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpre- tative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996:</i>	
* PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il la- voro e la previdenza sociale	11, 13, 16	SERVELLO (AN), relatore	41, 43, 45
MICELE (Sin. Dem.-L'Ulivo)	12	* BRATINA (Sin. Dem.-L'Ulivo)	43
NAPOLI Roberto (CCD)	15, 16	* SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	44
MONTELEONE (AN)	16		
TAROLLI (CCD)	22, 29		
* SOLIANI, sottosegretario di Stato per la pub- blica istruzione	23, 31		
BRIENZA (CCD)	28		

Approvazione in un testo unificato:

(670) **MIGONE.** – *Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993:*

(1103) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993*

PORCARI (AN), *ff. relatore*..... Pag. 47
 SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 47

Discussione:

(1014) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con due allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992*

(674) **MIGONE.** – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegato, Regolamento e relativi allegati fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992*

Approvazione del disegno di legge n. 1014:

PRESIDENTE 48

Discussione e approvazione:

(1313) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

STANISCIÀ (Sin. Dem.-L'Ulivo), *relatore* . 50, 55
 LASAGNA (Forza Italia) 51, 58
 CARCARINO (Rifond. Com.-Progr.) 52
 CENTARO (Forza Italia)..... 53, 58

* ZANOLETTI (CDU) 54
 OCCHIPINTI (Misto) 55

* BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno* Pag. 55
 MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 57
 POLIDORO (PPI) 69, 70
 SPECCHIA (AN) 70

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 71

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 72

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1996 74

ALLEGATO

INTERVENTO DEL SENATORE POLIDORO PER DICHIARAZIONE DI VOTO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1313 .. 75

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati .. 76

Annunzio di presentazione 77

Assegnazione 79

Nuova assegnazione 84

Presentazione di relazioni 85

Cancellazione dall'ordine del giorno 85

INCHIESTE PARLAMENTARI

Apposizione di nuove firme 86

Assegnazione 86

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 86

Trasmissione di documenti 87

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 73

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 132

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 18 settembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bobbio, Corrao, De Martino Francesco, Dondeynaz, Giorgianni, Meloni, Miglio, Rocchi, Sarto, Serena, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cioni, Lauricella e Lorenzi, a Strasburgo, e Speroni a Washington, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Boco, Pianetta e Gawronski, a New York, alla 51ª Sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune è convocato per mercoledì 2 ottobre 1996, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale».

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 23 settembre 1996, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996» (1346).

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per i lavori pubblici:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale» (1347);

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996» (1348);

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

Saranno svolte per prime le interrogazioni in materia di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del senatore Gambini e di altri senatori:

GAMBINI, PAPPALARDO, LARIZZA, CAZZARO, DE LUCA Athos, FIORILLO, ZILIO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso che la legge n. 203 del 30 maggio 1995 prevedeva che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore si sarebbe dovuto provvedere al riordino dell'ENIT con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

considerato che entro il termine fissato il Governo non ha provveduto alla emanazione del predetto regolamento e che si impone pertanto una sollecita iniziativa finalizzata a ridefinire ruolo e funzioni dell'ENIT nell'ambito del sistema turistico nazionale;

che il citato riordino dell'Ente è materia di esclusiva competenza del Governo,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quali motivi il commissario straordinario *pro-tempore* dell'ENIT abbia ritenuto di rivolgersi ad uno studio privato conferendogli, con delibera in data 11 dicembre 1995, l'incarico di svolgere una indagine tecnico-scientifica preparatoria del decreto di riordino dell'Ente;

quali fossero le condizioni di urgenza per le quali non fu possibile sottoporre la proposta alla valutazione del consiglio di amministrazione già nominato, e del quale era imminente l'insediamento;

se per il conferimento di tale incarico sia stata osservata la procedura prevista dalla vigente normativa, se sia stata valutata la congruità del compenso (fissato in oltre 100 milioni) e se vi siano stati rilievi da parte degli organi di controllo dell'Ente;

se l'indagine in questione sia stata completata e quale uso ne sia stato fatto.

(3-00100)

GAMBINI, UCCHIELLI, FERRANTE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che i positivi risultati delle ultime stagioni turistiche, dovuti per grande parte al deprezzamento della lira e al conseguente aumento dei flussi dall'estero, probabilmente non si riprodurranno nelle prossime stagioni;

che l'industria turistica nazionale non sembra aver colto l'occasione positiva, creata dalla notevole crescita del turismo internazionale, per ammodernare gli impianti e migliorare i servizi;

che il settore alberghiero soffre, soprattutto nelle categorie medio-basse, di inefficienze e di arretratezze che lo rendono scarsamente competitivo sul piano del rapporto prezzo-servizio;

che numerosi sono gli adempimenti burocratici e le imposte che gravano sulle attività alberghiere; alcuni di questi potrebbero utilmente essere rivisti per rendere più agevole e meno onerosa l'attività delle piccole e medie imprese ricettive;

che in particolare ogni azienda alberghiera deve presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una richiesta di rinnovo della licenza di esercizio, allegando una serie di documenti che spesso non sono disponibili alla data del 31 dicembre;

che la dotazione *standard* degli alberghi prevede ormai che le camere siano dotate di TV color, radio e filodiffusione e attualmente un albergo a tre stelle con 60 camere, per poter offrire ai propri clienti questo servizio, paga la concessione comunale per l'utilizzo della radio (lire 24.000), la concessione comunale per l'utilizzo della filodiffusione (lire 24.000), la concessione comunale per l'utilizzo della TV (lire 350.000), il canone RAI-TV speciale (lire 5.080.000) ed i diritti SIAE (lire 2.160.000) per un totale di lire 7.658.000 l'anno;

che il canone TV base per le aziende alberghiere è già oggi notevolmente più alto rispetto al canone previsto per i privati, l'utilizzo di questo servizio offerto alla clientela è di tipo individuale e viene

quindi a cadere l'ipotesi dell'applicazione dei diritti SIAE applicabili esclusivamente alle trasmissioni effettuate in luogo pubblico;

che le aziende alberghiere, se opportunamente stimolate dall'introduzione di una nuova normativa, potranno essere maggiormente inclini ad aggiornare con ulteriori servizi la propria offerta,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno ed urgente assimilare il rinnovo della licenza alberghiera a quello relativo alla licenza per i pubblici esercizi che è di durata quinquennale;

se non si ritenga altresì opportuno rivedere l'attuale sistema di imposizione del canone RAI-TV per le aziende alberghiere attraverso l'introduzione di un canone annuo, comprensivo di ogni ulteriore supplemento che potrebbe variare a seconda della categoria alberghiera considerata, creando in tal modo un notevole risparmio per le piccole e medie imprese alberghiere;

se non si ritenga inoltre opportuno esentare dall'applicazione dei diritti SIAE le trasmissioni TV nelle camere d'albergo;

se non si ritenga in ogni caso, in linea con i disegni di semplificazione proposti dal Governo, di pervenire anche nel settore delle imprese turistiche ad un generale snellimento e semplificazione degli adempimenti burocratici.

(3-00173)

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interrogazione 3-00100.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In risposta alla citata interrogazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, espletati i necessari approfondimenti, ritiene che l'incarico di provvedere ad «una prima indagine di carattere tecnico scientifico da affidare ad una Società di consulenza di provata qualificazione» sia stato affidato dall'ENIT sulla base dell'intesa con il Dipartimento del turismo nella persona dell'allora Capo Dipartimento, non contraddicendo quindi in linea generale i dettami della legge n. 203 del 30 maggio 1995.

Quanto agli altri elementi dell'incarico, dalla scelta del soggetto incaricato alla determinazione del compenso, al di là di considerazioni di opportunità, essi paiono rientrare nella sfera di discrezionalità dell'allora Commissario straordinario.

Perplessità suscitano invece le seguenti circostanze:

a) nonostante le procedure d'urgenza adottate, l'incarico è stato deliberato l'11 novembre 1995, e cioè trascorso il termine di sei mesi previsto dalla citata legge n. 203 per provvedere al riordino dell'Ente;

b) il prodotto dell'incarico è stato esaminato in una versione provvisoria dal neo insediato consiglio di amministrazione ENIT quasi tre mesi dopo la scadenza prevista per legge;

c) le sue risultanze sono state discusse e licenziate quale contributo del consiglio di amministrazione ENIT il 5 settembre 1996, ovvero trascorsi nove mesi dalla scadenza prevista.

Quanto alla valutazione di merito, essa non è allo stato ancora possibile, dato che l'illustrazione e la trasmissione del prodotto del lavoro affidato dall'ENIT ovvero del frutto delle elaborazioni successive sviluppate dal consiglio di amministrazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, non sono ancora avvenute.

In ogni caso, il Governo ritiene quanto mai urgente procedere ad una riforma complessiva dell'ENIT, a far base, oltre che sulle specifiche esigenze di settore, da un lato sulla concezione unitaria della promozione dell'immagine e degli interessi economici del nostro paese all'estero, di concerto con gli altri dicasteri interessati; dall'altro sul ruolo protagonista che le regioni e le province autonome saranno chiamate a svolgere in tale promozione, e nella sua ridefinizione strategica.

GAMBINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, sono sostanzialmente soddisfatto per la puntualità dell'informazione ma anche per il giudizio critico che si intravede sull'operato dell'ENIT; infine per l'apporto di indicazioni circa il riordino dell'Ente nazionale per il turismo, indicazioni che riguardano il raccordo con gli altri Ministeri e con le regioni.

Vorrei comunque sottolineare che, ancorchè autorizzata come lei ha ricordato, dal Dipartimento per il turismo, trovo discutibile la scelta da parte dell'ENIT di ricorrere ad incarico esterno, in quanto non mi sembra sufficientemente dimostrata la condizione esplicitamente prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 29 del 1993 che consente alle amministrazioni pubbliche l'affidamento di incarichi individuali esclusivamente per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio. Nè sinceramente comprendo i requisiti di urgenza, visto che alla data odierna, come anche lei ha ricordato, nulla è stato trasmesso al Ministero.

L'aspetto più importante mi sembra tuttavia quello relativo all'urgenza, che anche lei ha sottolineato e che io condivido, circa il riordino dell'Ente e le direttrici da lei indicate, anche se trovo, sinceramente, che le direttrici di riorganizzazione dell'Ente dovrebbero essere più coraggiose ed innovative dei presupposti indicati nel comma 8 dell'articolo 3 della legge n. 203 del 1995, che prevede il riordino.

Ritengo infine che la vigilanza, anche nelle attuali condizioni, debba essere attenta, e ci debba essere un impegno pressante perchè non vengano aggiunti nuovi guasti e nuovi sperperi a quelli che si sono accumulati negli anni precedenti.

Vorrei ricordare che sempre il comma 8 richiama come principi e criteri quelli dell'economicità. Mi risulta che l'ENIT stia discutendo in questi giorni l'apertura di un ufficio di rappresentanza a Seul e soltanto recentemente, dopo un'affannosa discussione, è stata scartata la possibilità di aprire un ufficio di rappresentanza a Riad. Lei sa che l'80 per

cento dei flussi turistici nel nostro paese provengono dall'Europa, il 15 per cento dagli Stati Uniti e soltanto una ridottissima quota degli altri paesi extraeuropei. Con ogni evidenza si tratta di scelte sbagliate ed è bene perciò che questa risposta, data in modo così puntuale, possa anche tradursi in un intervento adeguato onde evitare che nelle more del riordino, si abbiano a ripetere errori e sperperi.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interrogazione 3-00173.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In risposta alla citata interrogazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo concorda con gli interroganti sulla necessità di semplificare ed agevolare il quadro delle normative e dei regolamenti che, anche al di là del mero aspetto economico, si pongono quale inutile aggravio dell'attività imprenditoriale alberghiera e turistica in generale. In tale direzione il Governo si impegna ad esercitare la propria azione mirata nelle varie sedi in cui si generano provvedimenti potenzialmente negativi, ovvero si studiano soluzioni in grado di pervenire alla auspicata semplificazione.

Nello specifico dell'interrogazione, verranno effettuate quanto prima: un'analisi circa la fattibilità, vale a dire, la possibilità concreta di assimilare il rinnovo delle licenze alberghiere a quelle per i pubblici esercizi e una verifica con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni mirante ad accertare la possibilità di rivedere l'attuale sistema di calcolo del canone RAI-TV.

GAMBINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBINI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, mi dichiaro soddisfatto per gli impegni che sono stati assunti da parte del Ministero con tale risposta. Mi auguro che siano onorati in breve tempo anche se non dipende certamente da questi interventi se si rilancerà il sistema turistico nazionale. Altro spessore ci attendiamo – e lo misureremo certamente – nella manovra finanziaria di quest'anno.

Vi è tuttavia la sensazione, nel vasto mondo dell'impresa turistica, di ritardi e di incomprensioni per i problemi che, come nel caso in questione, penalizzano le imprese, soprattutto su di un versante innovativo quale quello oggetto dell'interrogazione, ponendole in condizioni di svantaggio rispetto alle imprese di altri paesi europei.

Concludo perciò richiamando l'urgenza degli impegni che sono stati assunti con tale risposta.

PRESIDENTE. Segue ora lo svolgimento di interrogazioni in materie di competenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

MICELE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
– Premesso:

che la legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'articolo 11 ripristinò la rivalutazione annuale con decorrenza dal 1° gennaio 1993, senza fissare alcuna variazione minima delle retribuzioni convenzionali e preve-

dendo che con i decreti di rivalutazione venissero stabiliti contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti da maggiori spese rispetto alla normativa precedente;

che a causa del blocco previsto per il 1993 dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si è proceduto alla rivalutazione delle rendite soltanto con decorrenza 1° gennaio 1994;

che nel 1995 non si è dato luogo alla rivalutazione medesima in quanto le retribuzioni convenzionali hanno subito variazioni inferiori al limite minimo del 10 per cento previsto dall'articolo 20 della legge n. 41 del 1986, limite che l'INAIL continua a ritenere necessario perchè si dia luogo alle procedure di emanazione dei decreti ministeriali di rivalutazione ma che l'ANMIL ritiene superato dall'articolo 11 della legge n. 412 del 1991;

che l'INAIL con propria delibera in data 27 maggio 1996 ha già deliberato la rivalutazione medesima prevedendo già nel proprio bilancio la relativa copertura degli oneri,

si chiede di conoscere entro quali termini, temporali e sostanziali, il Ministro in indirizzo intenda procedere alla firma dei relativi decreti di rivalutazione, fermo restando che la categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro ha vista rivalutata la propria rendita l'ultima volta con decorrenza 1° gennaio 1994 e che, per legge, la cadenza di rivalutazione medesima è annuale.

(3-00150)

NAPOLI Roberto, NOVI, MINARDO, DE SANTIS, CIRAMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che la grave crisi che interessa il comparto agricolo nel Mezzogiorno ed il forte indebitamento nonchè il fallimento di centinaia di aziende che operano nel settore aggrava ulteriormente la disoccupazione, soprattutto giovanile, che in alcune regioni del Sud già supera il 30 per cento;

che le ragioni della crisi del settore sono da imputare prevalentemente ai seguenti fattori:

nessun potere di determinazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari da parte delle imprese agricole;

nessun potere di determinazione dei prezzi dei fattori di produzione da parte delle imprese agricole;

tensioni per la mancata regolarizzazione salariale-contributiva dei braccianti fissi e avventizi;

difficoltà burocratiche e/o ritardi per disinformazione nel reperimento di finanziamenti comunitari e/o nazionali da parte delle aziende agricole;

che la questione salariale ed il costo dei contributi agricoli (SCAU) è da mesi terreno di scontro e momento di aggregazione degli agricoltori del Sud e ciò è confermato dalle migliaia di essi confluiti a Battipaglia il 31 luglio 1996 in una manifestazione di protesta carica di

tensioni con momenti di scontro con le forze di polizia che hanno dovuto fare ricorso anche all'uso di lacrimogeni;

che è assolutamente urgente dare risposte concrete per la sopravvivenza delle imprese agricole e per la ripresa dell'economia del settore,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo e i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno procedere con urgenza:

alla revisione del costo del lavoro in agricoltura perchè esso sia competitivo sul mercato europeo ove, in particolare in paesi come l'Olanda, la Francia e la Germania, esso viene mantenuto da interventi statali;

all'equiparazione delle aliquote contributive italiane con quelle europee e quindi alla ridefinizione del carico contributivo progressivo (SCAU), aggiornando i nuovi oneri dovuti e rendendo possibile nei tempi e nei modi il loro pagamento;

a rivedere e riclassificare le zone svantaggiate secondo i criteri europei;

a presentare in tempi brevi la legge di riforma della previdenza agricola.

(3-00180)

MONTELEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che una grave crisi interessa il comparto agricolo nel Mezzogiorno e che esiste un forte indebitamento delle aziende che operano nel settore;

che gli interventi non sono più rinviabili, come dimostra del resto il malcontento sempre crescente degli agricoltori e la disperazione emersa pericolosamente nell'ultima manifestazione di Battipaglia (Salerno) di ieri 31 luglio 1996;

che esiste l'esigenza di dare risposte concrete ed immediate per il futuro stesso delle imprese agricole,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno procedere entro il prossimo autunno:

all'equiparazione delle aliquote contributive italiane a quelle europee e quindi alla ridefinizione del carico contributivo progressivo (SCAU), così aggiornando i nuovi oneri dovuti e rendendo agevole nei tempi e nei modi il loro pagamento;

a rivedere e ricollocare le zone svantaggiate secondo i dettami europei;

a varare di pari passo in tempi brevi la legge di riforma generale della previdenza agricola.

(3-00183)

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo per rispondere all'interrogazione 3-00150.

* PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La problematica sollevata dall'interrogazione del senatore Michele è relativa alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale di cui al testo unico n. 1124 del 1965.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha fatto presente, in via preliminare, che il testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevedeva, all'articolo 116 per il settore dell'industria e all'articolo 234 per il settore dell'agricoltura, la rivalutazione triennale delle prestazioni economiche subordinatamente ad una intervenuta variazione delle retribuzioni, rispetto a quelle precedentemente stabilite, in misura non inferiore al 10 per cento e la conseguente rivalutazione delle rendite in godimento alla data di inizio di ciascun triennio.

Detti articoli sono stati modificati dagli articoli 1 e 3 della legge n. 251 del 1982, la quale, lasciando impregiudicate le modalità attuative della rivalutazione, ne ha stabilito la cadenza annuale, condizionandola però ad una variazione non inferiore al 5 per cento.

Successivamente è intervenuta la legge n. 41 del 1986 il cui articolo 20, comma 3 ha nuovamente inciso sul contenuto degli articoli 116 e 234 soprarichiamati, prevedendo la rivalutazione biennale delle basi retributive in ordine ad una variazione non inferiore al 10 per cento, fermi restando i rispettivi meccanismi di calcolo.

Infine la legge n. 412 del 1991 ha nuovamente disposto all'articolo 11, comma 1, la cadenza annuale, a far data dal 1° gennaio 1993, della rivalutazione delle basi retributive per il calcolo delle rendite.

Tutto questo premesso, l'Istituto ha chiarito che, pur ricorrendo le condizioni previste dalla legge, la riliquidazione delle rendite, con effetto 1° gennaio 1993, non ha avuto luogo a causa della sospensione – decretata dalla legge n. 438 del 1992, articolo 2, comma 1 – «degli aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL» per l'intero anno 1993. Tuttavia, a parziale ristoro della mancata riliquidazione, le stesse sono state assoggettate a «perequazione» nella misura di punti percentuali 1,8 e 1,7 rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° dicembre 1993.

Superata questa fase, l'Istituto ha provveduto a riliquidare regolarmente le rendite e le altre prestazioni economiche con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

Con riferimento all'anno 1995 tale riliquidazione non ha avuto luogo, in quanto le basi retributive avevano subito un incremento, al 31 dicembre 1994, inferiore al 10 per cento.

Relativamente al corrente anno si sono, invece, verificate, al 31 dicembre 1995, le condizioni previste dalla legge per la rivalutazione delle rendite, in quanto le basi retributive avevano subito un incremento superiore al 10 per cento.

Pertanto, il consiglio di amministrazione dell'ente ha approvato, in data 27 maggio 1996, sia il progetto relativo alla rivalutazione delle rendite dirette ed ai superstiti dei settori industriale ed agricolo, nonchè delle altre prestazioni economiche alle stesse collegate, sia quello relativo

alle rendite dirette ed ai superstiti dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi x.

Successivamente sono intervenuti i decreti ministeriali dell'8 agosto 1996, che hanno sancito le nuove misure della retribuzione annua minima e massima per il settore industriale e convenzionale per il settore agricolo, da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

L'INAIL ha comunicato di star procedendo, sin dai primi giorni del corrente mese di settembre, alla corresponsione agli interessati dei ratei aggiornati e dei relativi arretrati dal 1° gennaio scorso.

MICELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELE. Signor Presidente, voglio esprimere innanzi tutto un apprezzamento per la sollecitudine con la quale il Governo ha affrontato un problema che, in verità, gli veniva in eredità dal Governo precedente.

Il fatto importante che voglio sottolineare, come ha già fatto il sottosegretario Pizzinato, è che finalmente, dopo molti mesi di attesa, 1.300.000 lavoratori invalidi, che percepiscono una rendita INAIL per infortunio o per malattia professionale, potranno riscuotere le rivalutazioni delle rendite INAIL.

Questo sblocco della rivalutazione è tanto più significativo in quanto l'ultima rivalutazione – come ci ha riferito anche il sottosegretario Pizzinato – risale al 1° gennaio 1994; nel 1995 non c'è stata rivalutazione a causa di un'interpretazione dell'articolo 11 della legge n. 412 del 1991 circa il mantenimento della soglia del 10 per cento della variazione nelle retribuzioni medie giornaliere.

Espressa questa soddisfazione, voglio sollevare brevemente le due questioni che a mio parere restano irrisolte e sulle quali chiedo un impegno del Governo per definire anche questi aspetti.

La prima, che ho già avuto modo di evidenziare, è relativa all'interpretazione dell'articolo 11 della citata legge n. 412, cioè se si debba o meno mantenere ancora la soglia del 10 per cento delle variazioni delle retribuzioni medie giornaliere per procedere alle rivalutazioni, delle rendite INAIL. Da quello che si evince dai decreti dell'8 agosto 1996, pare che l'intendimento del Governo, almeno per quest'anno, sia stato quello di mantenere questo limite, questa soglia.

La seconda questione invece riguarda il divieto di cumulo, che attualmente esiste, tra le rendite INAIL e le prestazioni INPS, divieto di cumulo che costituisce, rispetto a tutti gli altri lavoratori che si trovano in condizioni analoghe, certamente un'ingiustizia.

Su questi due aspetti richiamo l'attenzione e l'impegno del Governo perchè si possano risolvere una volta per tutte. In conclusione mi dichiaro soddisfatto per la risposta avuta e ringrazio il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha ora facoltà di rispondere congiuntamente alle interrogazioni 3-00180 e 3-00183.

* PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, le interrogazioni all'ordine del giorno dei senatori Napoli Roberto ed altri e del senatore Monteleone – trattate congiuntamente per la conformità di oggetto – pongono all'attenzione la grave crisi che interessa il comparto agricolo nel Mezzogiorno.

Al riguardo, come è noto, è *in itinere* l'attuazione della delega conferita al Governo al fine di armonizzare la previdenza agricola, così come è previsto dall'articolo 2, comma 24, della legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema previdenziale.

È questo un settore di grande complessità, come non ha mancato di rilevare il ministro del lavoro, onorevole Treu, nel corso dell'audizione del 19 giugno ultimo scorso presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati. In quella sede, nell'ambito di un più ampio discorso vertente sul completamento della riforma previdenziale, sono state evidenziate le difficoltà nel gestire la delega in parola. Successivamente, nel corso dell'audizione del 3 luglio presso la medesima Commissione, è stato fatto presente che la suddetta delega, così come concepita nel luglio 1995, non risulta più adatta in quanto lo stesso Parlamento, nei suoi due rami, ha dimostrato di voler avviare una riforma più radicale.

Appare opportuno a questo punto sintetizzare i principi e i criteri direttivi indicati dal comma 24 dell'articolo 2, ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, in quanto dagli stessi possono trarsi gli spunti per una concreta risposta ai quesiti posti negli atti di sindacato ispettivo all'odierno esame. In particolare, essi sono la rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale, con riferimento ai lavoratori autonomi del settore; la revisione in chiave razionalizzatrice delle agevolazioni contributive esistenti, facendo salvo il fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate; un graduale aumento della misura della contribuzione, sia per la parte a carico dei datori di lavoro sia per i lavoratori, al fine di raggiungere una equiparazione con quelle dei lavoratori degli altri settori produttivi; la fiscalizzazione degli oneri sociali, con lo scopo di equiparare la relativa normativa a quella degli altri settori; la determinazione di appositi coefficienti di rendimento e riparametrizzazione ai fini del calcolo della pensione idonei a garantire ai lavoratori agricoli livelli pensionistici pari a quelli dei lavoratori subordinati; l'introduzione di disposizioni particolari inerenti la possibilità di cumulare reddito da attività lavorative e trattamento pensionistico; la revisione della normativa sull'accredito figurativo, in relazione ai periodi di disoccupazione; la revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione di una contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione.

Appaiono pertanto evidenti le connessioni fra le questioni affrontate negli atti di sindacato ispettivo e il processo di razionalizzazione dell'articolato sistema previdenziale dei lavoratori del settore agricolo, cui si intende pervenire attraverso l'attuazione della delega conferita al

Governo dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1996. In proposito, si rende noto che la legge n. 417 dell'8 agosto 1996 ha differito i termini per l'esercizio delle deleghe normative al 30 aprile 1997, in vista delle sottolineate difficoltà della materia e dell'esigenza di disporre di uno spazio temporale più ampio per la predisposizione dei provvedimenti attuativi.

Su queste specifiche tematiche è in corso un confronto tra il Governo e le organizzazioni di categoria degli imprenditori e dei lavoratori, allo scopo di pervenire ad una completa e attenta considerazione delle istanze delle parti interessate, nel rispetto comunque delle attuali compatibilità finanziarie. In tale prospettiva si iscrive la disposizione del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 405 del 2 agosto 1995 che ha differito i termini relativi al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre del 1995 e nel primo trimestre del 1996, rispettivamente al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996.

Per quanto concerne poi le preoccupazioni manifestate dai senatori interroganti in ordine alla criticità della situazione finanziaria che caratterizza i datori di lavoro del settore, l'opinione del Governo è nel senso di ritenere non percorribile l'ipotesi di una riapertura del condono. Tuttavia, il Governo non è alieno dal valutare la possibilità di altre forme di incentivazione alla regolarizzazione dei debiti contributivi nei confronti degli enti previdenziali proprio in considerazione delle difficoltà economiche in cui versano le aziende del comparto.

In riferimento poi al profilo inerente gli incrementi contributivi previsti dalla legge n. 537 del 1993 per i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone svantaggiate e nei territori montani, si fa presente che la questione è oggetto di una attenta considerazione nel quadro del programmato prossimo intervento di ridefinizione degli aspetti previdenziali del lavoro agricolo.

Per quanto riguarda infine l'equiparazione delle aliquote contributive italiane a quelle europee, auspicata dai senatori interroganti e nei documenti parlamentari, si reputa opportuno sottolineare in via preliminare che i contributi previdenziali risultano superiori alla media europea solo sul piano nominale. Occorre infatti ricordare, onorevoli senatori, che il livello contributivo preso in considerazione non tiene conto delle varie agevolazioni in materia di fiscalizzazione di cui godono le zone montane (20 per cento), le zone svantaggiate (30 per cento), le zone fiscalizzate del Mezzogiorno (60 per cento) – di riduzione, si intende – rispetto al livello nominale; quindi il confronto a livello europeo non va fatto sul valore nominale ma su quello effettivo a seguito delle riduzioni percentuali che ho prima ricordato. Anche questo aspetto costituisce al momento oggetto di approfondimento tra le parti sociali in sede ministeriale.

In conclusione ricordo che, durante l'audizione del 18 luglio scorso presso la Commissione agricoltura del Senato, ebbi occasione di avanzare l'ipotesi che, stante la complessità della materia, al fine di contribuire a definire la stessa, sarebbe stato opportuno un esame congiunto delle Commissioni competenti in materia, vale a dire le Commissioni agricol-

tura e lavoro. Spetta al Parlamento e alle due Commissioni sopra richiamate valutare se è tuttora valida questa ipotesi ed eventualmente proseguire l'audizione ricordata, allora interrotta per l'inizio della seduta di Aula.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Sottosegretario, voglio riallacciarmi alla sua ultima considerazione relativa all'opportunità di un esame congiunto da parte delle Commissioni competenti. Non a caso l'interrogazione è indirizzata proprio al Ministro del lavoro e a quello delle risorse agricole: riteniamo che la materia interessi i due Ministeri.

La sua risposta mi trova parzialmente concorde: condivido intanto l'affermazione del Governo circa l'esistenza di una grave crisi dell'agricoltura, in particolare nel Sud d'Italia. Eravamo già a conoscenza di quanto lei ha detto per numerosi incontri avuti con il Ministro del lavoro e con quello dell'agricoltura sul disegno di legge di riforma della previdenza agricola che dovrebbe essere il prossimo impegno del Governo. Vorrei ricordare che Treu era ministro del lavoro anche nel precedente Governo Dini ed il suo Ministero sta lavorando alla legge delega sulla previdenza agricola già da molti mesi; da molti mesi è attivato per trovare una soluzione al primo problema che abbiamo sollevato e che è stato il motivo della manifestazione del 31 luglio scorso. Migliaia di agricoltori si sono recati a Battipaglia per protestare pacificamente e, grazie all'intervento sereno di tanti operatori istituzionali, sono stati evitati scontri tra polizia e manifestanti. La protesta, pacifica - a parte il lancio di qualche lacrimogeno -, era tesa a sollevare un problema reale che lei oggi ha confermato. Sono preoccupato delle cose da lei dette, signor Sottosegretario, perchè ha anticipato quello che dovrebbe essere il contenuto della riforma della previdenza agricola e quando lei parla di un graduale aumento delle contribuzioni, affinché vengano rapportate a quelle del settore produttivo-industriale, mi sorge il dubbio che l'impressione avuta al Ministero corrisponda al vero. Riteniamo che il problema da noi sollevato della revisione del costo del lavoro in agricoltura debba essere affrontato a favore degli agricoltori e del datore di lavoro, mentre con la equiparazione in aumento fino al livello di quella del settore industriale, probabilmente la riforma graverà ancora più pesantemente sul costo del lavoro, che oggi è sopportato in maniera così onerosa nell'ambito agricolo.

Mi auguro che questa sua affermazione venga smentita dal testo definitivo che dovrà essere redatto dal Ministero, perchè in caso contrario gli agricoltori avrebbero di che preoccuparsi. Pur sorvolando il problema, lei ha citato dei riferimenti normativi corretti circa il problema annoso di cui abbiamo discusso in più occasioni in quest'Aula, cioè quello del carico dei contributi agricoli unificati pregressi, per i quali sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi non di condono ma di proroga. Al riguardo lei ha detto con chiarezza che questo Governo

non intende assolutamente riaprire i termini del condono e noi ne prendiamo atto; lei ha detto ancora che il Governo intende valutare quali sono le effettive possibilità degli agricoltori di corrispondere la rateizzazione che è già stata prorogata al 10 ottobre e al 15 novembre 1996. Allora, in conclusione, credo che si debba fare la seguente riflessione. È necessario che il Governo capisca che in alcune parti del paese l'agricoltura rappresenta l'unica vera risorsa economica: dove non vi è industria o altre attività, questa ricchezza bisogna valutarla. E allora, per evitare che si ripetano altri incontri o scontri come quelli di Battipaglia, Cosenza o Pescara del 1995 e del 1996 rivolgo l'invito al Governo affinché finalmente metta mano in modo serio ad una riforma agricola che riporti la nostra agricoltura ad una qualità di livello europeo.

Non abbiamo avuto alcuna risposta per quanto riguarda gli altri problemi sollevati con grande pignoleria nella nostra interrogazione; mi riferisco soprattutto ai problemi molto più vasti quali la determinazione dei prezzi in agricoltura, la determinazione dei prezzi dei fattori di produzione da parte delle imprese agricole anche se ci rendiamo conto che è materia talmente complessa...

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È una materia che riguarda un altro Ministero.

NAPOLI Roberto. ... che non poteva essere esaurita nella risposta ad una interrogazione, risposta che, infatti, dovrebbe essere data dal Ministro dell'agricoltura. Per questo noi trasmetteremo l'interrogazione presentata anche al ministro Pinto, affinché risponda agli altri quesiti ai quali lei – come delegato del Ministero del lavoro – non ha potuto rispondere. Mi auguro che al più presto avremo per il comparto agricolo quella risposta che abbiamo inteso sollecitare. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia*).

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, sono soddisfatto per la risposta all'ultima parte dell'interrogazione, vale a dire per le questioni inerenti la riforma della previdenza agricola; è un grosso passo avanti e credo che continuando ad insistere si arriverà ad una soluzione, mi auguro nel migliore dei modi.

C'è stata invece una totale omissione, e quindi esprimo piena insoddisfazione, per quanto concerne la vera motivazione che sta alla base del «comunque represso sciopero del comparto agricolo riunitosi quel giorno in quel di Battipaglia». Dico represso perchè c'erano stati altri tentativi di sollevare il grave problema dell'agricoltura nel Mezzogiorno, tentativi che non erano andati a buon fine; solo perchè si paventavano determinate situazioni, si è però fatto in modo che in quel giorno a Battipaglia un intero comparto dell'agricoltura non potesse avere gli interlo-

cutori che reclamava: non li ha avuti e allora siamo stati costretti a porre la questione in Aula, cioè nel luogo istituzionale così come era giusto.

Non sono soddisfatto anche perchè poco fa il rappresentante del Governo ci ha detto testualmente «di ritenere non percorribile l'ipotesi di una riapertura del condono»; vede, signor rappresentante del Governo, questo è un modo comodo per licenziare il problema, ma l'annoso problema dello SCAU non lo si affronta così, perchè non si può reclamare *sic et simpliciter* il condono.

Non si deve andare verso questo dualismo, da una parte gente che reclama un condono e quindi la chiusura totale e dall'altra invece chi intende pagare, ma pagare il giusto, anche rivalutando, e in questo affrontando anche la questione delle aliquote europee. Lei ha già anticipato che questa lotta nella futura legge finanziaria rappresenta un problema. Lei oggi ha detto in pratica al comparto agricolo di organizzarsi da solo, perchè questo Governo, assumendo la decisione di non voler ricorrere al condono, cercherà comunque di procrastinare e di allontanare il problema.

Se la questione delle aliquote europee viene osservata meglio, ci si rende conto che non viene affrontata in rapporto allo scalare diversificato di alcuni vantaggi di defiscalizzazione. Io direi di interpretarla alla stregua degli altri paesi europei, badando a salvaguardare il nostro prodotto.

Le faccio un esempio praticissimo: un nostro datore di lavoro nel comparto agricolo, dovendo assumere un lavoratore, pagando gli oneri giusti a circa 90.000-100.000 lire, si trova in una situazione sicuramente diversa da quella di un datore di lavoro in Portogallo o in altra nazione, dove può assumere pagando il 30-40 per cento in meno. Ricollegandosi a tali situazioni, si avrebbe un duplice effetto: quello di difesa del prodotto e nello stesso tempo quello di ricreare il giusto modo di pagare: quella è gente che vuole pagare, mi creda, signor rappresentante del Governo, ma pagare giustamente.

Un altro esempio: all'inizio dell'altra legislatura, a proposito della tassa sulla salute di cui io sono stato il relatore nell'Aula, ad un certo punto si è detto «chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato» e si è licenziata la questione. Quindi chi ha pagato le 80.000 lire le ha pagate, mentre gli altri non le pagano più.

Non è su questa via che si può risolvere il problema. E allora esprimo la mia soddisfazione per la prima parte della risposta ed una certa insoddisfazione per la risposta sulle altre questioni sollevate, in particolare per l'ultima, quella di un'analisi congiunta tra il Ministero dell'agricoltura - oggi non più - e quello del lavoro. Siamo stati convocati regione per regione sul primo sciopero attuato da questi lavoratori e la soluzione è partita proprio da lì. A distanza di due anni però non è stato fatto nulla di concreto.

Mi consenta quindi di concludere dicendo, signor Presidente, che tale questione è una delle più serie, che dovrà essere e sarà posta. Mi rendo conto dell'enorme difficoltà economica in cui ci troviamo; si tratta di 4.000 miliardi, è sicuramente una somma ingente, ma riguarda un

mondo, quello dell'agricoltura, in merito al quale non vorrei che, così come è successo a Battipaglia, si debba correre il rischio che ci scappi il morto prima che una di tali questioni serie e concrete venga affrontata, non in nome dell'assistenzialismo tanto vantato, nè sulla base della posizione di chi licenzia la questione dicendo che al Sud non si paga, sempre per quella forma di assistenzialismo: al Sud si vuole pagare, purchè si metta la gente nella condizione di farlo. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia*).

PRESIDENTE. Seguono un'interpellanza e interrogazioni in materia di competenza del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'interpellanza e le interrogazioni sono le seguenti:

TAROLLI, GUBERT. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso che l'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede l'emanazione di nuove norme di attuazione per il completamento delle competenze previste dallo statuto speciale di autonomia delle province di Trento e Bolzano;

constatato che le scadenze contenute nella suddetta legge, 30 aprile 1995 per l'emanazione della nuova normativa e 30 settembre 1995 per il completamento del trasferimento delle competenze, sono ampiamente scadute;

rilevato che il Presidente del Consiglio Prodi, in occasione del dibattito al Senato della Repubblica sulla fiducia al nuovo Governo, ha espresso l'impegno per una rapida emanazione delle norme di attuazione ancora sospese;

considerato che fra queste assumono particolare rilevanza quelle riferite all'ordinamento scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano;

preso atto delle modalità con cui tali norme vengono emanate e che prevedono l'azione diretta del Governo sentite le apposite commissioni paritetiche (commissione dei sei per la provincia autonoma di Bolzano, commissione dei dodici per la provincia autonoma di Trento) che peraltro hanno solo un ruolo consultivo,

si chiede di sapere:

se si intenda sollecitamente provvedere all'emanazione delle norme di attuazione in materia scolastica in modo da completare il trasferimento delle competenze previste dallo speciale statuto di autonomia delle province di Trento e di Bolzano;

se si intenda utilizzare tale adempimento come occasione per attivare una sperimentazione che costituisca un importante punto di riferimento per un successivo organico disegno di decentramento nell'ottica della valorizzazione, in senso federale, delle autonomie regionali italiane;

se, alla luce delle disposizioni contenute nello speciale statuto di autonomia, si consideri consultivo il testo licenziato dalle commissioni

paritetiche dei sei e dei dodici e comunque se si intenda riferire alla commissione competente prima dell'emanazione del relativo decreto;

se si convenga nel ritenere che un processo di decentramento non contestualmente accompagnato da precise norme che realizzino una reale autonomia didattica, pedagogica ed organizzativa delle singole unità scolastiche possa provocare un centralismo provinciale che finirebbe col mortificare la libertà didattica dei docenti e col riprodurre limiti e burocrazia proprie dell'apparato centrale;

se si intenda precisare nella «norma», in modo chiaro, i ruoli e le competenze in capo alle giunte provinciali e ai sovrintendenti scolastici in modo che sia evidente che alle prime spetta il ruolo di governo, di indirizzo e di verifica mentre sui secondi deve ricadere la piena competenza amministrativa e gestionale;

se si intenda istituire nella regione la facoltà di scienze della formazione che consenta una preparazione universitaria ai nuovi docenti di Trento e a quelli di lingua italiana e tedesca di Bolzano;

se si intenda ancorare lo stato giuridico del personale direttivo e docente allo stato giuridico nazionale assicurando ampia autonomia alle province di Trento e di Bolzano di intervenire con contratti integrativi e con piani di aggiornamento specifici oppure con contratto provinciale che tenga conto dello stato giuridico nazionale;

se, anche alla luce di una interpretazione dinamica dell'autonomia, non si convenga che in provincia di Bolzano tali norme di attuazione non siano formulate ad esclusiva tutela delle popolazioni di lingua tedesca ma anche a salvaguardia del patrimonio culturale e linguistico della comunità di lingua italiana che vive una preoccupante situazione di riduzione della sua consistenza; tale salvaguardia dovrebbe manifestarsi attraverso strumenti ben definiti sia negli aspetti organizzativi e di programmazione della rete scolastica, di modifica ed integrazione dei programmi scolastici sia negli aspetti gestionali del personale direttivo e docente di lingua italiana in modo da tutelarne l'autonomia progettuale, pedagogica e didattica a salvaguardia dell'integrità e dello sviluppo culturale dell'intero gruppo di lingua italiana.

(2-00007)

BRIENZA. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che la competente commissione, prevista dallo statuto d'autonomia per il Trentino-Alto Adige, ha licenziato nel mese di dicembre 1995 uno schema di norma con la quale il Governo dovrebbe delegare alla provincia autonoma di Bolzano ulteriori funzioni legislative ed amministrative in materia scolastica;

che il testo proposto dalla commissione, che non ebbe la condisione nè del Ministro allora in carica (Lombardi), nè del responsabile degli affari regionali (Frattoni), apportava profonde modifiche alle proposte governative;

ritenuto:

che la norma non considera sufficientemente la presenza sul territorio provinciale di una forte minoranza di lingua italiana, in rapida di-

minuzione, bisognosa a sua volta di tutela ed autonomie svincolate dal potere esecutivo locale (detenuto a maggioranza assoluta dal partito etnico di lingua tedesca);

che si prevede uno stato giuridico del personale svincolato dal contesto nazionale e rimesso all'ordinamento della provincia, che potrebbe legiferare in materia di utilizzazione del personale, mentre andrebbe ribadita, in ogni caso, la normativa sullo stato giuridico del personale;

che risulta ad avviso dell'interrogante inaccettabilmente generica sulle tutele ed i relativi strumenti «a salvaguardia dell'identità culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico»;

che instaura in provincia di Bolzano un'autarchia scolastica e grossi problemi per la mobilità del rimanente personale, di pari livello, proveniente da altre realtà culturali o amministrative, richiedendo per il personale direttivo ed ispettivo l'obbligo del patentino di bilinguismo e considerandolo titolo di preferenza per la nomina di vice presidi e vicari;

che cancella ogni possibile omogeneità dei programmi, non prevedendo più l'intesa con il Ministero della pubblica istruzione per le discipline da impartire nelle scuole di lingua tedesca e ladina, anche in relazione agli esami di Stato;

che non prevede adeguati strumenti legislativi per l'autonomia didattica, progettuale e culturale di tutti i gruppi linguistici;

che prevede, per gli esami di Stato, la proposta vincolante della provincia, e ciò aprirà la strada all'introduzione di prove scritte ed orali difformi, in Alto Adige, dal resto del territorio nazionale;

che prevede l'introduzione di un contratto integrativo provinciale, con tempi inaccettabili per l'approvazione da parte del competente Ministero (dieci giorni) e forti rischi per la politica di aumenti salariali «territoriali»;

che non prevede l'organo che si assumerà le spese, nei casi di partecipazione ai corsi organizzati e previsti dallo Stato;

che prevede per la nomina del sovrintendente e degli intendenti modalità del tutto anomale, con eccessivi rischi di politicizzazione e con l'assurdità dell'incarico a vita per il personale che, alla data di entrata in vigore della norma stessa, ne esercita le funzioni;

che, prevedendo la giunta provinciale come organo preposto alle decisioni sui ricorsi, non concede le opportune garanzie di professionalità ed imparzialità,

l'interrogante chiede di conoscere l'orientamento del Ministro in indirizzo circa i contenuti e l'*iter* che la norma dovrà seguire e se non si ritenga opportuno, vista la delicatezza dei temi trattati, un dibattito parlamentare, prima che siano assunte decisioni definitive.

(3-00019)

GUBERT. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la Repubblica italiana ha legittimato la presenza dell'insegnamento della religione cattolica nel quadro delle finalità della scuola

(legge 25 marzo 1985, n. 121, articolo 9, comma 2), in conformità con la legge n. 824 del 1930;

che nelle successive intese tra il Ministero della pubblica istruzione e la CEI (decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985 e decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1990) è stato sancito che «gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri» (punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985) e che lo Stato avrebbe dato «una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione»;

che la Corte costituzionale con le decisioni n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991 ha confermato la natura curriculare dell'insegnamento della religione cattolica;

che nella XII legislatura sono state presentate ben sette proposte di legge per la definizione dello stato giuridico dei docenti di religione;

che nell'attuale legislatura sono stati già presentati due progetti di legge al riguardo,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che l'ultima frangia del precariato presente nella scuola è rappresentata dai docenti di religione;

se sia a conoscenza che gli oltre diciottomila docenti di religione, di cui la maggior parte laici (due su tre, il 66,6 per cento), non hanno la certezza di una precisa configurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

se non ritenga che uno studio serio della religione cattolica possa dare ad ogni alunno la chiave fondamentale di lettura e interpretazione della civiltà occidentale e in particolare del nostro popolo, nonchè un contributo essenziale per la formazione dell'uomo e del cittadino e quindi delle proprie radici;

se, essendo trascorsi ormai undici anni dagli accordi madamensi, sia intenzionato ad assumere tutte le iniziative opportune al fine di dare entro breve tempo una sistemazione giuridica dei docenti di religione cattolica;

se nella definizione di uno specifico stato giuridico dei docenti di religione cattolica voglia tenere conto dei seguenti criteri:

rispetto dello spirito della revisione degli accordi concordatari e delle successive intese;

razionalizzazione del reclutamento dei docenti di religione cattolica, pur tenendo conto della loro atipicità, secondo la normativa vigente per gli altri insegnanti;

salvaguardia dei diritti degli insegnanti di religione in servizio da oltre quattro anni.

(3-00076)

Ha facoltà di parlare il senatore Tarolli per svolgere l'interpellanza 2-00007.

TAROLLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, l'interpellanza mi sembra già sufficientemente chiara. Considerato che dal momento del deposito della stessa ad oggi sono state emanate le norme di attuazione in materia scolastica per le provincie di Trento e di Bolzano ed è stata assunta anche una decisione in merito all'attivazione dell'indirizzo della facoltà di scienze della formazione, voglio aggiungere tre richieste di chiarimento alle argomentazioni già contenute nell'interpellanza.

La prima riguarda la norma di attuazione, laddove, sia per Trento sia per Bolzano, si stabilisce che per il personale docente, direttivo e ispettivo si provvede con un contratto provinciale, subordinato però – così recita la disposizione – «all'acquisizione di un apposito parere vincolante del Ministero della pubblica istruzione». Se con questa norma si voleva creare lo strumento per attribuire autonomia alle due provincie, chiedo al rappresentante del Governo di chiarire come si intende valorizzare tale autonomia dal momento che le due provincie nell'esplicitare l'esercizio della loro competenza sono sottoposte al parere vincolante del Ministero della pubblica istruzione. Mi si deve cioè dire in che cosa consiste questa autonomia, quali ne sono i principi, se per essere esercitata ha bisogno di continue verifiche e di pareri vincolanti degli organi superiori.

La seconda richiesta di chiarimento riguarda la facoltà di scienze della formazione. Ho saputo che è stato dato parere favorevole all'attivazione di questa facoltà presso la Libera università degli studi di Trento. Tale possibilità è stata però concessa a costo zero. Consentendo all'università di attivare questa facoltà senza prevedere alcuna attribuzione economica, si corre il rischio di dequalificare questa iniziativa perchè priva dei presupposti, che una seria programmazione richiederebbe. Infatti, l'università, pur di attivare tale facoltà, potrebbe – la mia è solo un'ipotesi – prevedere strumenti che mal si conciliano con l'obiettivo della qualificazione e della professionalità cui dovrebbe mirare questo corso.

La terza richiesta di chiarimento riguarda ancora la norma di attuazione e si riferisce alle modalità con cui è stato affrontato il problema della nomina del sovrintendente scolastico per la provincia di Trento, di quello per la provincia di Bolzano, nonché dell'intendente di lingua tedesca e di quello di lingua ladina. Considerato che si tratta di una norma di attuazione, che ricordo è attuativa di una disposizione costituzionale, quindi di rango superiore rispetto alle leggi ordinarie del Parlamento, vorrei sapere le ragioni che hanno determinato due decisioni diverse sullo stesso problema: infatti, per la provincia di Bolzano si prevede espressamente che i dirigenti in servizio continuino ad esercitare la loro funzione a tempo indeterminato, mentre per la provincia di Trento no. Onestamente il dubbio ci porta a ritenere che tale decisione sappia più di una cena fatta in famiglia più che essere una decisione inserita in una legge-cornice.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente all'interpellanza testè svolta e all'interrogazione 3-00019.

* SOLIANI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, rispondo congiuntamente all'interrogazione del senatore Brienza e, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interpellanza del senatore Tarolli, ricordando innanzi tutto che lo stesso Consiglio dei ministri, al fine di dare applicazione a quanto disposto dall'articolo 34 della legge n. 724 del 1994, ha approvato nella seduta del 19 luglio scorso due distinti decreti legislativi (precisamente il n. 433 e il n. 434, entrambi del 24 luglio 1996) con i quali sono state emanate le norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernenti l'ordinamento scolastico rispettivamente nelle province di Bolzano e di Trento, come ha ricordato l'interrogante.

Per quanto riguarda in particolare la richiesta di cui all'ultimo punto dell'interrogazione del senatore Brienza, si ritiene di dover osservare che i tempi tecnici occorsi per approfondire e definire le norme in parola, sulla base delle proposte della Commissione paritetica prevista dallo Statuto speciale della provincia di Bolzano, non hanno consentito di sottoporre al preventivo esame del Parlamento le soluzioni in materia prescelte considerato che ulteriori ritardi nell'applicazione della normativa di riferimento (contenuta, com'è noto, nel comma 2 dell'articolo 34 della legge n. 724 del 1994) avrebbero comportato un ingiustificabile rinvio nella realizzazione di risparmi di spesa per il bilancio dello Stato, da tale normativa previsti a seguito dell'assunzione dei relativi oneri da parte della predetta provincia.

Si ricorda al riguardo che le scadenze poste al Governo con il succitato articolo 34 non sono da ritenere perentorie essendo state indicate solo ai fini dell'assunzione degli oneri relativi, che avrebbero potuto essere messi a carico degli enti interessati a decorrere dal trasferimento di funzioni a questi ultimi da effettuarsi entro il 30 settembre 1995, come si desume dal comma 2 dello stesso articolo.

Quanto sopra premesso, si fa presente che i tempi tecnici occorsi per l'elaborazione dei suddetti testi sono stati utilizzati per un adeguato approfondimento dei lavori effettuati, fin dallo scorso anno, dai rappresentanti delle amministrazioni statali interessate nonchè per raffrontare e coordinare tali lavori con le proposte e i suggerimenti delle apposite Commissioni paritetiche il cui parere, anche se solo obbligatorio e non vincolante, ha comunque costituito un valido punto di riferimento.

Le predette amministrazioni, a conclusione degli approfondimenti compiuti, e dopo aver superato talune divergenze iniziali, hanno concordemente ritenuto di interpretare l'articolo 34 della legge n. 724 del 1994 nel senso di consentire che la gestione del personale della scuola fosse assunta, nelle circoscrizioni territoriali di pertinenza, dalle province di Trento e di Bolzano al fine di metterle in grado di realizzare in piena autonomia i relativi ordinamenti scolastici in relazione alle specifiche esigenze locali facendo peraltro salve quelle norme della disciplina nazionale dello stato giuridico del personale ritenute necessarie ad assicurare omogeneità nel trattamento economico fondamentale e nel tratta-

mento di previdenza e di quiescenza dei docenti di ruolo e dei supplenti.

Le soluzioni adottate, però, non sono del tutto identiche per le due province essendosi dovuto tener conto di alcune differenze derivanti da specifiche disposizioni statutarie.

In particolare, per la provincia di Bolzano, in relazione all'espressa riserva sulla dipendenza dallo Stato del personale scolastico operante nelle scuole del territorio, così come stabilito dall'articolo 19, comma 10, dello Statuto speciale, sono state delegate dal 1° gennaio 1996 alla provincia, a norma dell'articolo 16, comma 3, dello stesso Statuto, le attribuzioni in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale, fin qui esercitate dagli organi statali, centrali e periferici.

In tale materia, peraltro, la provincia – ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale dianzi citato – può emettere proprie leggi per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici delle dipendenti scuole e per la migliore utilizzazione del relativo personale «anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica, nonchè per una più efficace organizzazione della scuola».

Si è inoltre provveduto a sostituire l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1983, n. 89 con una norma, in applicazione della quale la provincia di Bolzano – nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato – istituisce appositi ruoli del personale direttivo, ispettivo ed insegnante distinti per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine e ne determina la consistenza.

Per quanto riguarda la provincia di Trento, anche a questa è stata riconosciuta la competenza ad istituire con propria legge – da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato – i ruoli del personale ispettivo, direttivo e insegnante delle dipendenti scuole di istruzione elementare e secondarie, nonchè a disciplinare lo stato giuridico di tale personale sia per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici e delle disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni di lingua ladina, sia per la migliore utilizzazione del personale e per una più efficace organizzazione della scuola sotto i vari aspetti.

Senza tuttavia soffermarsi su aspetti particolari, il Ministero ritiene che alle due province siano state assicurate le condizioni essenziali per esercitare in piena autonomia il ruolo di governo, di indirizzo e di verifica per tutto quanto attiene al funzionamento delle istituzioni scolastiche nei territori di pertinenza, come risulta dal testo dei due decreti legislativi in parola, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 197 del 23 agosto 1996.

Quanto poi alle competenze del sovrintendente e degli intendenti scolastici, si rileva che, per entrambe le province, tali organi esercitano, per ora, relativamente alle scuole di ogni ordine e grado, funzionanti nelle circoscrizioni di competenza, le stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.

Risponde al vero che la nomina del sovrintendente scolastico è stata delegata alla provincia di Bolzano, ma questa deve, tuttavia, effettuarsi d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e nel rispetto della normativa contenuta nell'articolo 9 del decreto legislativo di riferimento, mentre lo stesso Ministero deve essere, comunque, sentito, in ordine alle nomine degli intendenti scolastici, per le scuole delle località ladine e per le scuole in lingua tedesca, nomine rimesse anch'esse alla competenza della provincia.

Ovviamente, nell'applicazione delle predette e delle altre disposizioni statutarie – come quelle che consentono alla provincia di chiedere la partecipazione del personale ispettivo, direttivo e docente ad iniziative di aggiornamento organizzate dallo Stato – saranno trovate, di volta in volta, le intese più opportune e tali da soddisfare le esigenze di natura socio-economico-culturale delle popolazioni scolastiche interessate, senza ledere i principi fondamentali della legislazione statale ed i connessi interessi.

Circa poi la competenza in materia di ricorsi attribuita – come si rileva nell'interrogazione del senatore Brienza – alla Giunta provinciale, si ritiene di chiarire che tale competenza – così come previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo testè citato – si estende solo ai ricorsi proposti dal personale ispettivo, direttivo e docente avverso i provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente e dagli intendenti scolastici.

Quanto comunque alla opportunità, segnalata dai senatori firmatari dell'interpellanza, che il processo di decentramento nei riguardi delle suddette province sia accompagnato da norme che realizzino una reale autonomia didattica, pedagogica ed organizzativa delle singole unità scolastiche, si osserva che, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui trattasi, il Governo si è limitato a completare, in conformità a quanto disposto dal più volte citato articolo 34, comma 2, della legge n. 724 del 1994, il trasferimento delle funzioni amministrative – in materia scolastica – dallo Stato alle due province autonome nel medesimo articolo contemplate.

L'intento, peraltro, di concedere l'autonomia didattica, pedagogica ed organizzativa alle singole scuole, non solo nelle suindicate province, ma in tutte le regioni dello Stato, rientra, com'è noto, nel programma del Governo, che confida di poter realizzare tale impegno, d'intesa ovviamente con le Assemblee parlamentari, nel contesto delle misure e delle disposizioni contenute nel disegno di legge, deliberato ed approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 19 luglio scorso e con il quale viene chiesta alle medesime Assemblee la delega «per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma delle pubbliche amministrazioni e per la semplificazione amministrativa». Con tale delega il Governo si ripromette di compiere un primo passo nel tentativo di attuare, sia pure in via amministrativa, un decentramento di compiti e funzioni che preluda alla successiva strutturazione dello Stato in senso federalista, così come auspicato nell'interpellanza in esame.

Infatti, all'articolo 15 del citato disegno di legge si prevede il progressivo decentramento, in favore delle istituzioni scolastiche – cui sarà attribuita peraltro la personalità giuridica – delle funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in materia di gestione del servizio concernente l'istruzione; per l'attuazione di tale obiettivo si prevede di emanare apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'autonomia organizzativa delle varie istituzioni sarà finalizzata, così come previsto nel menzionato articolo 15, alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, mentre l'autonomia didattica, che sarà finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, si concretterà nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento ed in libere iniziative progettuali.

In merito poi alla richiesta istituzione, nella regione Trentino-Alto Adige, della facoltà universitaria cui hanno fatto riferimento i medesimi senatori, si ricorda – sulla base di quanto al riguardo precisato dal competente Ministero – che il Piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 prevede all'articolo 8 che, su proposta dei Comitati regionali di coordinamento, saranno istituiti, «in via sperimentale», corsi di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole materne ed elementari, così come disposto dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il comma 2 dello stesso articolo 8 dispone che i predetti corsi saranno istituiti previa costituzione della facoltà di scienze della formazione, ove possibile uno per regione, con le procedure di cui all'articolo 11 della citata legge n. 341 del 1990.

Peraltro, con lettera circolare n. 670 dell'11 maggio 1996, il Dipartimento per l'istruzione universitaria ha provveduto a fornire, ai rettori delle Università, ai direttori degli istituti e ai presidenti dei Consorzi per l'insegnamento universitario a distanza, notizie e indicazioni in ordine ai singoli articoli del Piano.

In merito all'articolo 8 viene precisato, tra l'altro, che sugli ordinamenti didattici relativi ai corsi di laurea si sono già espressi positivamente il CUN e il Ministero della pubblica istruzione e che – così come previsto dagli articoli 3 e 4 della legge n. 341 del 1990 – è stato richiesto il parere al Consiglio di Stato.

Alla luce delle osservazioni mosse da tale consesso in data 17 maggio 1996, si sta ora provvedendo alla stesura del relativo decreto del Presidente della Repubblica da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Intanto i decreti legislativi con cui sono definiti i *curricula* sono stati approvati dal Consiglio dei ministri il 26 luglio 1996.

Si ricorda, infine, che le università potranno attivare le procedure per la istituzione dei corsi soltanto dopo la pubblicazione dei relativi ordinamenti sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I comitati regionali di coordinamento, peraltro, potranno comunque attivarsi sin d'ora per individuare le sedi nelle quali istituire il corso di laurea.

Relativamente poi alla rappresentata esigenza di ancorare lo stato giuridico del personale direttivo e docente allo stato giuridico nazionale, si precisa che gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, nelle province di Trento e Bolzano, da contratti provinciali, volti al perseguimento degli obiettivi posti dallo speciale ordinamento scolastico e al perseguimento delle connesse finalità, salvo restando, come in precedenza accennato, il rispetto delle norme dei contratti nazionali concernenti il trattamento economico fondamentale, l'inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il trattamento di previdenza e quiescenza nonché gli altri aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico vigenti per il corrispondente personale in servizio presso istituzioni e scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato; tale salvaguardia mira ad assicurare la mobilità, in ambito nazionale, del personale iscritto nei ruoli provinciali.

Per quanto attiene ai piani di aggiornamento nella provincia di Bolzano, le recenti norme di attuazione statutaria dispongono che la provincia provvede al riguardo direttamente, anche mediante la partecipazione del personale direttivo, ispettivo e docente, ad iniziative di istituzioni di altri paesi che siano ritenute rispondenti alle proprie esigenze, ferma restando la possibilità di chiedere, su proposta del sovrintendente e degli intendenti scolastici, la partecipazione dell'anzidetto personale ad iniziative di aggiornamento organizzate dallo Stato.

Per quanto si riferisce, infine, alla preoccupazione che le norme di attuazione dell'autonomia, nella provincia di Bolzano, non abbiano a penalizzare il patrimonio culturale e linguistico della comunità di lingua italiana, non pare che un'evenienza del genere possa verificarsi, tenuto anche conto che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo relativo a tale provincia, alla predisposizione dei piani per l'istituzione di scuole elementari e secondarie nonché dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio, la provincia medesima deve provvedere - sulla base della popolazione scolastica e della situazione territoriale e socio-economica - in modo da prevedere «adeguate misure per la salvaguardia dell'identità culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico».

Inoltre, nell'articolo 5 del decreto di recente approvato e che sostituisce l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, si prevede, tra l'altro, che i progetti adottati dalla provincia di Bolzano, per la modifica dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame per le scuole di ciascun gruppo, devono essere comunicati al Ministero e sottoposti al parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, per l'occasione, sarà integrato da rappresentanti della provincia appartenenti al gruppo linguistico interessato.

Va anche tenuto presente che la previsione, già contenuta nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89, del 1983, è stata riformulata e sostituita con l'articolo 6 delle recenti norme integrative, le quali dispongono che i presidenti e i componenti delle commis-

sioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua madre degli alunni (ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua) e devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca, nell'ambito delle scuole delle località ladine.

Quanto poi alle materie oggetto degli esami di maturità ed alle relative prove, queste sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su semplice proposta della provincia, così come previsto dal nuovo testo (comma 5) del menzionato articolo 11.

Si ritiene conclusivamente che nelle norme di attuazione di cui trattasi non siano state trascurate le garanzie per la tutela, sotto i vari aspetti, della comunità scolastica di lingua italiana presente nella provincia di Bolzano.

BRIENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIENZA. Signor Presidente, interverrò solo per la parte che riguarda l'accento alla autonomia e al gruppo etnico italiano in provincia di Bolzano. Ringrazio il Sottosegretario per il ciclopico sforzo fatto per rispondere a questa interrogazione parlamentare. Ovviamente, gran parte di questa risposta la ritroviamo nelle circolari e nelle ordinanze che girano per l'Italia. Pertanto, eravamo già a conoscenza delle risposte tecniche e a noi interessava la risposta politica in riferimento all'impegno che il Ministero e il Ministro avrebbero dovuto assumere in relazione alle situazioni denunciate.

Per quanto riguarda il problema dell'autonomia, signora Sottosegretario, vorrei approfittare di questa occasione per sottolineare una questione che abbiamo già sollevato presso la 7ª Commissione. In passato non siamo mai riusciti in Parlamento a deliberare sull'autonomia scolastica perchè le opposizioni dell'epoca, che oggi fanno parte della maggioranza di Governo, hanno sempre giustamente e legittimamente sostenuto che una rivoluzione democratica e culturale, come l'autonomia scolastica, non poteva essere affrontata in Parlamento senza un precedente dibattito pubblico, tra la gente, tra gli studenti, tra gli operatori scolastici. Il Parlamento già nella scorsa legislatura prese atto, anche con riferimento a richieste sindacali, che non era possibile affrontare quel discorso proprio per la mancanza di un dibattito culturale e sociale. Oggi, invece, attraverso l'articolo 15 del cosiddetto provvedimento Bassanini, il ministro Berlinguer pretende che si debba procedere all'autonomia scolastica con delega e con regolamento interno, un Ministro che era un rappresentante dell'opposizione e di quella parte politica che prima di diventare parte di Governo aveva chiesto un dibattito pubblico e un dibattito parlamentare.

Siamo ricorsi, onorevole Sottosegretario, ad un *escamotage* di tipo regolamentare, presentando un disegno di legge secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 79 del Regolamento del Senato, che prevede che, laddove un disegno di legge venga presentato da un intero

Gruppo parlamentare, il Presidente del Senato è obbligato ad iscriverlo immediatamente all'ordine del giorno della Commissione. Questo perchè volevamo aiutare – dico aiutare – il Ministro della pubblica istruzione a stralciare l'articolo 15 del cosiddetto provvedimento Bassanini all'esame della Commissione affari costituzionali, che non si capisce cosa sarà in grado di fare per l'autonomia, discuterlo in Commissione pubblica istruzione e far avanzare dalla Commissione affari costituzionali suggerimenti, modifiche, proposte per l'autonomia scolastica. Se questo provvedimento non dovesse venire alla luce, almeno in termini di dibattito in Commissione e in questa Aula, non vedo come la risposta sull'autonomia delle provincie di Trento e di Bolzano possa essere credibile nei fatti. È vero, le ordinanze prevedono la salvaguardia della minoranza italiana, ma ciò non accade nei fatti perchè gli organi collegiali stanno operando una politica di cancellazione della presenza italiana in quella regione.

È per questo motivo che ci riteniamo del tutto insoddisfatti su questo punto e ribadiamo in questa Aula la richiesta al ministro Berlinguer che si torni a discutere di autonomia scolastica nella Commissione competente, stralciando l'articolo 15 dal provvedimento all'esame della Commissione affari costituzionali.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo perchè ci ha fornito una risposta molto articolata che meriterà di essere presa in esame in maniera più attenta giacchè probabilmente non tutte le questioni sono state afferrate nel giusto modo, come peraltro la vastità della problematica richiedeva. Mi consenta tuttavia, onorevole rappresentante del Governo, due osservazioni, una riferita alla provincia di Trento e l'altra relativa alla provincia di Bolzano.

Circa la provincia di Trento, mentre il Governo attraverso la norma di attuazione riconosce da un lato un'ampia autonomia alla provincia stessa – e lei nella sua relazione faceva riferimento in termini abbastanza enfatici alla realizzazione del federalismo in campo scolastico – dall'altro tarpa le ali alla autonomia provinciale con il vincolo del parere sul contratto nazionale del personale docente ispettivo e direttivo, cadendo così in contraddizione. Se, come afferma il Governo, la scuola è una realtà nazionale, che abbisogna di un respiro nazionale, perchè allora il Governo consente che queste provincie procedano alla realizzazione della loro autonomia anche in sede di istituto senza prevedere degli *standards* di qualità sui quali i prodotti formativi, delle realtà periferiche possano in qualche misura confrontarsi? Su questo punto rileviamo un vuoto, che per la provincia di Trento potrebbe essere coperto dall'esistenza dell'Istituto provinciale di valutazione, che è stato istituito in maniera originale; ma ciò non vale per la provincia di Bolzano dove non abbiamo un analogo istituto che consenta di operare una valutazione sulla corrispondenza degli esiti formativi locali agli *standards* di qualità

previsti a livello nazionale. Ripeto, se nella provincia di Trento questo vuoto può essere in qualche misura colmato, nella provincia di Bolzano ciò non è rinvenibile, e questo, per le peculiarità culturali, etniche, linguistiche e per la convivenza civile dei diversi gruppi è un fatto di una gravità non secondaria. Non voglio esagerare ed infatizzare, ma la scuola è un terreno troppo delicato e il Governo ha risposto probabilmente in maniera troppo superficiale, non cogliendo il rischio che abbiamo paventato, vale a dire che il gruppo linguistico italiano possa non essere sufficientemente tutelato. Noi chiedevamo in maniera precisa, alla luce di una interpretazione dinamica dell'autonomia, che la norma non prendesse in considerazione l'esclusiva tutela del personale, o comunque della minoranza, di lingua tedesca o ladina, ma prendesse in attenta considerazione anche la tutela di un gruppo che in pochi anni è passato dal 37 per cento al 27 per cento e quindi è in notevole calo, e questo perchè la politica economica e culturale in quella regione è indirizzata prevalentemente ai gruppi etnici tedesco e ladino. Signor Sottosegretario, tenga presente che in quasi tutti i centri di valle esistono teatri, o comunque dei luoghi dove si fa cultura, mentre nella città di Bolzano, dove vi è la più alta percentuale di popolazione di lingua italiana, non c'è un teatro dove il gruppo di lingua italiana possa alimentarsi della cultura italiana, e questo è un grave limite.

Noi avevamo chiesto che prima dell'emanazione della norma ci fosse un coinvolgimento della Commissione; nella sua risposta lei ha cercato di convincerci che il Governo si è dovuto muovere in una corsia quasi obbligata, ma mi permetto di farle presente che la scuola è un settore di particolare rilevanza: non dico della maggiore rilevanza, perchè potrebbe entrare in conflitto con altri settori, ma comunque di grande rilevanza, dove l'esigenza del dibattito, del confronto e dell'approfondimento è condizione imprescindibile per realizzare e favorire la crescita culturale. Se mancano questi elementi, si creano i presupposti perchè lo sviluppo e la crescita non possano esplicarsi nella maniera più piena.

Questo ragionamento è stato anche confortato dalla tiepida, se non molto perplessa, accoglienza che la norma di attuazione ha avuto nel mondo politico e culturale di lingua italiana; la norma sulla scuola, dopo la chiusura del «pacchetto», doveva essere il primo gradino sul quale costruire lo sviluppo dell'autonomia, condiviso dalla maggioranza di tutti i gruppi linguistici e delle realtà sociali di quella provincia. Invece è stato utilizzato un metodo che non ha consentito, dopo il completamento dell'autonomia, il coinvolgimento di tutti i gruppi e ancora una volta si è preferito perseguire la strada del metodo governativo, che però non ha tenuto conto della esigenza di partecipazione e della rappresentatività di tutte le forze, compresa quella del gruppo di lingua italiana.

Che questa necessità fosse avvertita lo ha ammesso lo stesso ministro Berlinguer, quando ha detto che si sarebbe affidato alla parola del Presidente della giunta provinciale di Bolzano. E allora su questo versante, non per essere prevenuto, devo ritenere insufficiente la risposta che il Governo ha dato per la tutela del gruppo di lingua italiana in quanto sono rimaste disattese le richieste di maggiori garanzie esplicite e di forme di autodecisione per i gruppi linguistici minoritari in sede lo-

cale che potessero successivamente indirizzare le leggi provinciali nella disciplina della materia. Quando, invece, viene ancora previsto il patentino di bilinguismo come requisito per l'incarico di vice preside, non si fa una scelta di apertura alla cultura e alla professionalità, ma si fa una scelta che in qualche misura mina alle basi la libera circolazione dell'intelligenza e delle professionalità. Se infatti un bravo docente di Bergamo viene a lavorare a Bolzano e non ha il patentino, se pure ha i titoli, non potrà concorrere all'incarico di vice preside. Questo non vuol dire fare un servizio alto alla cultura e alla crescita dei ragazzi.

Quando la giunta provinciale di Bolzano continua ostinatamente a non riconoscere l'opportunità che si possano insegnare tutte le materie nella seconda lingua, fa una scelta che cozza contro l'idea di una scuola europea.

Quindi, e concludo, signor Sottosegretario, credo che, se il Governo avesse investito la Commissione di merito, se avesse portato la questione all'attenzione del Parlamento, i parlamentari si sarebbero trovati di fronte all'opportunità di fare tali osservazioni che non erano stratosferiche, ma avrebbero consentito di avviare una nuova fase dell'autonomia del Trentino-Alto Adige. Con il completamento delle norme di attuazione e con la quietanza liberatoria avvenuta lo scorso anno si doveva inaugurare un cammino il cui obiettivo doveva essere la convivenza su basi nuove in modo da poter coinvolgere in egual misura sia le energie del gruppo maggioritario, sia le energie del gruppo italiano che vive una preoccupante situazione psicologica di subalternità e di minoranza.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interrogazione 3-00076.

* SOLIANI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, le considerazioni svolte nelle premesse dell'interrogazione in esame, riguardo alle problematiche connesse con l'insegnamento della religione cattolica, in quanto fondate su precise disposizioni legislative e su plurime sentenze della Corte Costituzionale, non possono che essere condivise, in particolare per quanto attiene all'esigenza di definire uno stato giuridico dei docenti interessati che ne sanzioni, tra l'altro, un più organico radicamento nell'organizzazione della scuola.

I tentativi compiuti nelle passate legislature per il conseguimento di tale obiettivo, anche attraverso le proposte di legge di cui vi è cenno nell'interrogazione, sono ben noti al Ministero, il quale non ignora come la normativa in atto regolante lo *status* dei docenti di religione cattolica risulti in effetti anomala e, per certi versi, discriminatoria rispetto allo stato giuridico di tutti gli altri docenti, soprattutto sotto il profilo della stabilità nel rapporto di lavoro.

Infatti, il carattere di disciplina curricolare – inserita cioè nel quadro delle finalità della scuola – attribuito all'insegnamento in questione dalla vigente normativa concordataria tra la Repubblica italiana e la Santa Sede postula un quadro di maggiore continuità

nello svolgimento del rapporto di servizio dei docenti di religione ed un conseguente miglioramento della loro professionalità.

Di tale esigenza il Governo aveva invero preso atto già nel 1985, quando, nell'intesa con la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della disciplina in parola nelle scuole pubbliche, aveva dichiarato l'«intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione», intento che, per varie vicende connesse alla precarietà ed instabilità dei Governi che si sono succeduti nell'ultimo decennio, non ha avuto poi modo di essere sin qui realizzato nelle competenti sedi istituzionali.

Allo stato attuale è da ritenere pertanto improcrastinabile l'adozione di specifiche iniziative volte a dare adeguata attuazione all'impegno come sopra assunto per un definitivo superamento della precarietà di *status* degli insegnanti di cui trattasi.

A tal fine, sarà necessario sottoporre l'intera questione all'attenzione del Parlamento affinché sia varata una nuova disciplina che, superando quella contenuta nella legge n. 824 del 1930, preveda – nel quadro degli accordi del 1984 – forme più adatte di stabilità che favoriscano il pieno inserimento degli insegnanti di religione nella categoria del personale docente della scuola e la conseguente estensione agli stessi dei connessi benefici.

Si intende, peraltro, che nella definizione della nuova, emananda normativa si renderanno necessari opportuni adattamenti che dovranno tenere conto di taluni aspetti specifici dell'insegnamento in parola, tra i quali assume particolare rilievo la complessità della procedura in atto prescritta per il reclutamento del relativo personale.

È noto, infatti, che nel contratto individuale di lavoro dell'insegnante di religione, la cui stipula è pur sempre atto di competenza dell'autorità scolastica, va tenuta presente la volontà dell'ordinario diocesano secondo una procedura che, in quanto basata su uno schema di relazioni pattizie tra lo Stato italiano e la Santa Sede, non è suscettibile di modifiche unilaterali da parte italiana.

In proposito appare opportuno ricordare quanto testualmente stabilito sia al punto 5 del protocollo addizionale all'accordo ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, sia al punto 2.5 della successiva intesa, nelle parti in cui si afferma che l'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti nominati, d'«intesa» con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche.

È nell'intesa prevista da tali norme che si sostanzia il concorso di volontà che deve sussistere per l'attivazione dell'insegnamento di religione, attivazione che, secondo una ben precisa scansione di fasi procedurali, richiede la segnalazione dell'esigenza di tale insegnamento da parte dell'autorità scolastica, la designazione o proposta di assunzione di un docente idoneo ed in possesso dei titoli di qualificazione professionale, indicati nell'intesa, da parte dell'autorità ecclesiastica ed infine l'assunzione del docente da parte dell'autorità scolastica.

Viene così a configurarsi un vero e proprio onere procedimentale – afferente non solo il momento costitutivo, ma anche lo svolgimento e l'estinzione del rapporto di servizio dell'insegnante di religione – che

vincola le parti a quella «reciproca collaborazione» di cui all'articolo 1 dell'Accordo quadro del 1984 in un ambito che fa ripetuto riferimento ad «intese», «accordi» e «disposizioni concordatarie».

Quanto sopra premesso e nell'attesa che vengano approfondite nelle competenti sedi e nel rispetto degli accordi concordatari le iniziative più opportune per il superamento dei succitati aspetti, si ritiene comunque di aggiungere che comportamenti sin qui assunti dall'amministrazione nei riguardi degli insegnanti preposti all'insegnamento della religione cattolica sono sempre stati coerenti – compatibilmente con la peculiare disciplina legislativa di riferimento – con la consapevolezza dell'esigenza di ampliare, per quanto possibile, la sfera di garanzia propria di tali insegnanti.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue SOLIANI). A siffatto obiettivo hanno mirato, in particolare, le disposizioni emanate con le seguenti circolari ministeriali: la n. 71 del 10 marzo 1987, la quale, nell'affermare che gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie sono da considerarsi incaricati annuali ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 824 del 5 giugno 1930, stabilisce che l'incarico di religione cattolica conferito per un anno scolastico deve considerarsi confermato anche per gli anni successivi, semprechè permanga il possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni; le circolari n. 206 del 26 luglio 1990 e n. 226 del 1° settembre 1990, le quali, nel dare applicazione all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1988, chiariscono che gli insegnanti di religione, a differenza del restante personale docente non di ruolo, ove ricorrono le condizioni previste dalla suddetta norma contrattuale (orario settimanale non inferiore a 12 ore e quadriennio di insegnamento ex articolo 53, ultimo comma, della legge n. 312 del 1980), hanno titolo al trattamento economico corrispondente a quello spettante al personale di ruolo, in misura proporzionale all'orario settimanale svolto; la circolare n. 182 del 1991, la quale, nel fornire chiarimenti sul trattamento economico degli insegnanti di religione nelle scuole secondarie sforniti del prescritto titolo di qualificazione professionale, precisa che il posto assegnato agli interessati è da ritenersi comunque vacante e, conseguentemente, l'assegnazione va considerata con nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 1° settembre-31 agosto di ogni anno scolastico; la circolare n. 243 del 1993 che ha escluso la possibilità di incidenze negative delle nuove disposizioni in materia di supplenze, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 35 del 1993, sullo stato giuridico dei docenti nominati in sostituzione dei maestri delle scuole elementari e materne che non si siano dichiarati disponibili per l'insegnamento della religione cattolica; la circolare n. 237 del 1994, la quale, in

applicazione dell'articolo 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, chiarisce che anche gli insegnanti cosiddetti specialisti di religione, nelle scuole elementari e materne, devono essere nominati dai capi di istituto con incarico di durata annuale – automaticamente confermabile, salvo revoca dell'assenso da parte dell'autorità ecclesiastica – in relazione all'esigenza di assicurare ai docenti medesimi parità di trattamento rispetto ai docenti di religione cattolica delle restanti scuole di diverso ordine e grado.

Va infine ricordato che il vigente contratto collettivo di lavoro del comparto scuola ha rafforzato taluni diritti degli insegnanti di religione i quali, ove effettuino un orario completo, vengono assimilati, per quanto concerne la disciplina delle assenze dal servizio, in maniera pressoché totale al personale di ruolo.

In tal senso, ed al fine di venire incontro alle legittime aspettative degli interessati, l'articolo 47, comma 7, del suddetto contratto impegna a costituire il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica «possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondenti all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Si intende, ovviamente, che la piena e completa assimilazione dei docenti in questione al restante personale insegnante con nomina a tempo indeterminato potrà avvenire – ed in tal senso l'amministrazione si impegna – solo attraverso la predisposizione di un apposito stato giuridico che definisca, sotto i vari aspetti, diritti e doveri del personale interessato.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, signor Sottosegretario, credo di potermi ritenere soddisfatto dello spirito che ha animato la risposta e anche della citazione dei passi compiuti in passato e della volontà espressa di colmare quel che resta per il futuro.

Credo, però, che possano essere ribadite due questioni. La prima riguarda l'errata presunzione che il rispetto della necessaria specificità – e in questo condivido la precisa attestazione del Sottosegretario in merito – del ruolo dell'insegnante di religione in relazione alle norme concordatarie sia di per sè incompatibile con le garanzie che invece vengono offerte agli altri insegnanti. Si deve trovare la possibilità – che peraltro esiste – di combinare queste due esigenze opposte. Il fatto che esista una tipicità propria non significa che lo Stato non possa trovare dei sistemi di garanzia per questi insegnanti paragonabili a quelli degli altri attraverso modi che il rappresentante del Governo conoscerà avendo probabilmente letto precedenti proposte di legge in materia.

La seconda annotazione riguarda invece l'ottica, tutto sommato ancora parziale, con cui si guarda al fenomeno e che dipende dal fatto che

l'esigenza formativa cui risponde l'insegnamento della religione cattolica non è invece garantita per chi intende non avvalersi di tale insegnamento. Questo fatto, a prima vista, pare privilegiare l'insegnamento della religione cattolica mentre in realtà ne sancisce lo statuto accessorio all'interno dell'ordinamento scolastico perchè, se è così poco importante quell'esigenza formativa e culturale cui risponde l'insegnamento della religione cattolica per coloro che se ne avvalgono, lo è tanto meno per coloro che non se ne avvalgono. Ebbene, finchè non si risponderà alle medesime esigenze educative e culturali attraverso iniziative per coloro che non se ne avvalgono resterà sancita necessariamente l'accessorietà dell'insegnamento della religione cattolica.

È evidente che di questa situazione ne risentono gli insegnanti stessi, nonchè l'insegnamento della religione cattolica che spesso viene collocato in posizioni orarie più comode per rispondere alle esigenze di coloro che non se ne avvalgono, consacrando così uno statuto di secondarietà che non credo sia confacente alle dichiarazioni che sono state espresse in maniera autorevole, con il risultato ulteriore che le tendenze alla crescita del relativismo etico e al non saper rispondere ai problemi del senso della vita, che le coscienze, anche laiche, avvertono sempre più nel paese e che portano all'aumento delle devianze e del disagio sociale, non trovano alcuna risposta. Credo che la scuola non possa disimpegnarsi rispetto a questo compito educativo verso le nuove generazioni; non può delegarlo semplicemente all'insegnamento della religione cattolica, nè tanto meno può esonerare gli studenti che non si avvalgono della religione cattolica dal riflettere, con l'aiuto di figure docenti adeguate, sui problemi di fondo del senso della vita, dell'etica e anche della cultura occidentale in cui viviamo e di cui la religione cattolica costituisce una delle parti fondamentali.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni in materie di competenza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

CASTELLI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la RAI, essendo una società per azioni a totale capitale pubblico, gode di una particolare normativa in deroga al disposto del codice civile relativamente alle procedure di formazione del consiglio di amministrazione;

che ciò avviene poichè essa svolge un servizio pubblico di fondamentale importanza, così come da più parti è stato ribadito nel corso dell'esame presso l'8ª Commissione del Senato di sei disegni di legge per la riforma della legge di nomina del consiglio di amministrazione della suddetta società;

che uno dei ruoli fondamentali del servizio pubblico è o dovrebbe essere quello di assicurare ai cittadini un'informazione esauriente, corretta ed imparziale;

che esiste in tale ambito una trasmissione denominata «Oggi al Parlamento», diretta dal dottor Nuccio Fava, la quale dovrebbe rispondere alle caratteristiche sopra richiamate in massimo grado sia perchè ri-

guarda le istituzioni sia perchè si limita al puro resoconto dei lavori parlamentari;

che nella giornata di mercoledì 26 giugno 1996 i senatori aderenti al Gruppo della Lega Nord - per la Padania indipendente hanno posto in atto in Aula nel corso dell'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 274, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli» legittime azioni regolamentari, il cui effetto è stato quello di differire, per quanto possibile, la conversione del suddetto decreto voluto dalla maggioranza;

che detta azione aveva un evidente significato politico;

che in ogni caso ciò che è avvenuto in Aula avrebbe dovuto essere evidentemente rendicontato data la denominazione stessa della trasmissione «Oggi al Parlamento»;

che, al contrario, nella trasmissione radiofonica di mercoledì notte non è stata data alcuna notizia di quanto avvenuto, censurando di fatto la legittima azione politica e parlamentare di un Gruppo regolarmente presente al Senato;

che questa azione esula evidentemente da ogni forma di corretta informazione ed assume un incontrovertibile sapore di intervento partitico,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga gravissima questa forma di censura;

se intenda in qualità di azionista sollecitare il consiglio di amministrazione ad aprire un'inchiesta per individuare chi abbia dato ordine di porre in essere la suddetta censura;

quali provvedimenti intenda assumere in relazione a questa vicenda.

(3-00092)

TERRACINI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la formulazione non chiara del comma 34 dell'articolo 2 della legge n. 549 del 1995 ha consentito all'Ente poste di applicare ai periodici specializzati, scientifici, tecnico-professionali e culturali tariffe di spedizioni postali aumentate del 200-300 per cento secondo i casi, invece che del 20 per cento come disposto dalla legge finanziaria;

che questa interpretazione, inaccettabile nei costi e punitiva nello spirito, finisce per accomunare periodici di alto valore scientifico, informativo e tecnico alla stampa pornografica ed a quella postulatoria e commerciale;

che, con aumenti di tale portata, insostenibili per ogni azienda che opera in un'economia che si sviluppa a tassi non superiori al 2-3 per cento annuo, viene segnata la sicura fine dell'intero settore, con gravissime ricadute sui livelli occupazionali diretti ed indotti,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare per garantire l'esistenza di un'editoria periodica seria, qualificata ed utile, che non vuole essere

confusa con la stampa pornografica e postulatoria e che altro non chiede che il vedersi accordati aumenti tariffari equi ed accettabili, secondo il vero spirito della legge n. 549 del 1995.

(3-00102)

Il Governo ha facoltà di rispondere all'interrogazione 3-00092 del senatore Castelli.

* LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, in relazione all'atto parlamentare cui si risponde, nel far presente che ciò avviene per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, anche se mi rendo conto che l'episodio rilevato dall'interrogante è avvenuto mentre non era costituita la suddetta Commissione e quindi, in un certo senso, l'interrogante è stato costretto, per sottolineare e denunciare l'eventuale censura consumata, a indirizzare l'interrogazione al Governo.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI, la quale, nell'assicurare di essere consapevole del proprio dovere di fornire una informazione corretta, imparziale ed esauriente, ha sottolineato come i dati e le analisi compiute dall'osservatorio di Pavia hanno confermato che tutte le forze politiche sono rappresentate in modo sostanzialmente equilibrato nella programmazione.

Ciò premesso, la medesima concessionaria ha comunicato che all'attività svolta dal Gruppo parlamentare Lega Nord-Per la Padania indipendente per differire la conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 274, relativo all'area industriale di Bagnoli, è stato dato un ampio risalto nei notiziari sia televisivi che radiofonici del programma «Oggi al Parlamento» nella giornata del 27 giugno 1996.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, ringrazio il Governo per aver risposto in maniera così sollecita alla mia interrogazione, anche se devo dichiararmi assolutamente insoddisfatto della risposta.

Tralascio la questione legata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in quanto già il Governo ha sottolineato che al momento dell'interrogazione essa

non era costituita. Pertanto ho ritenuto inevitabile rivolgermi all'azionista dell'azienda stessa.

Ribadisco che, nella giornata cui io faccio riferimento nella mia interrogazione, la trasmissione «Oggi al Parlamento» non ha riportato assolutamente alcuna notizia sull'attività che il mio partito stava svolgendo in Aula; per verificarlo, basta andare a riascoltarsi le registrazioni. Che poi l'osservatorio di Pavia dichiari che alla Lega viene riservato uno spazio congruo non riesco a capire quale attinenza abbia con la questione della quale noi stiamo discutendo.

Qui il problema evidentemente è ben altro: il problema è legato al servizio pubblico che la RAI dovrebbe svolgere. I miei colleghi della 8ª Commissione e il sottoscritto hanno sentito il presidente Siciliano ribadire più volte che la RAI rappresenta un servizio pubblico e quindi essa deve soprattutto riferirsi a questo suo *status*. Ebbene, il fatto che una trasmissione che dovrebbe essere addirittura burocratica – e, diciamo pure, anche un po' soporifera – e quindi dovrebbe avere un po' tutte le caratteristiche di imparzialità, come la trasmissione «Oggi al Parlamento», che è semplicemente il resoconto pedissequo delle attività che in Parlamento vengono svolte, non abbia riportato nemmeno una notizia legata a un fatto che, condivisibile o meno, comunque era sicuramente e politicamente rilevante, mi sembra assolutamente grave. E mi pare che nella risposta del Governo non si vada al cuore del problema: andare a vedere attraverso quali meccanismi o attraverso quali volontà ciò si è verificato. È evidente infatti che una trasmissione la quale – ripeto – dovrebbe essere non dico al di sopra delle parti ma, proprio per la materia che tratta, di semplice resoconto, dovrebbe essere assolutamente imparziale, dovrebbe registrare quello che accade in quel momento in Parlamento. Il fatto che sia stata compiuta una scelta di questo genere rappresenta evidentemente un atto politico che comunque non va contro il mio partito, ma contro questa Assemblea, perchè è chiaro che oggi tutto ciò può capitare al Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, ma domani potrebbe tranquillamente capitare a qualsiasi altra forza di opposizione.

Pertanto io non posso fare altro che dichiararmi insoddisfatto in quanto, ripeto, la risposta del Governo si limita semplicemente ad argomenti di carattere burocratico, mentre non va assolutamente al cuore del problema; problema che continua a esistere e che anzi si sta aggravando. E qui voglio ribadire che in fondo gli altri telegiornali sono comunque legati a imprenditori privati e, quanto meno, non fanno pagare alcuna tassa ai cittadini; se uno vuole vedere Fede, Mentana, Liguori o altre trasmissioni private può tranquillamente sintonizzarsi senza alcun onere. È chiaro che, invece, l'informazione parziale è molto più odiosa se è fatta dalla RAI, che è un ente che costringe i cittadini a pagare una tassa; una tassa che va pagata – lo ricordo – non soltanto se si guardano i canali RAI, ma semplicemente se si possiede un televisore. Voi sapete che si potrebbe possedere un televisore sintonizzato esclusivamente, per esempio, sui canali della Svizzera italiana, e ugualmente la RAI pretenderebbe una tassa anche da chi non guarda i programmi RAI.

SERVEILLO. Grazie.

CASTELLI. Prego?

SERVEILLO. Pensavo avesse finito...

CASTELLI. Non ho finito, ho un ultimo argomento da svolgere.

Vorrei ricordare che questa disinformazione ha raggiunto il suo apice per la manifestazione che si è svolta il 15 settembre, circa la quale sono stati forniti dati che sono, a mio parere, al limite della diffusione di notizie false e tendenziose. Con questo non credo che la RAI abbia reso un buon servizio al paese, perchè mi rendo conto che molti colleghi che siedono in quest'Aula si affidano per le loro valutazioni politiche anche ai dati trasmessi dalla RAI. Ebbene, sappiate che avete ricevuto, al di là della condivisione o meno della manifestazione, dei dati assolutamente falsi, che potrebbero farvi trarre delle conseguenze anche di carattere politico totalmente fuori dalla realtà.

Quindi, ripeto, sono assolutamente insoddisfatto del contenuto della risposta anche se ringrazio il Governo per la tempestività con cui l'ha data.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Terracini ha trasformato la sua interrogazione 3-00102 in interrogazione con richiesta di risposta scritta, lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Approvazione del disegno di legge:

(765) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), fatto a Roma il 17 luglio 1995*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), fatto a Roma il 17 luglio 1995».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PORCARI, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Corrao.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, anche io mi rimetto alla relazione del senatore Corrao che del resto è stata discussa anche in mia presenza il 24 luglio ultimo scorso

presso la 3ª Commissione. Pertanto, ribadisco quanto detto in quella sede. Mentre raccomando l'approvazione del disegno di legge di ratifica, testimonio in questa sede l'impegno del Governo a verificare bene il rapporto che esiste fra le spese di gestione e le spese operative di questo centro che, in ogni caso, va mantenuto nella sua sede di Roma. Per questa ragione, invito l'Assemblea ad approvare la ratifica in oggetto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) fatto a Roma il 17 luglio 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 203 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(827) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

SERVELLO, *relatore*. Signor Presidente, desidero integrare la relazione scritta anche sulla base del dibattito che è intervenuto su questo Accordo internazionale nella Commissione affari esteri. L'integrazione si rende necessaria perchè si tratta di un Accordo internazionale particolare; in qualche misura potrebbe essere definito straordinario. La mia integrazione vuole mirare all'adempimento di un debito di chiarezza, in quanto l'autorizzazione chiesta al Parlamento vincola quest'ultimo al vaglio attento dei possibili effetti e delle possibili ripercussioni che possono scaturire dalle concessioni unidirezionali raccolte nei 18 articoli dell'Accordo sottoscritto il 9 agosto 1995.

Senza scendere nel dettaglio delle previsioni dell'articolato, dirò subito che l'Accordo e le note interpretative allegate sostituiscono la speciale protezione della Missione a Roma della Lega degli Stati arabi risalente al 1960 e lo *status* privilegiato, non in via diretta, del personale addetto in *status* diplomatico vero e proprio con tutte le guarentigie che tale riconoscimento prevede.

Il dibattito in Commissione ha fatto emergere, convenendo all'unanimità sulla ratifica, un'ampia presa d'atto della necessità di sostenere il processo di pace in Medio Oriente che, negli ultimi tempi, ha fatto registrare tappe significative con l'avvio dei negoziati di pace tra Israele e alcuni Stati arabi, con il voto favorevole della Libia, per la prima volta, ad un documento del vertice dei Capi di Stato arabi che non si oppone, in via di principio, al negoziato tra Israele e Palestina, con l'incontro tra Gheddafi e Arafat che è servito a

superare alcune incomprensioni e con la revisione della propria posizione sul terrorismo effettuata dalla Libia.

Ma ciò che in realtà dovrebbe, in questo momento, maggiormente preoccupare i rappresentanti delle più alte istituzioni di Governo italiane è l'affermazione di una reale garanzia di inviolabilità, di un «patto di pace» tra l'Italia e il mondo arabo. Si tratta, del resto, di una preoccupazione antica che, di fatto, a tutt'oggi non sembra del tutto fugata.

Il disegno di legge n. 827 al nostro esame, pur se l'opportunità di ratifica dell'accordo è stata unanimemente condivisa dalla Commissione, ha offerto spunti interessanti.

È stato osservato che, se è vero quanto sembrerebbero indicare le inchieste in corso sulla sciagura di Long Island (l'abbattimento in volo del 747 Twa diretto a Roma che ha visto pagare, anche da parte dell'Italia, un tributo di lutto e di lacrime) e cioè che si tratti di attentato terroristico, si rende doverosa una riflessione mirata agli aspetti della delicata questione dell'atteggiamento di alcuni Capi di Stato arabi nei confronti del terrorismo e di possibili effetti, non voluti, che possono scaturire dalle garanzie accordate dallo Stato italiano alle rappresentanze e sedi esistenti sul nostro territorio.

Ci si è chiesto, anzitutto, se l'Occidente debba essere meno «comprensivo» nei confronti dell'allentamento delle misure di sicurezza e, nel contempo, chiedere ai Capi di Stato arabi che rialzino la guardia nei confronti del terrorismo.

Per quanto attiene agli spunti positivi emersi dall'esame svolto in Commissione è da rilevare che, pur non volendosi stabilire il nesso, anche esclusivamente politico, tra la ratifica dell'accordo in esame ed il problema del terrorismo, è stata largamente ritenuta opportuna e condivisa, anche dal rappresentante del Governo, la possibile iniziativa di un dibattito specifico sui problemi del terrorismo internazionale nonchè sul provvedimento («Iran and Libya Sanctiones Acts») varato, con voto unanime, dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, con cui si prevedono sanzioni economiche per paesi stranieri che intrattengono rapporti commerciali in settori strategici (idrocarburi) con la Libia e l'Iran (per un valore di trattativa che superi i 40 milioni di dollari l'anno), che costituisce un ulteriore motivo di tensione con gli alleati europei e non rende certamente più semplice la situazione in Medio Oriente.

Successivamente all'esame del provvedimento in Commissione, conclusosi il primo agosto scorso, si è avuta notizia della relazione della Corte dei conti sui bilanci dei Ministeri. Per quanto riguarda quello degli Esteri è stato rilevato l'eccesso di diplomatici e di dipendenti, impiegati nelle rappresentanze italiane all'estero. Nel 1995 le sedi diplomatiche e consolari erano 280, tra cui specificatamente 39 consolati e 30 tra viceconsolati e agenzie consolari.

La via da seguire, secondo i magistrati contabili, è quella della ristrutturazione dell'intero Ministero con la previsione, tra l'altro, dell'accorpamento degli uffici diplomatici e consolari e l'assunzione di personale locale all'estero in sostituzione dei contrattisti italiani.

Ho ritenuto di rendere siffatta informazione all'Aula – e proprio oggi abbiamo avuto un incontro, con il segretario generale della Farnesina sul problema della ristrutturazione del Ministero – atteso che le sole rappresentanze italiane accreditate e residenti presso gli Stati arabi attualmente sono 17 di cui una (Somalia) congelata ed una (Irak) con relazioni diplomatiche interrotte a causa della crisi nel Golfo.

Sarebbe utile al dibattito che il rappresentante del Governo fornisca in questa Aula gli orientamenti governativi per la ristrutturazione e lo sviluppo futuro dei rapporti dell'Italia con il mondo arabo.

Concludo ribadendo – e penso di poterlo fare in consonanza con voi tutti – che l'Italia vuole la pace; ma è anche responsabilmente auspicabile un decisivo contributo dei paesi arabi amici perchè il terrorismo sia sconfitto e si ponga così fine alla più insidiosa e odiosa delle guerre, che ha mostrato di avere in dispregio financo la tregua che l'antica Grecia insegnò essere sacra durante le Olimpiadi.

Sono certo che la sensibilità per i valori offesi da questa ferocia, che mi ha spinto a proporre alla Commissione una riflessione che torno a chiedere all'Aula, mi accomuni, senza distinzione politica, a tutti voi, a cui, rassegnando il provvedimento e proponendone l'approvazione, rivolgo l'invito ad arricchirlo con il contributo delle proprie convinzioni e con il fermo sostegno di scelte di concreta solidarietà e promozione della pace tra i popoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bratina. Ne ha facoltà.

* BRATINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei anzitutto ricordare che il Medio Oriente e il Mediterraneo sono tra le aree di principale interesse della politica estera italiana e che quasi tutti i paesi di tali regioni appartengono alla Lega degli Stati arabi. Del resto, già altri paesi europei hanno riconosciuto lo *status* diplomatico alla Lega araba, che non può assolutamente essere messa in relazione con il terrorismo di matrice islamica. Pertanto il collegamento tra il disegno di legge in esame, che riguarda esclusivamente lo *status* dell'ufficio a Roma della Lega degli Stati arabi, e questioni di ordine generale come il terrorismo internazionale – che con l'accordo non hanno alcuna connessione – mi sembra non solo improprio ma del tutto gratuito. Attribuire ai Governi di alcuni paesi arabi la responsabilità per le azioni di tutti i movimenti che operano sul loro territorio è, oltre che sbagliato, fuorviante.

SERVELLO, *relatore*. Io non l'ho fatto.

BRATINA. Sì, lo so, ma richiamo la discussione che abbiamo avuto in Commissione, voglio precisare questo aspetto in modo che risulti chiaro.

Ritengo pertanto che il giudizio su ciascuno degli Stati mediorientali debba essere articolato distinguendo gli elementi positivi da quelli negativi, specie in un momento delicato come questo in cui ogni spiraglio che si apre nella prospettiva della pace va caldamente sostenuto.

Non si può ad esempio ignorare che il recente vertice della Lega araba, svoltosi qualche mese fa a Il Cairo, si è chiaramente espresso a sostegno del processo di pace in Medio Oriente e che persino Gheddafi per la prima volta ha votato un documento che non si oppone in via di principio al negoziato tra Israele e Stato palestinese, credo che questo sia un dato importantissimo.

Ritengo che tali novità vadano colte da parte di chi ha seriamente a cuore la pace. Pertanto, da parte mia e del mio Gruppo, l'orientamento è chiaramente favorevole ad un esito positivo della ratifica ora al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei raccogliere l'invito non formale avanzato dal relatore. Condivido la relazione scritta e molti degli spunti che il relatore ha offerto nel suo intervento e vorrei approfittare dell'occasione di questa importante ratifica, che mi pare che lo stesso relatore caldeggia, per dare conto dell'intensa attività del Governo nei rapporti con il mondo arabo, che ci consente di arrivare a qualche conclusione che – se ho ben capito – va nella direzione auspicata dal relatore.

Noi abbiamo avuto in questi mesi numerose iniziative sulla questione del processo di pace in Medio Oriente; come sapete nello stesso giorno sono venuti a Roma il ministro Levi e il presidente Arafat. Ho poi avuto nuovamente occasione di incontrare il presidente Arafat la settimana scorsa ad Harare in occasione di un vertice; il senatore Bratina e lo stesso relatore hanno sottolineato alcune novità interessanti nell'atteggiamento della Libia, che ho verificato personalmente in un recente viaggio. Posso riferire all'Assemblea, limitandomi a questo, che è in corso un contatto diretto tra il Fronte Polisario ed il Governo marocchino, anche ai più alti livelli, per cercare una strada per risolvere la situazione che voi sapete essere molto complessa in quell'area. Noi stessi abbiamo raccomandato, sia direttamente al Fronte Polisario, sia al Governo marocchino, che io ho avuto occasione di incontrare, di percorrere anche questa strada per realizzare le indicazioni che erano contenute nella risoluzione dell'Onu.

Posso ancora riferire all'Assemblea, mi pare che sia degno del massimo interesse, il fatto che l'Italia ha deciso di riprendere una iniziativa, dopo un periodo di attesa, per quanto riguarda la ricerca di una soluzione politica unitaria in Somalia, che è un altro paese che fa parte della Lega araba. È noto quale è il risultato, che è stato reso pubblico, del viaggio del ministro degli affari esteri Dini a Riad e anche quali spunti interessanti siano derivati da questo viaggio. Posso dire ancora che l'Italia sta per aprire – credo che vi sia un'accelerazione in tal senso, lo spero, ed io stesso me ne farò partecipe – una sezione di interessi italiani presso l'Ambasciata ungherese di Bagdad.

Infine ci sono state azioni diplomatiche affinché il Governo di un paese che spesso è indicato come uno dei possibili sostegni al terrorismo, il Sudan, anche se non c'è alcun atto da cui ciò risulti, in un qua-

dro di rapporti che auspichiamo essere di amicizia e collaborazione as-sunta posizioni forti contro il terrorismo.

Io credo che il quadro che ho cercato di offrire così rapidamente, per non rubare tempo all'Assemblea, dia conto del fatto non solo che il Governo chiede l'approvazione convinta di questa ratifica, di questo accordo tra l'Italia e la Lega araba, ma che contemporaneamente è in corso una forte iniziativa. Qualche collega sa che in generale è un'area anche di mia competenza territoriale e ne rispondo quindi in parte direttamente, non per i processi più generali ma per i rapporti bilaterali; per questo ho voluto approfittare di questa occasione per dare conto all'Assemblea degli ultimi sviluppi.

Ritengo che si possa pensare che la ratifica di questo accordo rafforzi da un lato la nostra iniziativa di pace, di collaborazione e di dialogo euro-mediterraneo con il mondo arabo e dall'altro favorisca anche lo sviluppo dell'iniziativa bilaterale del nostro paese.

Per quanto riguarda poi la questione che è emersa in Commissione e che ha ripreso il relatore, io ribadisco quello che ho detto in quella sede. A me pare che il Senato faccia bene, quando lo ritiene utile, distinguendo le due questioni, ma mi sembra che lo stesso relatore lo ha fatto, a tenere un dibattito aggiornato sulla questione del terrorismo perchè essa ha sviluppi sempre diversi, non equiparabili con la situazione nel mondo arabo e nello stesso mondo islamico. Ma in ogni caso su tale questione io personalmente, ma credo anche il Governo, ritengo utile che vi sia un costante aggiornamento della riflessione del Parlamento. Mi permetto di dire poi, passando ad altro tema, che le leggi approvate dagli Stati Uniti concernenti sia Cuba sia Libia sia Iran, che hanno determinato contrasti con la Comunità europea, se capisco bene, sono in una fase di congelamento, per così dire, o di non applicazione. Non vogliamo acuire i contrasti con gli Stati Uniti, ci auguriamo che l'eventuale applicazione di queste leggi sia riferita soprattutto agli Stati Uniti d'America che in questo caso hanno il «diritto» di farlo, anche se contrasta lo stesso con le regole internazionali del commercio e dell'Organizzazione mondiale del commercio. Certamente, come voi sapete, gli organi competenti dell'Unione europea hanno detto che non potrebbero accettare riflessi negativi sugli interessi di aziende europee e italiane in questo caso.

C'è una valenza politica in tale questione (noi ci auguriamo - e lavoriamo in tal senso - che anche il Governo degli Stati Uniti trovi il modo di superare questo problema), cioè che lo sviluppo di relazioni economiche ampie e il dialogo euro-mediterraneo non venga indebolito ed ostacolato da tali vicende e possa rappresentare un'ulteriore spinta sia al processo di pace nel Medio Oriente sia una condizione di costruzione della pace a livello mondiale. Spero di avervi dato qualche informazione utile alla riflessione.

Il Governo, in questo quadro, raccomanda la ratifica dell'Accordo.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intende intervenire in replica.

SERVELLO, *relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nell'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione, in un testo unificato, dei disegni di legge:

(670) MIGONE. – *Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993*

(1103) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti

agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993», di iniziativa del senatore Migone; «Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PORCARI, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, risultante dalla unificazione dei disegni di legge n. 670 e n. 1103.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo proposto dalla Commissione derivante dalla unificazione dei disegni di legge n. 670 e n. 1103.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(1014) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con due allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992*

(674) *MIGONE. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegato, Regolamento e relativi allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992*

Approvazione del disegno di legge n. 1014

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con due allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992» e «Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegato, Regolamento e relativi allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, se il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1014.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione medesima.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 12 milioni di lire annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1014 nel suo complesso.

È approvato.

Il disegno di legge n. 674 è pertanto assorbito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1313) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26

luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Staniscia, chiede l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, signori senatori, quest'Assemblea ha approvato con modifiche, in data 24 luglio 1996, il decreto-legge n. 292 del 27 maggio 1996, decreto recante appunto interventi urgenti per la protezione civile.

La Camera dei deputati non ha approvato il decreto entro il termine costituzionale e lo stesso è decaduto il 26 luglio 1996. Nella stessa data il Governo ha ripresentato il decreto-legge n. 393, nel testo approvato dal Senato, con qualche modesta modifica, ad esempio, l'aggiunta dell'articolo 13.

La Camera dei deputati ha approvato con modifiche di carattere ordinamentale e procedurale, che brevemente richiamo il decreto-legge del Governo. Ad esempio, il compito di attuare gli interventi non è più del prefetto, ma di un commissario scelto tra il personale statale o/e regionale come si legge all'articolo 1, comma 3 e comma 6, e all'articolo 6, comma 1. I commissari individuati nelle ordinanze devono relazionare – è un'altra novità – alla Corte dei conti sui provvedimenti straordinari che prendono, così come si legge all'articolo 1, comma 3 e comma 6, e all'articolo 6.

Inoltre, all'articolo 4 si prevede la costituzione di «una struttura operativa per il controllo e la gestione delle emergenze». Ricordo che sto segnalando soltanto le modifiche al decreto-legge rispetto al precedente testo già approvato da questa Assemblea.

Dal punto di vista dei contenuti, all'articolo 1, comma 5, si estende l'utilizzo dei fondi comunitari anche agli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici, predisposti dal Ministero dell'ambiente.

La Camera dei deputati ha introdotto l'articolo 7-*bis* che autorizza il Mediocredito centrale ad utilizzare le disponibilità già stanziare dal decreto-legge n. 691 del 1994.

La regione Piemonte è altresì autorizzata a trasformare in contratto a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a termine già contemplati da quel decreto-legge.

È stato aggiunto inoltre un articolo 7-*ter* che proroga fino al 31 dicembre 1997 la concessione del contributo per il ripristino degli immobili danneggiati di cui alle zone alluvionate negli anni 1993-1994.

L'ultima modifica apportata rispetto al testo approvato dall'Assemblea del Senato è costituita dall'articolo 13, inserito dal Governo, relativo alle provvidenze volte al risanamento delle città di Palermo e di Catania, risalenti a otto anni fa. Da un lato si estende l'operatività dello stanziamento di 100 miliardi deciso nel 1988 anche agli interventi complementari e a quelli già in corso di realizzazione in quell'anno e dall'altro si proroga al 31 dicembre del 1998 la competenza conferita nel 1991 al Presidente della regione siciliana per gli interventi di

cui al decreto-legge n.19 del 1988 in luogo del Presidente del Consiglio dei ministri precedentemente competente.

Concludendo voglio soltanto rinnovare al Governo la richiesta di presentare al più presto una legge quadro in materia per porre fine alla necessità di intervenire continuamente con decreti-legge che costituiscono sempre interventi episodici e sporadici, frammentari, diversi l'uno dall'altro e che creano effetti negativi per i cittadini e per gli operatori economici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lasagna, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo a modificare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 1996, n.2436 affinché nelle riunioni della Commissione di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza sia prevista la partecipazione dei soggetti di cui alle competenti norme statali e regionali in materia di conferenze di servizi».

9.1313.1 LASAGNA, AZZOLINI, TERRACINI, RIZZI, BETTAMIO, CENTARO, SCHIFANI, VENTUCCI

Il senatore Lasagna ha facoltà di parlare.

LASAGNA. Signor Presidente, l'ordine del giorno si illustra da sè.

Vorrei invece dichiarare che Forza Italia, come ha fatto nell'ultima reitera, voterà a favore del decreto in questione.

I commenti riferiti agli argomenti su tutta l'area della protezione civile sono già stati fatti allora, pertanto non staremo a ripeterli. Vorrei però cogliere l'occasione per far notare a lei, signor Presidente, ai membri del Governo presenti e a tutti i colleghi, che il volume immenso di decreti-legge che sono stati presentati alle due Camere – credo che il numero vada ben oltre i 100 – ha fatto sì che il Governo stesso abbia difficoltà a gestire il meccanismo legislativo, mentre noi parlamentari continuiamo a veder presentati solo e principalmente dei decreti-legge, che devono continuamente essere reiterati per la mancata conversione nei tempi stabiliti.

Tale situazione sta oramai caratterizzando il Governo Prodi, come aveva fatto anche per il Governo Dini, mentre le speranze di tutti erano ben diverse.

Si sta verificando anche un'altra situazione che vorrei portare alla sua attenzione, signor Presidente, a quella di tutti i colleghi e in particolare del Governo: le Commissioni invece del potere referente cominciano sempre più ad esercitare il potere deliberante. In questo modo si tolgono alle Aule parlamentari, sia del Senato che della Camera dei deputati, le proprie legittime funzioni. Questo è un pericolo

che si sta già manifestando, per esempio, in Commissione ambiente; ma tutto il meccanismo sta diventando sempre più difficile.

Chiedo che il Governo ponga fine alla decretazione d'urgenza, che trovi una soluzione a questo meccanismo e presenti un progetto in Aula per risolvere il problema.

Signor Presidente, ho colto questa occasione per far presente una situazione che sta caratterizzando oramai l'attività del Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carcarino. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, signori rappresentanti del Governo, abbiamo l'impressione che per la prima volta, sia pure nell'ambito di un provvedimento che comprende materie molto diverse tra loro, la Protezione civile ed il Governo abbiano assunto nei confronti del Mezzogiorno, e non solo, un'iniziativa che sembra avere i connotati dell'organicità proprio perchè riguarda eventi drammatici diversi tra loro che hanno colpito le regioni meridionali ed in particolare la Sicilia, la Calabria ed il Molise.

È vero che il provvedimento affronta questioni diverse tra loro, tuttavia sono tutte legate da un unico filo che consente di individuare una politica della protezione civile. Infatti, si interviene non solo in vista della sistemazione dei danni, ma anche in un'ottica di prevenzione nei confronti, per esempio, dell'assetto idrogeologico delle nostre regioni meridionali, in particolare della Sicilia. Si interviene inoltre con un forte recupero della basilica di Noto e si prevede un intervento che consente la conservazione dell'enorme patrimonio barocco della Sicilia e dei comuni della Val di Noto, nei confronti dei quali, devo qui dichiarare, il professor Barberi ha profuso un forte impegno, e sono convinto, non solo me lo auguro, che con lo stesso impegno profonderà altre energie per le regioni Calabria, Molise e Campania.

Avvertiamo però, signor Sottosegretario, la necessità di un riordino complessivo della protezione civile nel nostro paese.

Lei sa benissimo che le caratteristiche geologiche del territorio italiano espongono infatti vaste aree del nostro paese al rischio di calamità naturali, con conseguenti fenomeni a cui non è estraneo il dissesto del territorio, la mancata prevenzione, l'assenza di un quadro di riferimento normativo che sia certo e coerente.

Ciò ha gravemente acuito le conseguenze dei fenomeni naturali negativi e, soprattutto, ha messo in difficoltà lo stesso dispiegarsi dell'azione della protezione civile ed anche del volontariato, che deve evidentemente fronteggiare le continue emergenze con interventi rapidi ed efficaci al fine di evitare maggiori danni alle persone e alle cose. Ciò, tra l'altro, ha messo e mette a rischio anche lo straordinario patrimonio artistico che esiste nel nostro paese.

La necessità quindi di interventi tampone, che pure sono indispensabili, ha comunque rappresentato alcune volte un ostacolo e ha determinato inoltre una legislazione che è andata a stratificarsi nel tempo con provvedimenti diversi che hanno prodotto interventi finanziari tra loro

difformi e, alcune volte, differenze di trattamento, in relazione ai diversi provvedimenti e nelle diverse aree del paese, spesso non giustificabili.

Ecco perchè, signor Sottosegretario, ci sembra che sia urgente e necessaria una nuova legge quadro sulle calamità naturali e sul modo di affrontarle. Su questo terreno è necessario avviare un confronto tra i Gruppi parlamentari; il Gruppo che ho l'onore di rappresentare, quello di Rifondazione Comunista-Progressisti, ha presentato su questo tema un disegno di legge che vogliamo da subito sottoporre al confronto delle forze parlamentari e del Governo.

Inoltre riteniamo urgente e necessario un piano di investimenti sulla difesa del territorio e la salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale del paese per finanziare piani di lavori di pubblica utilità in cui impegnare risorse e intelligenze che diano una prospettiva occupazionale e che costituiscano un possibile volano di sviluppo economico sano, ambientalmente sostenibile, ricco di potenzialità di risanamento e di sviluppo socio-economico.

Su queste proposte, a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti, chiedo un impegno forte del Governo e dichiaro il voto favorevole al provvedimento in esame recante interventi urgenti di protezione civile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centaro, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso che gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 1, per interventi nella regione Sicilia, rispettivamente, di carattere idrogeologico di emergenza e per la ricostruzione della Basilica di Noto, per un totale di lire 270 miliardi, trovano copertura, nella previsione del decreto emesso dal Governo, in somme già con legge n. 433 del 1991 destinate ad interventi per la ricostruzione conseguente al sisma del dicembre 1990;

ritenuto che tali stanziamenti non costituiscono altro che uno storno di somme e non già, come necessità ed urgenza richiedevano, un nuovo intervento per le emergenze nella regione Sicilia,

impegna il Governo,

a provvedere, in sede di legge finanziaria per il prossimo anno, il 1997, a ripristinare anche parzialmente le dotazioni del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997 diminuite con le previsioni del decreto-legge in fase di conversione».

9.1313.2 CENTARO, D'ALÌ, SCHIFANI, LASAGNA, RIZZI, LA LOGGIA,
MINARDO

Ha facoltà di parlare il senatore Centaro.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il fine utile e certamente nobile che si propongono

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in conversione non consente però di tollerare che gli stanziamenti relativi a tali articoli siano frutto di uno storno di fondi già assegnati per la ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma del dicembre 1990 che ha colpito le province di Siracusa, Ragusa e Catania; anche perchè in altre occasioni, per interventi urgenti, lo Stato è sempre riuscito a reperire *aliunde* i fondi necessari.

Si crea quindi una sorta di schizofrenia tra le dichiarazioni programmatiche del Governo, nel senso della tutela dei più deboli e meno garantiti tra i cittadini (ancora molte famiglie continuano ad abitare nei *containers* nelle nostre province), e questo disegno di legge; e non si può certamente giustificare tutto ciò sulla base della considerazione che questi fondi, in realtà, non sono stati del tutto spesi. La regione Sicilia con la sua nuova giunta sta cercando di accelerare i tempi per l'erogazione di queste somme, facendo venir meno la stagnazione del precedente governo regionale. Inoltre, bisogna considerare altre circostanze: gli indici di fabbricazione non sono stati rivalutati da quattro anni; non esiste una mappatura particolareggiata, elaborata dalle prefetture, degli immobili colpiti dal terremoto e dei danni subiti.

È evidente che, in quest'ottica, anche queste somme potrebbero in ipotesi essere necessarie e indispensabili alla ricostruzione. È evidente anche che le discese in Sicilia delle massime cariche dello Stato e il loro interessamento possono avere il sapore, amaro per noi siciliani, di una passerella senza risultati concreti.

L'ordine del giorno si propone di dare coerenza all'attività di governo e speranza a coloro che sono stati colpiti dal terremoto, attraverso la possibilità di recuperare queste somme nella prossima legge finanziaria e quindi di far sì che esse vengano destinate agli immobili privati. Resta ferma la possibilità che ove questi importi risultino veramente in esubero, sulla base di riscontri obiettivi che facciano venir meno quella previsione di massima in virtù della quale era stata emanata la legge n. 433 del 1991, se ne possa consentire lo storno per l'edilizia pubblica o per altre finalità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanoletti. Ne ha facoltà.

* ZANOLETTI. Signor Presidente, desidero porre una questione interpretativa sulla norma in esame.

Il mio Gruppo voterà a favore di questo provvedimento che giudica in maniera positiva anche per le nuove disposizioni concernenti le zone alluvionate nel mese di novembre 1994, tra le quali è anche lo spostamento al 31 dicembre 1997 del termine per le procedure eccezionali.

Lo spostamento al 31 dicembre 1997 del termine per le procedure eccezionali significa chiaramente che la grande opera per la ricostruzione non è terminata e che sono ancora necessarie tutte le provvidenze che erano state decise dal Governo e dal Parlamento per questo importante ed amplissimo compito. Desidero segnalarne una che non ha comportato oneri per lo Stato, che si è rivelata molto utile e che è stata ap-

prezzata dalle amministrazioni dei comuni danneggiati. Mi riferisco ai provvedimenti decisi per i giovani chiamati alle armi e, in particolare, alla possibilità offerta agli stessi di prestare la propria opera nel periodo di leva al servizio dei comuni. La legge precedente prevedeva questa opportunità per i giovani chiamati alle armi durante il 1996. Il prolungamento del termine generale per le procedure eccezionali comporta che anche tutti gli altri termini connessi all'emergenza ed alla ricostruzione, dunque anche i provvedimenti per i chiamati alle armi, si intendono prorogati per tutto il 1997. Del resto, questa è stata l'intenzione e la volontà di quanti hanno proposto questa modificazione accolta all'unanimità.

Domando al sottosegretario Barberi, che ben conosce la situazione e le necessità delle zone alluvionate, di esprimere il suo autorevole parere in proposito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhipinti. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo semplicemente per dichiarare il mio accordo nella sostanza e nella forma sull'ordine del giorno n. 2, al quale desidero apporre la mia firma.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore che invito ad esprimersi anche sugli ordini del giorno presentati.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, desidero ringraziare i senatori intervenuti che hanno espresso il loro sostanziale accordo sul provvedimento in esame, il che ci permette di licenziarlo in tempo utile.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1 e 2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo che invito ad esprimersi anche sugli ordini del giorno presentati.

* BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il relatore ha illustrato le modifiche che sono state introdotte dalla Camera dei deputati al testo che, in una precedente fase, era stato licenziato dal Senato. Il Governo nell'attuale reiterazione ha accolto interamente le modifiche che il Senato aveva apportato e pertanto non mi dilungherò ulteriormente sui contenuti del testo in esame e sulle sue variazioni che sono già stati illustrati dal relatore.

Ritengo doveroso rispondere ad alcuni quesiti posti nel corso di alcuni interventi.

Al senatore Carcarino, che ringrazio per l'espressione di apprezzamento che ha voluto rivolgermi, ribadisco il totale impegno del Governo nella direzione da lui indicata. Ricordo che, nel presentare alla Commissione ambiente del Senato le linee programmatiche della

protezione civile, abbiamo indicato come impegno di azione del Governo esattamente gli indirizzi che il senatore ricordava.

Ricordo anche che abbiamo assunto l'impegno specifico a predisporre entro la fine di quest'anno – e spero di rispettare i termini – un disegno di legge quadro per la gestione delle emergenze che metta ordine in questa materia e che eviti soprattutto ciò che nel passato è avvenuto frequentemente: la disparità di provvedimenti fra una zona e l'altra d'Italia. Un provvedimento che riordini la materia in modo tale che, quando si verifichi una calamità, resti da determinare solo il danno, il costo dell'intervento, ma non ci sia più aleatorietà sui provvedimenti da adottare nonchè sulle procedure da attivare. Rispetterò quindi l'impegno a presentare al Parlamento tale provvedimento, insieme a quello relativo alla rivisitazione del sistema globale della protezione civile e dei servizi tecnici nazionali che credo debba andare di pari passo.

Al senatore Centaro rispondo che tutte le informazioni in nostro possesso – per quanto afflitte certamente da un residuo margine di incertezza – relative alla stima dei danni che il patrimonio edilizio privato ha subito in conseguenza del terremoto del dicembre 1990 in Sicilia orientale indicano un notevole disavanzo rispetto alle previsioni della legge n. 433 del 1991; i tecnici della regione siciliana lo stimano vicino a 1.500 miliardi, io ho sempre fatto riferimento prudenzialmente ad una cifra di circa 1.000 miliardi. Non credo pertanto che dovremmo avere alcun tipo di problema.

Ricordo anche che il collega Mattioli, sottosegretario per i lavori pubblici, presente in questa Aula accanto a me, in occasione della discussione di questo provvedimento nella Commissione ambiente e nell'Aula della Camera dei deputati, ha assunto l'impegno formale, anche in risposta alla presentazione di un ordine del giorno, di aggiornare il tariffario cui il senatore Centaro faceva riferimento. Ciò non toglie che il problema di fondo esiste. Abbiamo raggiunto un accordo con il nuovo Presidente della regione siciliana; contiamo di recarci in Sicilia nel giro di pochissimi giorni. L'impegno è ad avere per la fine di settembre – magari slitteremo di qualche giorno, ma non di molti – i dati per una valutazione, la più rigorosa possibile, del fabbisogno finanziario.

Cercheremo inoltre, ancora una volta, un'intesa al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione che hanno sofferto di notevole ritardo. Ricordo anche – e a ciò ha accennato anche il senatore Centaro – che le risorse trasferite dallo Stato alla regione siciliana, in base alla legge n. 433 del 1991, sono dell'ordine di 780 miliardi e che in data odierna purtroppo solo una percentuale molto modesta di tali risorse è stata impegnata. Resta comunque l'impegno di fondo a rispettare queste previsioni.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, già illustrato, devo ricordare che, come Sottosegretario con delega per la protezione civile, avrei ovviamente qualche difficoltà in linea di principio ad assumere a nome del Governo degli impegni relativi al disegno di legge finanziaria. Tuttavia in questo caso mi sembra che il problema non si ponga, nel senso che un ordine del giorno sostanzialmente analogo è stato presenta-

to alla Camera dei deputati in occasione della discussione della conversione in legge della cosiddetta manovrina finanziaria ed è stato accolto dal Governo in presenza del sottosegretario per il tesoro Giarda, il quale è del tutto titolato ad esprimersi in materia finanziaria. Tenuto conto di tutto ciò, ritengo di poter ribadire questo impegno che il Governo ha già preso alla Camera nello stesso senso e quindi esprimo parere favorevole all'ordine del giorno n. 2.

Infine, l'articolo 7-ter del decreto-legge, che sposta i termini dell'emergenza dal 31 dicembre 1996 al 31 dicembre 1997, è stato introdotto a seguito di un emendamento parlamentare; rappresenta un'esigenza emersa e sostenuta a gran voce dalla regione Piemonte e da tutti i rappresentanti degli enti locali, dei comuni e delle province piemontesi colpiti dall'alluvione del 1994, nonchè dalle amministrazioni pubbliche – in particolare quelle appartenenti al Ministero dei lavori pubblici – cioè in prima linea il Magistrato del Po e in seconda linea l'ANAS. L'elemento fondamentale di questa disposizione riguarda la necessità di continuare ad avvalersi delle procedure di snellimento e di abbreviazione dei termini – senza modificare le regole che governano gli appalti pubblici – tenuto conto che una recente verifica dello stato di avanzamento dei lavori ha consentito di stabilire che purtroppo sono stati affidati lavori solo per il 50 per cento delle cifre stanziare.

In merito al problema specifico se nell'ambito di questo prolungamento delle condizioni di emergenza possano rientrare altre questioni che pure sono state sollevate nelle riunioni che periodicamente teniamo con la regione Piemonte e con gli amministratori locali, relative alla possibilità di continuare ad avvalersi dei militari di leva presso i comuni, misura che a detta degli amministratori ha dimostrato una grande utilità, credo che in linea di principio la risposta sia positiva. Vedremo ora di attivare con il Ministero della difesa le determinazioni conseguenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario per i lavori pubblici.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, vorrei fare soltanto due brevissime considerazioni. La prima riguarda la soddisfazione del Ministero dei lavori pubblici perchè il testo del decreto-legge che viene presentato al voto dell'Assemblea, a seguito del dibattito e del lavoro molto importante svolto dal sottosegretario Barberi, presenta una struttura pienamente soddisfacente per tutte le competenze che vengono richiamate dalle strutture operative dello Stato, regionali e nazionali. Inoltre sono state introdotte, rispetto alla stesura iniziale, alcune norme di garanzia rispetto a critiche che erano state avanzate sulle deroghe alla contabilità dello Stato: gli strumenti di controllo che sono stati introdotti nel decreto garantiscono la trasparenza in un modo che noi riteniamo molto più soddisfacente che non in passato. Questa è la prima considerazione.

La seconda riguarda l'auspicio avanzato dal senatore Carcarino, al quale voglio dire che una legge quadro sulla protezione civile dovrebbe avere la sua parte importante in provvedimenti di prevenzione; la prote-

zione civile svolge un intervento di carattere emergenziale, mentre ciò che il Governo sta predisponendo è un'intesa tra la Protezione civile, il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'ambiente che permetta di realizzare un'opera di prevenzione. Ciò richiede interventi di ridefinizione sulle aree di rispetto degli assi fluviali ed una riconsiderazione degli interventi di carattere idrogeologico; bisogna cioè chiedersi se oggi, alla luce delle nostre conoscenze, l'intervento cementizio sia il più opportuno o non si debba invece procedere alla rinaturazione degli assi fluviali. Inoltre, come ha ricordato il sottosegretario Barberi, bisogna attivare al massimo quel prezioso strumento di cui l'amministrazione pubblica dispone rappresentato dai servizi tecnici ai quali, in questo momento, è demandata ad esempio l'azione di cartografia del rischio idrogeologico, atto non secondario rispetto alle sue preoccupazioni, senatore Carcarino, perchè proprio da questa cartografia potremo individuare compiutamente quegli interventi che poi le autorità di bacino dovranno effettuare.

Questo il Governo sta facendo, con la piena sinergia con l'Amministrazione della protezione civile e il Ministero dell'ambiente, e mi è sembrato doveroso informarne il Senato.

PRESIDENTE. Restano ancora da votare gli ordini del giorno.

Senatore Lasagna, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

LASAGNA. Poichè il Governo ha accolto gli ordini del giorno, non insisto. Vorrei però sapere se il senatore Staniscia in qualità di relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Il relatore ha già dichiarato il suo parere favorevole.

Senatore Centaro, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

CENTARO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

MANCONI, *segretario*.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, pur osservando che appare improprio l'utilizzo delle risorse derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF prima dell'emanazione del decreto di riparto delle risorse medesime».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici e di lavoro sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 162, e 27 maggio 1996, n. 292.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393:

All'articolo 1:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'attuazione degli interventi si provvede, avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti»;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «, che si avvale delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali. Nella programmazione delle risorse comunitarie si dovranno altresì ricomprendere prioritariamente, nell'ambito del medesimo quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1, gli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici predisposti dal Ministero dell'ambiente»;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione dei singoli interventi ai competenti uffici dell'Unione europea e della Corte dei conti, dando conto, in particolare, dell'efficacia delle deroghe relative all'accelerazione delle procedure».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «con ordinanza» *sono sostituite dalle seguenti:* «con ordinanze».

All'articolo 3:

al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I predetti componenti possono delegare un qualificato rappresentante delle strutture di appartenenza in caso di impedimento e partecipano alle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi, convocate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «della città di Firenze,» *sono inserite le seguenti:* «nonché per la costituzione di una struttura operativa per il controllo e la gestione delle emergenze,».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «il Ministro per la protezione civile» *sono sostituite dalle seguenti:* «il Dipartimento della protezione civile»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis - (Disposizioni in favore delle zone alluvionate nel novembre 1994). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale è autorizzato ad utilizzare nel limite di lire 19 miliardi le disponibilità finanziarie assegnategli per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994.

2. La regione Piemonte è autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Art. 7-ter - (Modifica all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265). - 1. Al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 giugno 1995, n. 265, le parole: “31 dicembre 1996” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1997”».

All'articolo 12:

al comma 1, lettera e), le parole: «31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1997».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendenti le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia,.....Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere.....dipendenti da calamità del 1995)

1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella regione siciliana è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

3. All'attuazione degli interventi si provvede, avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti.

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

5. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi già finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di at-

tuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento, che si avvale delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali. Nella programmazione delle risorse comunitarie si dovranno altresì ricomprendere prioritariamente, nell'ambito del medesimo quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1, gli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici predisposti dal Ministero dell'ambiente.

6. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione dei singoli interventi ai competenti uffici dell'Unione europea e della Corte dei conti, dando conto, in particolare, dell'efficacia delle deroghe relative all'accelerazione delle procedure.

7. Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994 e del 1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi già loro assegnati con il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonché con il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, per opere dipendenti dalle calamità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonché per interventi che abbiano carattere di prevenzione anche in connessione con i piani di protezione civile.

Articolo 2.

(Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto)

1. Per gli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della Basilica di Noto, nonché per le operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica stessa, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

Articolo 3.

(Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto e sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica di Augusta)

1. Allo scopo di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, si provvede, d'intesa con la regione siciliana, ad emanare ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per snellire le procedure per l'attuazione del recupero e della conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativi alla città di Augusta.

2. La valutazione in merito alla rispondenza dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e agli aspetti di restauro e della sicurezza sismica è effettuata da una commissione presieduta dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali ed ambientali e composta dai soprintendenti per i beni culturali ed ambientali competenti, dai direttori degli uffici del genio civile competenti nonché dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro del Ministero per i beni culturali e ambientali e dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). I predetti componenti possono delegare un qualificato rappresentante delle strutture di appartenenza in caso di impedimento e partecipano alle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi, convocate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Le spese per il trattamento economico di missione dei componenti della commissione di cui al comma 2 fanno carico alle disponibilità ordinarie degli appositi capitoli di bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

Articolo 4.

(Interventi urgenti nella città di Firenze)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, è inserito il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della città di Firenze, nonché per la costituzione di una struttura operativa per il controllo e la gestione delle emergenze, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di lire 1.800 milioni, con le disponibilità del capitolo 7615 dello

stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.».

Articolo 5.

(Differimento di termini relativi alla realizzazione di impianti di monitoraggio)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 339, le parole: «30 settembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 1996».

Articolo 6.

(Ordinanze per l'alluvione calabrese del dicembre 1972-gennaio 1973)

1. Al fine di favorire il superamento della situazione di emergenza verificatasi nella ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, perché in aree dichiarate inagibili, nonché il trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, nella regione Calabria a seguito delle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di snellimento delle procedure, anche in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti.

Articolo 7.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: «e, comunque, entro il 30 giugno 1996» sono soppresse.

2. Al comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è aggiunto il seguente periodo: «La durata dell'attività del comitato tecnico di cui al comma 3 è prorogata al 31 dicembre 1996».

Articolo 7-bis.

(Disposizioni in favore delle zone alluvionate nel novembre 1994)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale è autorizzato ad utilizzare nel limite di lire 19 miliardi le disponibilità finanziarie assegnategli per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994.

2. La regione Piemonte è autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Articolo 7-ter.

(Modifica all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265)

1. Al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole: «31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1997».

Articolo 8.

*(Rifinanziamento Fondo anticipazioni dello Stato
e aumento limite di spesa)*

1. Il Fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a 238,5 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a 256,5 miliardi per l'anno 1996 e a 261,5 miliardi a decorrere dall'anno 1997.

2. Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 70,550 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a lire 77,550 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

3. Il limite di spesa di lire 16,230 miliardi previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 26,230 miliardi dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente elevato a lire 28,230 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Articolo 9.

(Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica)

1. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e alla legge 30 ottobre 1989, n. 356, l'Istituto medesimo opera tramite programmi pluriennali approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto adotta il primo programma pluriennale e i regolamenti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti restano in carica gli attuali organi statutari.

2. Per l'attività da svolgersi nell'anno 1996 dall'Istituto nazionale di geofisica per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Articolo 10.

(Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1996)

1. Per far fronte con la massima urgenza all'emergenza connessa con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e per assicurare la necessaria continuità degli interventi con mezzi aerei anche nella imminenza della prossima stagione estiva, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, a far data dalla scadenza delle precedenti convenzioni, a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1996, della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL 215 con verifica della congruità dei prezzi.

2. Per la definizione dei rapporti con la società SISAM inerenti l'intera gestione degli aerei Canadair CL 415, di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, si provvede tenendo conto, con i necessari adeguamenti, delle condizioni previste nelle convenzioni indicate al comma 1, nonché dei minori costi conseguenti al potenziamento della flotta aerea ed alla razionalizzazione del servizio.

3. Per la copertura della spesa di gestione degli aerei Canadair CL 215 e per la gestione operativa e logistica degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. All'onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione per l'anno 1996 del Ministero del tesoro.

Articolo 11.

(Volontariato di protezione civile)

1. All'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono» sono sostituite dalle seguenti: «delle organizzazioni di volontariato di protezione civile»;

b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere *a)* e *b)* la parola: «associazioni» è sostituita dalla seguente: «organizzazioni»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole:

«accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni».

Articolo 12.

(Modifiche agli articoli 6, 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e fissazione del termine per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265)

1. Al decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Viene, altresì, concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo pari al settanta per cento di quanto effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto delle unità immobiliari.», e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, ai soggetti proprietari degli immobili o, comunque, ivi residenti, è concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.»;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «venti miliardi» sono inserite le seguenti: «da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) all'articolo 8, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ricomprendendovi eventualmente nuove aree.»;

d) all'articolo 12, comma 5-ter, il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1996.»;

e) all'articolo 12, comma 5-octies, le parole: «30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1997».

2. Il termine entro il quale deve essere erogato il contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è fissato, per le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sessanta giorni

dalla data della relativa entrata in vigore; per le domande presentate in data successiva il termine è fissato in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 13.

(Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,.....e successive modificazioni)

1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intende nel senso che l'autorizzazione ad utilizzare le somme ivi previste si riferisce anche agli interventi complementari a quelli già in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e diretti ad assicurare la loro piena funzionalità. Conseguentemente le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari.

2. Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

POLIDORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signor Presidente, mi limito a ribadire il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano, voto che abbiamo già accordato nella lettura del precedente ed identico provvedimento avvenuta il 23 luglio.

Per l'economia dei lavori non sviluppo per intero l'intervento ma consegno alla Presidenza la nota che avevo preparato e che vorrei figurasse nel resoconto dei lavori della seduta odierna.

PRESIDENTE. Senatore Polidoro, il testo che lei consegnerà sarà allegato ai Resoconti della seduta odierna.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, ma anche aggiungere, motivando ovviamente questo voto, che noi già nella precedente discussione avemmo modo di dare il nostro sostegno al provvedimento che, come è stato ricordato, nell'esame poi seguito alla Camera dei deputati è stato modificato ed in meglio. Infatti, sono state apportate alcune correzioni che hanno certamente migliorato il testo del decreto-legge.

Colgo questa occasione per ribadire quanto già altre volte abbiamo detto, quanto è contenuto in un ordine del giorno recepito dal Governo, sostanzialmente sottoscritto da tutti i Gruppi parlamentari ed approvato in Commissione, e quanto anche questa sera abbiamo ascoltato dai Sottosegretari per l'interno, con delega per il coordinamento della protezione civile, e per i lavori pubblici. Noi periodicamente ci troviamo in presenza di situazioni di emergenza causate da fatti calamitosi, come per esempio le alluvioni. In queste situazioni interviene la Protezione civile. Da un po' di anni la Protezione civile cerca anche di prevenire queste situazioni, ovviamente raccordandosi con altri Ministeri, come quello dell'ambiente e soprattutto quello dei lavori pubblici. Comunque troppo spesso ci diciamo, e anche questa sera ho sentito fare simili dichiarazioni, che è necessario portare avanti una politica di prevenzione. Penso che molto poco ancora sia stato fatto in questa direzione e che molto debba essere fatto. Ritengo che, per quanto riguarda i lavori pubblici (mi riferisco in particolare alla legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo), sia necessario fare il punto della situazione, per verificare a distanza di qualche anno se la legge n. 183 ha funzionato, se è stata applicata e come si può migliorare. Nell'ordine del giorno che ho ricordato si parlava proprio di una rivisitazione della legge sulla difesa del suolo.

Un'altra richiesta che avanziamo ormai da anni è quella di una legge quadro sulle calamità naturali. Anche in relazione a questa materia vi sono stati impegni di diversi Governi, pure dell'attuale, e disegni di legge presentati da vari Gruppi. A mio avviso, o il Governo presenta un proprio disegno di legge oppure sarà bene che il Senato, cioè la Commissione ambiente, e l'Esecutivo lavorino subito sui disegni di legge presentati. Una legge quadro in questa materia è necessaria proprio per

evitare che il Parlamento debba occuparsi di ogni avversità atmosferica e fatto calamitoso di particolare intensità. Se vengono stabilite le competenze, il tipo di procedure e le provvidenze, allora si può andare avanti tranquillamente senza che il Parlamento debba occuparsi di volta in volta di tutti i fatti calamitosi che si verificano.

Ritengo che sia necessario anche ridefinire l'assetto dei servizi tecnici nazionali, già ricordati dal Sottosegretario per i lavori pubblici, che hanno un ruolo importantissimo.

Signor Presidente, concludo il mio intervento ribadendo il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare sul merito di questo decreto-legge, sottolineando tutte le questioni importanti a cui mi sono riferito ed augurandomi che finalmente si cominci a fare qualcosa di concreto. (*Congratulazioni del senatore Monteleone*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi nel pomeriggio, ha approvato all'unanimità alcune modifiche al calendario dei lavori in corso ed il nuovo calendario fino a giovedì 10 ottobre.

La seduta antimeridiana di domani sarà destinata all'esame del decreto-legge sulla ricostruzione delle zone terremotate. Nel pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 21,30, e nella mattina di giovedì, dalle 9 alle 15, il Governo renderà proprie comunicazioni sui problemi della giustizia. I tempi a disposizione saranno ripartiti fra i Gruppi secondo i consueti criteri.

La seduta comune del Parlamento, per l'eventuale elezione di un giudice costituzionale, già prevista per giovedì 26, è stata sconvocata ed avrà invece luogo alle ore 12 di mercoledì 2 ottobre.

Nella settimana che va da martedì 1° a giovedì 3 ottobre saranno discusse: le mozioni sul lavoro minorile e quella per le istituzioni di una Commissione speciale per i problemi dell'infanzia; il decreto su Venezia; le richieste di procedura abbreviata *ex* articolo 81 del Regolamento; i disegni di legge sulle molestie sessuali e sulla esclusione del segreto di Stato per i reati di terrorismo e strage, per i quali è stata concessa la procedura suddetta, solo se conclusi in Commissione.

Martedì 8 ottobre, nel pomeriggio, verranno svolte interpellanze ed interrogazioni e mercoledì 9, nella mattina, si svolgerà un dibattito sulla composizione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Nelle sedute di mercoledì pomeriggio e giovedì mattina si procederà all'esame dei provvedimenti sullo snellimento dell'attività amministrativa e sulla delega per il decentramento, anche qui solo se conclusi in Commissione.

Il calendario dei lavori potrà essere integrato con l'esame dei decreti-legge definiti in Commissione, con particolare riferimento a quelli in scadenza nel periodo ricompreso nel calendario stesso.

Potranno altresì essere poste all'ordine del giorno le richieste della Giunta per le elezioni relative al rinvio di domande di autorizzazione in scadenza.

In apertura della seduta pomeridiana di domani, alle ore 15,30, il Presidente del Senato ricorderà il 100° anniversario della nascita di Sandro Pertini.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – le seguenti modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 26 settembre 1996 e il calendario dei lavori per il periodo dal 1° al 10 ottobre 1996.

Mercoledì	25	settembre	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	} – Disegno di legge n. 1235 – Decreto-legge n. 407 sulla ricostruzione post-terremoto (<i>Presentato al Senato - scade il 2 ottobre 1996</i>)
»	»	»	(pomeridiana) (h. 15,30-21,30)	
Giovedì	26	»	(antimeridiana) (h. 9-15)	} – Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia sui problemi della giustizia

La seduta comune del Parlamento, già prevista per giovedì 26, non avrà più luogo.

Martedì	1°	ottobre	(pomeridiana) (h. 17-20)	} – Mozione del senatore Pieroni ed altri sul lavoro minorile – Mozione della senatrice Salvato per l'istituzione di una Commissione speciale per i problemi dell'infanzia – Disegno di legge n. 1334 – Decreto-legge n. 408 salvaguardia Venezia (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 5 ottobre 1996</i>) – Richieste di procedura abbreviata <i>ex</i> articolo 81 del Regolamento – Disegno di legge <i>ex</i> articolo 81 del Regolamento – Disegni di legge nn. 38 (Molestie sessuali) e 43 (Esclusione segreto di Stato reati terrorismo e strage) (<i>Se conclusi in Commissione</i>)
Mercoledì	2	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Giovedì	3	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	

Per mercoledì 2 ottobre, alle ore 12, è prevista la riunione del Parlamento in seduta comune: poichè le operazioni di voto inizieranno dagli onorevoli deputati, la seduta anti-meridiana del Senato potrà concludersi regolarmente alle ore 13.

Martedì	8 ottobre	(pomeridiana) (h. 17-20)	} - Interpellanze e interrogazioni
Mercoledì	9	» (antimeridiana) (h. 9,30-13)	
	»	» (pomeridiana) (h. 16,30-20)	} - Dibattito sulla composizione del Consiglio di sicurezza dell'ONU - Disegni di legge n. 1034 (Snellimento attività amministrativa) e n. 1124 (Delega per decentramento) (<i>Se conclusi in Commissione</i>)
Giovedì	10	» (antimeridiana) (h. 9,30-13)	

I disegni di legge nn. 1034 e 1134 saranno discussi ove conclusi in Commissione. In tal caso, i Capigruppo si convocheranno nella giornata di mercoledì 9 per organizzare la relativa discussione che proseguirà nel corso delle sedute della successiva settimana.

Il calendario dei lavori potrà essere integrato con l'esame dei decreti-legge definiti in Commissione, con particolare riferimento a quelli in scadenza nel periodo ricompreso nel calendario stesso: disegni di legge nn. 1219 (Proroga emittente televisive); 1224 (Completamento manovra finanza pubblica); 1225 (Aree depresse e manifestazioni sportive); 1227 (Consigli degli enti locali); n. 1229 (Ente tabacchi italiani); n. 1236 (Editoria e diritto d'autore); n. 1237 (Termini in campo economico); n. 1238 (Emittenti locali), nonchè di quelli trasmessi dalla Camera dei deputati.

Nel corso del periodo compreso dal calendario dei lavori, saranno poste all'ordine del giorno le richieste della Giunta delle elezioni relative al rinvio di domande di autorizzazione in scadenza.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANCONI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 25 settembre 1996**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 25 settembre 1996, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 407, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e proroga della gestione (1235) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 15,30

Comunicazioni del Governo sui problemi della giustizia.

La seduta è tolta (*ore 20*).

DOTT. VICO VICENZI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 49**Intervento del senatore Polidoro
per dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 1313**

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il Gruppo dei Popolari ribadisce il suo parere favorevole al provvedimento in esame recante interventi urgenti in materia di protezione civile.

L'occasione di questa rilettura è utile per rinnovare anche da parte nostra l'invito al Governo affinché predisponga in tempi stretti il testo definitivo di un progetto organico e complessivo di riordino e di armonizzazione dell'insieme delle strutture e degli apparati che normalmente sono chiamati a rispondere alle emergenze provocate da eventi calamitosi.

Anche in questa occasione credo sia opportuno richiamare l'auspicio fatto dal collega Rescaglio in occasione della discussione precedente del 23 luglio ultimo scorso. Egli allora evidenziava l'opportunità di valorizzare, fra le priorità individuate dal provvedimento in esame, il rapporto fra le tematiche di controllo e tutela del territorio e la scuola. Sono testimone diretto, nella mia regione, l'Abruzzo, di esperienze cooperative fra il mondo delle associazioni di volontariato, impegnate nella simulazione di interventi di soccorso, protezione e ripristino delle condizioni preesistenti in territori colpiti da calamità, ed istituti scolastici.

Il 15 settembre scorso nel Parco Nazionale della Maiella 400 persone chiamate ad una esercitazione di protezione civile che prevedeva l'organizzazione di interventi in media montagna, in seguito ad ipotesi di terremoto, incendio, conseguente ricerca e trasporto di persone ferite o disperse, consolidamento di fabbricati ed altre strutture murarie, rimozione di ostruzioni su strade investite da movimenti franosi, hanno dimostrato che è possibile promuovere verso strati sempre più larghi la coscienza e la consapevolezza di curare l'integrità del territorio con misure tecniche ricercate che possono comunque essere alla portata anche di sodalizi spontanei e volontari di cittadini. Quella esercitazione era stata concepita ed attivata dalla Associazione Nazionale Alpini la quale ha coinvolto il Corpo delle Guardie Forestali, il CAI, la CRI, i Vigili del fuoco, alcune scolaresche, una cooperativa di operai edili e di macchinisti che hanno utilizzato un cospicuo numero di mezzi meccanici di grosse dimensioni.

Infine, signor Sottosegretario, un altro esempio: l'Ente Parco Nazionale della Maiella domenica 29 settembre a Pescara presenterà ufficialmente la proposta di un «patto territoriale per l'educazione» che intende offrire, coordinando le forze e le risorse del pubblico e del privato, alcuni importanti servizi di grande valore educativo che la scuola, da

sola, non può ancora dare. Ad aderire al patto territoriale saranno chiamati gli enti locali, la regione, i provveditorati agli studi, il Corpo Forestale dello Stato, l'università, l'azienda di trasporti regionale, gli istituti di credito, aziende private. Forse anche il Dipartimento della Protezione civile, aggiungo io, potrebbe dare il suo patrocinio; si vedrà. Così, al di là del ruolo che le istituzioni hanno e avranno ancor di più in futuro nella costruzione di un più moderno sistema di protezione civile, anche queste operazioni, diciamo culturali, io credo, avranno un significato non marginale riguardo all'efficacia operativa delle strutture dello Stato che di quel sistema costituiranno l'impianto fondamentale.

Sen. POLIDORO

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 20 settembre 1996, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2147. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa» (1334) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 1697 - «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994» (1335) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 1701. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995» (1336) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 1702. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994» (1337) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 1707. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995» (1338) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 1708. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di società fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995» (1339) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1782. – Deputati Occhetto ed altri. – «Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche ed enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza» (1340) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 1915. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995» (1341) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 20 settembre 1996, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione Latina relativamente al suo Ufficio di Roma, fatto a Roma il 1 giugno 1995, con scambio di Note effettuato a Parigi il 12 febbraio 1996» (1325);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo Statuto delle loro forze, con Protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995» (1326);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993» (1342);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di ulteriori catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995» (1343);

dal Ministro dell'interno e dal Ministro di grazia e giustizia:

«Nuove norme in materia di informazioni e comunicazioni antimafia» (1344);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:

«Norme sugli incarichi e le incompatibilità dei magistrati amministrativi e contabili, degli avvocati e dei procuratori dello Stato, nonché disposizioni in tema di divieto di arbitrato e di giurisdizione per gli appalti pubblici» (1345).

In data 19 settembre 1996 sono stati presentati i seguenti disegni di legge, d'iniziativa dei senatori:

PASQUINI. – «Modifiche alla disciplina della ritenuta alla fonte sull'imposta sulle persone fisiche, in favore dei giovani disoccupati titolari di rapporti di lavoro autonomo non abituale» (1318);

PASQUINI. – «Modifiche alla disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive» (1319);

PASQUINI. – «Provvedimenti cautelari a carico dei promotori finanziari» (1320);

VERALDI, ANDREOLLI e DIANA LINO. – «Estensione ai dipendenti delle regioni e degli enti locali delle disposizioni di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 26 e 25 giugno 1985, n. 333» (1321);

PIERONI, MANCONI, SARTO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA ATHOS, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI e SEMENZATO. – «Norme per la chiusura al traffico pesante della strada statale n. 16 nel tratto Rimini-Termoli» (1322);

MILIO. – «Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno» (1323);

BALDINI. – «Alienazione dei beni immobili del demanio marittimo suscettibile di gestione economica» (1324).

In data 20 settembre 1996, sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

FERRANTE. – «Misure integrative per la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia» (1327);

DI ORIO e DANIELE GALDI. – «Norme per il risanamento della spesa sanitaria» (1328);

DI ORIO e DANIELE GALDI. – «Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali» (1329);

DI ORIO. – «Norme sulla gestione di farmacie pubbliche» (1330);

DI ORIO. – «Norme relative alla limitazione della pubblicità e del commercio di bevande alcoliche» (1331);

DI ORIO. - «Norme in materia di erboristeria e piante officinali» (1332);

DI ORIO. - «Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale» (1333).

In data 23 settembre 1996, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MACERATINI, MULAS, BONATESTA e FLORINO. - «Riconoscimento ai pensionati delle Ferrovie dello Stato degli effetti triennali del contratto collettivo nazionale di lavoro» (1349).

È stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del senatore:

MANCONI. - «Modifica dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali e istituto del difensore civico» (1350).

Disegni di legge, assegnazione

In data 20 settembre 1996, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MANZI ed altri. - «Riconoscimento di parità di trattamento agli ex combattenti in applicazione dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336» (1093), previ pareri della 4ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

CAMO ed altri. - «Nuove norme in materia di incendi nei boschi» (1182), previ pareri della 1ª, della 9ª e della 13ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956, e loro esecuzione» (1106), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª e della 13ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995» (1108), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991» (1156), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993» (1213), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994» (1214), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995» (1215), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatto a Tunisi il 3 dicembre 1991» (1216), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

SERENA. - «Interpretazione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia» (1221), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

TAPPARO ed altri. - «Modifiche all'articolo 22 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423» (1184), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MAGLIOCCHETTI e BONATESTA. - «Norme in favore delle vittime di violenze carnali in tempo di guerra» (1081), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

SPECCHIA. - «Norme per attuare una politica creditizia che favorisca il riequilibrio territoriale delle aree depresse e l'uniformità dei tassi attivi e passivi praticati sul territorio nazionale» (1253), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

SPECCHIA. - «Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esonero dal pagamento dell'ICI per

le famiglie con reddito annuo inferiore a quindici milioni di lire» (1254), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

SPECCHIA. – «Modifiche all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili» (1256), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

SPECCHIA. – «Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» (1251), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

MELUZZI. – «Modifiche alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante ordinamento della professione di psicologo» (1198), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

MELUZZI. – «Norme per la riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica e per la tutela dei malati di mente» (1199), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In data 23 settembre 1996, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996» (1348), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 13ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale» (1347), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 13ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996» (1346), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa» (1334) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 8ª Commissione.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

LISI. – «Divieto di vendita di giornali e periodici contenenti stampe o regali d'ogni genere» (94), previo parere della 2ª Commissione;

LISI. – «Disciplina dei riconoscimenti economici massimi nel settore pubblico ed allargato» (96), previo parere della 5ª Commissione;

RECCIA e MAGLIOCCHETTI. – «Modifica dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativo alle unioni di comuni» (408), previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

COZZOLINO e DEMASI. – «Riassetto dell'organico nel ruolo dei direttori tecnici psicologi selettori della Polizia di Stato» (1173), previ pareri della 5ª e della 12ª Commissione;

CARPINELLI ed altri. – «Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali» (1201), previo parere della 2ª Commissione;

PEDRIZZI e MONTELEONE. – «Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'Albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore» (646), previo parere della 11ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

LISI. – «Passaggio di avvocati negli organici della magistratura» (88), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

LISI. – «Norme relative alla semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di adempimenti connessi alla loro attività» (90), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

LISI. – «Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifi-

cazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati» (92), previo parere della 1ª Commissione;

LISI. - «Modifica all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sostituito dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, e modificato ancora dall'articolo 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242, in materia di patrocinio dei praticanti procuratori. Modifiche all'articolo 82, comma terzo, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace» (93), previo parere della 1ª Commissione;

LISI. - «Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute» (97), previ pareri della 1ª e della 12ª Commissione;

LISI. - «Divieto di pubblicazione di nomi ed immagini di magistrati impegnati in indagini penali» (99), previo parere della 1ª Commissione;

LISI. - «Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati» (100), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

SARTORI e BONAVITA. - «Istituzione dell'albo professionale dei tributaristi» (851), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª e della 7ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

DE SANTIS. - «Inserimento nei ruoli continuativi degli ufficiali in congedo del corpo militare della Croce rossa italiana» (1151), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

LISI. - «Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di servizio prestati nelle università italiane dai titolari di borse di studio, previste dagli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62» (98), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

BRIENZA. - «Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità» (1084), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

MANIS. - «Norme a sostegno di una migliore qualità dell'integrazione scolastica degli alunni minorati della vista» (1127), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

BRIENZA. - «Norme in materia di parità scolastica» (1140), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MANIS. – «Introduzione nelle scuole dell'insegnamento di "educazione ambientale e conservazione della natura"» (1142), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 13ª Commissione;

ELIA ed altri. – «Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini» (1163), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

DIANA Lino. – «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada» (1258), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

BORNACIN. – «Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali» (1059), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

BUCCIERO e CARUSO ANTONINO. – «Disciplina dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti» (860), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

BONAVITA ed altri. – «Disposizioni in materia di trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni ex EAGAT dal Ministero del tesoro alle regioni o ai comuni» (1202), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

TURINI ed altri. – «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge-quadro sulle aree protette» (965), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

BORTOLOTTO ed altri. – «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio» (1133), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 9ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), udito il Presidente della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubbli-

ca, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, in data 23 settembre 1996, i disegni di legge: DI ORIO ed altri. - «Riforma delle professioni infermieristiche» (251); CARCARINO ed altri. - «Riforma delle professioni sanitarie non mediche» (431) e LAVAGNINI. - «Riforma delle professioni infermieristiche» (744), già deferiti, in sede referente, alle Commissioni permanenti riunite 7ª e 12ª, sono nuovamente assegnati, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente, fermi restando i pareri già richiesti. Sugli anzidetti disegni di legge la 7ª Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il proprio parere.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 18 settembre 1996, il senatore Boco ha presentato le seguenti relazioni:

sul disegno di legge: MIGONE. - «Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14(1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993» (670) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14(1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993» (1103);

sul disegno di legge: MIGONE. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione, sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegato, Regolamento e relativi allegati fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992» (674) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992» (1014).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 19 settembre 1996, il senatore Lubrano di Ricco ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: «Interventi urgenti per il personale dell'amministrazione della giustizia e per la funzionalità degli uffici giudiziari» (505).

In data 23 settembre 1996, i disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 398, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale» (1043), «Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1996, n. 390, recante disposizioni urgenti in

materia di finanza locale per l'anno 1996» (1044) e «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996» (1285) sono stati cancellati dall'ordine del giorno per decorso dei termini di conversione dei decreti-legge.

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

In data 19 settembre 1996 i senatori La Loggia, Schifani, Trava-glia, Ventucci, Pera, Baldini, Azzollini, Novi e Tomassini hanno dichiara-to di apporre la loro firma alla proposta d'inchiesta parlamentare: CAMBER. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi delle Foibe» (*Doc. XXII, n. 16*).

Inchieste parlamentari, assegnazione

Le seguenti proposte d'inchiesta parlamentare sono state deferite

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MARTELLI ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti *no profit*» (*Doc. XXII, n. 14*), previo parere della 2ª Commissione permanente;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

MANFROI e GNUTTI. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno dei "falsi invalidi"» (*Doc. XXII, n. 13*), pre- vi pareri della 1ª, della 2ª e della 12ª Commissione permanente.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 set- tembre 1996, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e allegato D, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sa- nitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fre- sche di volatili da cortile (n. 32).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Re- golamento tale richiesta è stata deferita alla 12ª Commissione permanen- te (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 no-

vembre 1996. La 9ª Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle Comunità europee potranno formulare, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, le comunicazioni concernenti:

la nomina del dottor Massimo Romano a dirigente generale – livello di funzione B – del Ministero delle finanze;

la nomina del dottor Giuseppe Suraci a dirigente generale – livello di funzione C – dell'Amministrazione penitenziaria;

la nomina del dottor Leonardo Zongoli a dirigente generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici;

la nomina del dottor Bruno Ciciarelli, del dottor Alfio Boezi, del dottor Dario Siciliano, del dottor Mauro Fanti, del dottor Mario Musso-meli, del dottor Raffaele Fimiani e del dottor Umberto Murolo a dirigenti generali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione;

la nomina del dottor Fernando Stefanelli, della dottoressa Vitaliana Vitaletti, del dottor Alfonso Corvino, del dottor Vittorio Crecco e del dottor Nicola Spina a dirigenti generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettera in data 20 settembre 1996, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Canosa di Puglia (Bari), Bitetto (Bari), San Nazzaro (Benevento), Capriolo (Brescia), Incudine (Brescia), Francavilla Fontana (Brindisi), Riccia (Campobasso), Faloppio (Como), Pianello del Lario (Como), Casalattico (Frosinone), Filettino (Frosinone), Trivigliano (Frosinone), Diano Aretino (Imperia), Diano Marina (Imperia), Itri (Latina), Ventotene (Latina), Ruffano (Lecce), Codogno (Lodi), Capistello (L'Aquila), Tagliacozzo (L'Aquila), Pisticci (Matera), Villaricca (Napoli), Tertenia (Nuoro), Sala Baganza (Parma), Campagnano di Roma (Roma), Monteflavio (Roma), Tivoli (Roma), Castelfranco Veneto (Treviso), Mogliano Veneto (Treviso), Dogna (Udine), Tregnano (Verona), Orgiano (Vicenza).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 settembre 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della leg-

ge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali:

copia di tre ordinanze emesse, su sua delega, rispettivamente l'11, il 14 e il 21 giugno 1996, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, congiuntamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le precettazioni dei dipendenti turnisti dell'Enel spa, necessari al mantenimento in attività degli impianti, per i quali gli scioperi sono stati ritenuti incompatibili, e dei dipendenti dello stesso Ente esentati in base all'accordo del 12 novembre 1991, in occasione degli scioperi proclamati dall'organizzazione sindacale CENT-Rdb-CUB dal 10 al 15, dal 17 al 21 e dal 24 al 30 giugno 1996;

copia di un'ordinanza emessa dal prefetto di Milano in data 23 luglio 1996.

Le documentazioni anzidette saranno trasmesse alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 20 settembre 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, il rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata, relativo all'anno 1995 (*Doc. XXXVIII-bis*, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Interpellanze

DIANA Lino. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che da anni la provincia di Frosinone, i comuni e gli altri enti territoriali, d'intesa con gli operatori economici e del trasporto, hanno individuato in un centro intermodale nell'area di Frosinone un importante elemento di razionalizzazione del trasporto e di incentivo allo sviluppo, nonchè una occasione di nuova occupazione;

che allo stato attuale, con l'interscambio dalla provincia di Latina e dall'*hinterland* della stessa provincia di Frosinone, mensilmente convergono sul casello autostradale del capoluogo migliaia di tonnellate di merce trasportata;

che il casello autostradale di Frosinone permette lo scambio veloce trasversale con l'autostrada Roma-L'Aquila verso l'Adriatico, con ciò configurandosi nel panorama nazionale come un nodo veicolare essenziale dell'intera rete autostradale italiana;

che l'utilità e l'opportunità del centro intermodale emerge, peraltro, da numerosi studi elaborati in proposito dalle Ferrovie dello Stato, dall'IRSPELL e dalla regione Lazio;

che in sintesi, secondo anche le indicazioni e le risultanze del piano regionale dei trasporti del 1992, approvato dalla giunta regionale del Lazio con delibera n. 805, la società SIF – appositamente costituita con soggetti pubblici e privati – si è determinata a fare eseguire un accurato studio analitico sul progetto di fattibilità dell'opera rispondendo peraltro a quanto richiesto della legge n. 240 del 1990, che disciplina il settore degli interporti e conferisce contributi in conto capitale attraverso appositi mutui speciali;

che in detto studio progettuale si individuano e si determinano inoppugnabilmente gli elementi di convenienza di tale intervento, che peraltro la suddetta società SIF è disposta ad autofinanziare nei livelli di spesa predeterminati dalla legge nazionale e successivi dispositivi di attuazione;

che tali elementi sono stati tempestivamente portati a conoscenza delle Ferrovie dello Stato spa e della Motorizzazione civile al fine di ottenere i contributi *ex lege* n. 240 del 1990;

che invece, dalle schede trasmesse alla società SIF dalle Ferrovie dello Stato spa emergerebbe una valutazione negativa delle Ferrovie dello Stato spa che non hanno neppure preso atto della prevista movimentazione intermodale delle merci, in realtà cardine e fondamento dell'impianto proposto, già servito di binari e di accesso all'autostrada Roma-Napoli;

che circolano poi, in proposito, informazioni ufficiose, secondo cui la competente commissione ministeriale, sulla base evidentemente di dati incompleti e distorti, sarebbe sul punto di valutare l'interporto di Frosinone come non idoneo ad ottenere le dette contribuzioni *ex lege* n. 240,

si chiede di conoscere gli intendimenti dei Ministri in indirizzo in proposito nonchè se gli stessi intendano adoperarsi affinché:

a) siano attentamente valutate le notevoli convenienze di una tale iniziativa, su cui esiste un ampio consenso nell'ambito locale e regionale, sia tra le amministrazioni che tra gli operatori economici del trasporto;

b) si consideri l'importanza di dotare il Centro Italia – dove non esiste alcun interporto – come pure l'Italia meridionale di queste importanti attrezzature, portatrici di dinamismo economico, visto che finora con i fondi di cui alla legge n. 240 sono stati finanziati solo interporti al Nord e altrettanto s'immagina forse di fare con le presenti disponibilità residue;

c) si conceda alla SIF – Frosinone l'autorizzazione richiesta al finanziamento tramite mutui agevolati;

d) si provveda comunque ad una razionalizzazione del settore del trasporto merci attraverso una rigorosa ed attenta pianificazione degli interventi evitando le incertezze e le disattenzioni del passato più o meno recente.

(2-00077)

LOMBARDI SATRIANI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se non consideri, in base ai fatti, qui di seguito esposti secondo

quanto risulta all'interpellante, il comportamento del procuratore della Repubblica di Crotona, dottor Giovanni Staglianò, in aperta violazione dei suoi compiti di istituto, persecutorio nei confronti del professor Giovanni Ierardi e teso a condizionare, o addirittura ad impedire, lo svolgimento delle funzioni inerenti agli incarichi elettivi dello stesso professor Giovanni Ierardi, già due volte sindaco e attualmente consigliere comunale di Petilia Policastro, grosso centro (11.000 abitanti) della provincia di Crotona.

Questi alcuni dei fatti essenziali.

Il 27 novembre 1979 il professor Giovanni Ierardi, nella qualità di sindaco di Petilia Policastro, è stato dal dottor Staglianò (all'epoca pretore di Petilia) imputato del delitto di cui all'articolo 323 del codice penale e del delitto di cui all'articolo 328, comma 1, del codice penale, e condannato «alla pena di mesi tre di reclusione, pena sospesa, al risarcimento dei danni morali e materiali patiti dalle parti civili, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno», e, «visti gli articoli 140 del codice di procedura penale e 485 e 486 del codice di procedura penale, provvisoriamente privato dei pubblici uffici».

La vicenda riguardava la demolizione, a seguito di ordinanze emesse dal professor Giovanni Ierardi nella sua qualità di sindaco di Petilia, di recinzioni abusive con cui erano state delimitate e quindi usurpate notevoli superfici di demanio comunale, ordinanze che il commissario per gli usi civici della Calabria di lì a poco, precisamente il 20 marzo 1980, avrebbe dichiarato (ma il pretore Staglianò, pur richiesto di ciò, non intese attenderne il giudizio) essere state «emesse nell'esercizio del potere-dovere di tutela amministrativa dei beni demaniali spettante ad esso sindaco ai sensi dell'articolo 823 del codice civile».

La sentenza del pretore Staglianò si concludeva con le seguenti parole: «La personalità dell'imputato consiglia di adottare nei confronti dello stesso il disposto di cui agli articoli 140, 485 e 486 del codice di procedura penale, essendo necessario che l'amministrazione del comune passi in mano di persona più capace, meno faziosa e più obiettiva».

A seguito di tale sentenza il professor Giovanni Ierardi fu sospeso dall'esercizio di ogni funzione pubblica e inoltre costretto, a seguito di diffida da parte del pretore dottor Staglianò a mezzo dei carabinieri, ad astenersi anche dall'insegnamento.

Avverso la sentenza del pretore il professor Giovanni Ierardi propose appello, insistendo perchè se ne fissasse la discussione.

Ma ancor prima dell'udienza di appello il tribunale di Crotona, riunito in camera di consiglio, in data 12 aprile 1980, revocò «il provvedimento di applicazione della provvisoria sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici» e quindi il professor Giovanni Ierardi fu reintegrato nella carica di sindaco.

Il 24 giugno 1980 il dottor Staglianò (che nel frattempo era divenuto giudice istruttore presso il tribunale di Crotona), in un procedimento penale che vedeva il professor Giovanni Ierardi ed altri amministratori - Francesco Poerio, Salvatore Lavorato, Carmine Rizza - imputati del delitto di cui agli articoli 110 e 314 p.p.-2ª

diz. del codice penale, ordinava il rinvio a giudizio di tutti e quattro gli imputati per il delitto ascritto in rubrica.

Nella relativa udienza del 5 dicembre 1986 presso il tribunale di Crotone il professor Giovanni Ierardi fu assolto, giusta richiesta dello stesso pubblico ministero, «per insufficienza di prove».

Il professor Giovanni Ierardi appellò la sentenza e la corte di appello di Catanzaro in data 23 ottobre 1990 dispose di sostituire «la formula assolutoria della insufficienza di prove con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”».

In data 16 giugno 1981, addirittura, nel corso di una lunga istruttoria, la quale durò dal maggio 1980 al novembre 1981, il giudice istruttore dottor Staglianò scriveva al procuratore dottor De Franco «... per esprimere il parere in ordine all'opportunità di disporre a carico dello Ierardi Giovanni il provvedimento di sospensione dalle funzioni di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 140 del codice penale».

In data 22 giugno 1981 il procuratore dottor De Franco rispondeva al giudice istruttore: «Non si ravvisano, allo stato, le condizioni o comunque non si appalesa l'opportunità del provvedimento di cui all'articolo 140 del codice penale atteso che le pene accessorie provvisorie hanno natura di misura cautelare, assimilabili alle misure di prevenzione, hanno cioè funzione preventiva, volta a impedire che l'imputato strumentalizzi o abusi dei poteri derivantigli dalla titolarità di un pubblico ufficio eccetera o di uno *status*, mentre nel caso in esame l'imputato non è più sindaco, non è componente della giunta comunale, ma solo consigliere comunale (per di più di minoranza) e quindi sfornito di concreti poteri diretti ed autonomi, nè d'altra parte appaiono motivi che giustificano il provvedimento in riferimento ad esigenze processuali di acquisizione della prova».

In data 8 febbraio 1996 il dottor Staglianò, nel ruolo di procuratore della Repubblica di Crotone, formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del professor Giovanni Ierardi, che era stato eletto sindaco di Petilia nel novembre 1993 ai sensi della legge n. 81 del 1993, e dell'assessore Elena Bertonelli, «imputati - scriveva il dottor Staglianò - del delitto di cui agli articoli 110 e 323 per avere lo Ierardi, abusando del proprio ufficio di sindaco del comune di Petilia Policastro, nominato quale assessore la Bertonelli Elena, residente in Roma e dipendente pubblica, consentendo alla stessa, che pure solo raramente era presente alle riunioni della giunta municipale (22 presenze su 113 riunioni) di percepire regolarmente l'indennità di carica, e ciò allo scopo di farle conseguire un vantaggio di natura patrimoniale. Il tutto in concorso tra loro».

L'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Crotone si è tenuta il 15 aprile 1996 e si è conclusa con il proscioglimento con formula piena di entrambi gli amministratori. Nel gennaio 1996 il procuratore dottor Staglianò inviava avviso di garanzia per l'ipotesi del reato di abuso d'ufficio per l'affidamento di un incarico di ricerca da parte del consiglio comunale di Petilia nella seduta del 9 marzo 1995 all'Istituto di ricerche economiche e sociali (IRES) di Roma per uno studio sulla riorganizzazione degli uffici comunali, volto ad ottimizz-

zare il rendimento dei pochissimi impiegati (70 sui 116 previsti in pianta organica).

Nella suddetta inchiesta il procuratore dottor Staglianò non si limitava al sindaco. Inviava infatti avviso di garanzia per l'ipotesi del reato di abuso d'ufficio a tutti i consiglieri presenti alla seduta del 9 marzo 1995 nella quale era stato conferito l'incarico all'IRES.

Sindaco e consiglieri comunali venivano convocati, tutti insieme, nello stesso giorno, per le ore 9,30 del 30 gennaio 1996, a rispondere in ordine ai reati di cui agli articoli 112 e 323 del codice penale.

Nell'invito per la presentazione il procuratore scriveva: «per avere in concorso tra loro, quali membri del consiglio comunale, nella seduta del 9 marzo 1995 deliberato l'affidamento di un incarico di ricerca all'Istituto ricerche economiche e sociali (IRES), per uno studio sulla riorganizzazione degli uffici comunali, assolutamente superfluo e – scriveva ancora il procuratore con gravi errori di valutazione delle competenze – per di più relativo a problematiche che avrebbero potuto essere risolte (se mai esistenti) con l'intervento della USL di Crotona, prevedendo una spesa di 15 milioni+IVA, nonostante lo stato di dissesto nel quale versava il comune, in tal modo abusando dei propri uffici al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale per il predetto Istituto IRES».

In data 25 giugno 1996 il procuratore Staglianò chiedeva al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento «rilevato che non sussistono gli estremi del reato ipotizzato». Pur tuttavia non trascurava l'occasione di formulare, ancora una volta, valutazioni offensive nei confronti dell'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Ierardi definendo «i fatti per cui è processo emblematici di una pessima amministrazione e di un modo quanto mai censurabile di utilizzo delle risorse pubbliche».

In data 19 giugno 1996 il procuratore Staglianò, a seguito di esposto datato 10 novembre 1995, formulava al giudice per le indagini preliminari richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della dottoressa Elena Bertonelli e del professor Giovanni Ierardi, «imputati entrambi del delitto di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale per avere – scrive il procuratore – in concorso tra loro, in qualità la prima di assessore alla pubblica istruzione ed il secondo di sindaco di Petilia Policastro, abusato delle proprie funzioni, omettendo di provvedere alla più elementare manutenzione dei plessi scolastici, alcuni dei quali con cortili invasi da erbacce ed acquitrini, altri carenti di impianto elettrico, altri con cedimenti strutturali e tutti privi di disinfestazione, provocando le proteste di numerosi cittadini. Accaduto in Petilia Policastro nel dicembre 1995».

Considerato:

che queste varie vicende giudiziarie si sono concluse tutte con la piena assoluzione del professor Ierardi;

che le varie inchieste ed iniziative del dottor Staglianò hanno trovato sempre ampio risalto sulla stampa e sono state sfruttate dagli avversari politici del professor Ierardi;

che alcune delle iniziative del dottor Staglianò qui illustrate costituiscono inoltre indubbiamente – ad avviso dell'interpellante – ingerenza indebita e violazione dell'autonomia dell'ente locale;

che quanto sopra esposto ha di sicuro contribuito a creare nel paese un clima di inquietudine, paura e instabilità politico-amministrativa, tanto che va sicuramente ricercata in questo clima la spiegazione delle improvvise simultanee dimissioni di 11 consiglieri comunali in data 4 marzo 1996 (senza nemmeno la presentazione di una mozione motivata di sfiducia), che hanno provocato il traumatico anticipato scioglimento del consiglio comunale;

che quanto sopra evidenziato è di tale complessiva gravità da trovare difficilmente riscontri in altre parti del paese;

che – secondo quanto risulta all'interpellante – il procuratore dottor Staglianò, specie negli ultimi tempi, a causa di alcune altre sue iniziative, risulta essere assai discusso sia nella pubblica opinione che in ambienti della stessa magistratura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, data la gravità dei fatti, non ritenga doveroso disporre subito gli opportuni accertamenti e adottare le eventuali misure del caso a tutela di primari e inviolabili diritti del cittadino e della stessa autonomia dell'ente locale.

(2-00078)

FIGURELLI, SALVI, ELIA, DEL TURCO, PIERONI, LOMBARDI SATRIANI, OCCHIPINTI, BARRILE, CORRAO, SCIVOLETTO, PAGANO, LAURICELLA, RUSSO SPENA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per conoscere:

quali siano le determinazioni del Ministro in indirizzo sulla «via ispettiva alla promozione degli alunni respinti» o sulle «promozioni per ispezione salvifica» che l'ispettore della pubblica istruzione F. P. Magno ha costruito a Palermo, dal liceo Garibaldi al liceo Cannizzaro e in particolare quali valutazioni e atti abbia compiuto o intenda compiere il Ministro sulle relazioni del citato ispettore: sia quella relativa all'annullamento dello scrutinio finale dell'alunno Provenzano del liceo Garibaldi di Palermo, respinto all'unanimità, e alla successiva promozione del medesimo, sia quella relativa all'annullamento degli scrutini di altri alunni del liceo Cannizzaro di Palermo anch'essi respinti e tuttavia «da promuovere»;

quali iniziative di accertamento della verità, di ripristino della legalità, di tutela dei diritti di studenti e docenti e della libertà dell'insegnamento, contro ogni interferenza esterna e di tipo mafioso nello svolgimento della vita scolastica, siano state intraprese dal Ministero della pubblica istruzione e quali ulteriori azioni intenda ora il Ministro assumere di fronte alle denunce e alla «richiesta di intervento» che alcuni docenti del liceo classico Garibaldi di Palermo hanno rivolto al direttore generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e al coordinatore della segreteria tecnico-ispettiva del Ministero, denunce e richiesta di intervento delle quali – a causa della estrema gravità dei fatti esposti ed al fine di evitare qualsiasi strumentalizzazione degli stessi – si ritiene

necessario trascrivere di seguito nel testo integrale quelle iniziali del 3 agosto 1996:

«Noi sottoscritte, docenti del liceo classico «G. Garibaldi» di Palermo poniamo alla Loro cortese attenzione quanto segue: siamo state convocate per il giorno 31.07.96 alle ore 8,30 tramite telegramma del Preside Prof. Antonio Martorana quali componenti del Consiglio della classe I H «per un incontro presso la Presidenza con l'ispettore F. P. Magno» con il seguente ordine del giorno: «Accertamenti circa lo scrutinio finale dell'alunno Provenzano Antonino».

Tale convocazione è caduta nel periodo di congedo ordinario della quasi totalità delle sottoscritte ed ha comportato per molte di noi il rientro immediato con relative spese e per qualcuno la rinuncia alla partenza programmata.

Nel corso di tale riunione, la cui verbalizzazione era stata affidata dall'ispettore al Preside, noi scriventi siamo state fatte oggetto, da parte dell'ispettore, di una serie di rilievi di carattere vuoi formale, vuoi di merito in relazione all'attività didattica-educativa in genere, svolta da ciascuna di noi.

La riunione, che si è protratta fino alle ore 16.30 ininterrottamente e si è aggiornata al giorno successivo 1° agosto 1996, dalle ore 8.30 alle ore 15.40, con all'ordine del giorno: «lettura e approvazione del verbale della seduta precedente», fin dall'inizio è stata connotata da una pesante ambiguità, da toni fortemente intimidatori e minacciosi ed ha evidenziato, a nostro avviso, un *iter* procedurale assolutamente inusuale.

L'ambiguità si è manifestata nei seguenti termini: nessuna di noi è stata messa in condizione di conoscere l'oggetto delle contestazioni mosse al Consiglio di Classe all'interno del ricorso, nonostante le richieste delle sottoscritte in tal senso.

Non ci è stato letto il testo di una relazione ispettiva ma, come l'ispettore stesso ha dichiarato più volte, si era «solo all'inizio di un esame filologico di tutte le nostre carte teso a ridefinire il profilo professionale di ciascuno di noi dall'inizio della nostra carriera»: il tutto con le reiterate ripetizioni da parte dell'ispettore di frasi del genere: «Altro è trarre un bilancio quando la conflittualità permane, altro è tracciare il bilancio quando cessa la materia del contendere, perchè persistendo la materia del contendere, la relazione ispettiva diventa più consistente, mentre venendo a cadere la materia del contendere le carte vengono messe da parte». Inoltre l'ispettore ci diceva che era urgentissimo rifare lo scrutinio: «Vi suggerisco di riunirvi in seduta continuativa per rivedere l'itinerario dell'alunno Provenzano Antonino e di attivarvi nella ripetizione dello scrutinio perchè i genitori dell'alunno mi hanno personalmente segnalato la presenza di una condizione di fragilità emotiva; io stesso, lunedì 29 luglio 1996 ho incontrato in Presidenza per tutta la mattinata l'alunno ed ho avvertito nello stesso la presenza di un pesante disagio emotivo che mi pone problemi di carattere morale».

L'ispettore Magno ha altresì detto: «Tutti voi dovete attivarvi a ripetere lo scrutinio per un principio di autotutela dell'organo collegiale, il che comporta che esso possa attivarsi per la salvaguardia dell'interesse pubblico, quando emergono elementi che sembrano potere nuocere al pubblico interesse».

Omettendo altri passaggi particolarmente inquietanti, ci limitiamo a riferire che, alla domanda di un insegnante se non spettasse solo al Provveditore annullare le operazioni dello scrutinio di giugno, sulla base di una relazione ispettiva e di indicare al Preside Prof. Antonio Martorana la necessità di ripetere le operazioni di scrutinio, l'ispettore ribadiva dettando a verbale: «Ogni organo dello Stato ha un potere di autotutela, il che comporta che esso possa attivarsi per la salvaguardia dell'interesse pubblico quando emergono elementi che sembrano potere nuocere a questo pubblico interesse. Esaminando gli atti in pochi giorni emerge un *fumus boni iuris* per cui mi è sembrato opportuno dare il consiglio di cui sopra».

Anche il Preside Prof. Antonio Martorana, poco prima che l'ispettore bruscamente ci congedasse affermava «la necessità di un rifacimento dello scrutinio che non sia inteso come operazione di rappazzamento, ma come tentativo serio di ripercorrere, anche alla luce delle ragioni addotte dall'ispettore Prof. Magno, l'*iter* scolastico del predetto alunno per vedere se è possibile rimuovere la materia del contendere. Il Preside ha la convinzione che fintanto che tale materia non sarà rimossa, il Consiglio sarà in posizione di irregolarità. Pertanto egli declina ogni responsabilità per quanto riguarda le conseguenze lesive del pubblico interesse e nella fattispecie dell'alunno Provenzano Antonino, che tale situazione d'irregolarità comporta».

Questo è l'unico intervento da parte del Preside sul merito di uno scrutinio da lui stesso presieduto ed il cui esito ha condiviso, trattandosi di una non promozione decisa all'unanimità.

Dalla riunione è emerso inoltre, attraverso una dichiarazione del Preside che la famiglia dell'alunno Provenzano Antonino aveva preso visione dei nostri registri personali nella loro completezza e della maggior parte degli atti che ci riguardano. Alla domanda di un insegnante se la famiglia dell'alunno Provenzano Antonino non fosse solamente in possesso degli atti richiesti nella domanda protocollata secondo la legge sulla trasparenza, il Preside ha risposto: «No, sono stati messi a conoscenza di tutto», indicando l'ispettore Magno.

Di contro alle sottoscritte non è stato permesso di accedere durante la discussione, pur alla presenza dell'ispettore e del Preside, alla visione dei propri registri personali, consegnati regolarmente alla chiusura dello scrutinio di giugno.

Ed ancora, pur essendo state convocate il giorno 1° agosto 1996 per la «lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente» verbalizzata dal Preside stesso dietro incarico dell'ispettore e pur essendo stato letto tale verbale e da tutti i presenti corretto ed integrato siamo state bruscamente congedate dall'ispettore Magno alle ore 15.40 con la seguente dichiarazione: «Ho cambiato idea: non dovete nè approvare, nè firmare alcun verbale; chi convoca detta le regole, io vi ho convocati e posso cambiare le regole del gioco; dovete capire che siete indagati».

Questo è solo un esempio dei toni e dei modi con cui l'ispettore ha trattato con le sottoscritte nel corso delle due riunioni intimandoci spesso di tacere, di sederci, di uscire, eccetera, minacciando in vario modo, ad esempio, di sottoporre la correzione delle prove scritte assegnate da un insegnante all'esame di «un amico esperto».

I toni minacciosi, i modi pesanti, le contraddizioni, le intimidazioni, l'ambiguità dei contenuti e delle procedure ci hanno lasciate piene di interrogativi, profondamente mortificate nella nostra dignità professionale ed umana; tali interrogativi sono per alcuni versi inquietanti: cosa si voleva e si vuole esattamente da noi?

Non sembrava sufficiente che rifacessimo lo scrutinio senza ripetere le presunte eventuali irregolarità o vizi formali.

Si intuiva che si voleva che fosse cambiato il giudizio di merito sull'alunno e l'esito dello scrutinio, anche spingendoci ad autoannullare lo scrutinio di giugno ed il suo esito sotto la voce dell'autotutela, dell'interesse pubblico, cioè «delle condizioni emotive dell'alunno Provenzano Antonino» accertate dall'ispettore Magno che ci ha contestato tra l'altro «l'assenza di documenti che attestassero gli interventi integrativi individualizzati volti ad eliminare il negativismo dell'alunno Provenzano Antonino nei confronti dello studio e della scuola».

Ed ancora, si poteva ripetere uno scrutinio senza l'annullamento dello scrutinio precedente da parte dell'organo competente?

Ci poteva essere preclusa la possibilità di accedere agli atti in presenza del Preside e dell'ispettore?

Sono ravvisabili gli estremi dell'urgenza e della necessità per cui dovevamo e presumibilmente dovremo interrompere il nostro congedo ordinario avendoci l'ispettore Magno congedate dicendo: «vi potrò chiamare quando e come vorrò»?

Chiediamo alla signoria vostra un pronto intervento che porti chiarezza sulle modalità e procedure da seguire e ripristini un rispetto innanzitutto della dignità di qualsiasi operatore della scuola, poi delle regole e che ci restituisca la serenità necessaria per valutare ed operare al di fuori di condizionamenti, pressioni, intimidazioni e confusione operativa.;

quale altrettanto accertamento della verità, quale altrettanto ripristino della legalità, quale altrettanta tutela dei diritti degli studenti e dei docenti da ogni interferenza esterna e di tipo mafioso nello svolgimento della vita scolastica si siano effettuati da parte del Ministero o si intenda operare da parte del Ministro di fronte ad analogo intervento che il medesimo «ispettore» ha effettuato sul liceo scientifico Cannizzaro di Palermo al fine di imporre l'annullamento di alcuni scrutini e la promozione di qualche alunno già respinto, e, anche in questo caso, in forza dell'«altra legge» (la legge della raccomandazione) ed all'insegna di una «regola» denunciata in un esposto del 1° agosto 1996 indirizzato da docenti dal liceo Cannizzaro alla Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale: la «regola» che agli insegnanti imporrebbe, prima di dichiarare non promosso un alunno, di appurare che non si tratti del figlio di una persona «cui compete il titolo di Eccellenza»;

quali provvedimenti, a cominciare proprio da Palermo, dove pur l'iniziativa degli studenti, la didattica e la sperimentazione di tanti e tanti docenti hanno dato alla scuola un ruolo significativo nella lotta di liberazione dalla mafia, il Ministro intenda assumere affinché:

1) i meriti, le pari opportunità e i diritti di ogni studente vengano rigorosamente garantiti da ogni tentativo di introdurre discriminazioni, favoritismi e privilegi;

2) lo svolgimento della vita scolastica, l'esercizio e la valorizzazione dello stesso ruolo ispettivo siano in ogni momento informati alla certezza delle regole, dei diritti e dei doveri di ogni soggetto – lo studente, l'insegnante, il preside, l'ispettore – e mai piegati a interessi particolari, a prevaricazioni come quella del «Lei non sa chi sono io», alle imposizioni o alle soggezioni prodotte «dall'importanza di chiamarsi ...Provenzano»;

3) nessuno spazio sia concesso, o anche solo abbandonato a quanti ritengono che anche la scuola possa essere «cosa loro» e nella scuola tentino di far valere tale punto di vista;

se non si ritenga che la risposta alle questioni sollevate debba essere ricercata e data dalle autorità politico-amministrative che sovrintendono alla pubblica istruzione e non possa, invece, essere esclusivamente affidata alla «via giudiziaria», e cioè ai giudizi che le denunce sopracitate (e le querele di insegnanti contro gli insulti loro singolarmente rivolti dalla relazione dell'«ispettore») attendono dalla magistratura amministrativa e dalla magistratura penale.

(2-00079)

DEBENEDETTI, DUVA, VEGAS, MORANDO, MAZZUCA POGGIOLINI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Atteso:

che in data 23 luglio 1996 è stato emanato il decreto legislativo n. 415 di «Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi» a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

che la Borsa valori e gli altri mercati finanziari organizzati (MTS, *futures*, eccetera) si configureranno come società a scopo di lucro per la fornitura al pubblico, investitori ed emittenti, di un servizio di fondamentale importanza per il funzionamento dell'economia, quale la contrattazione di titoli mobiliari;

che l'ABI (Associazione bancaria italiana), ha assunto l'iniziativa della costituzione di una società *holding*, partecipata da una pluralità di banche, con lo scopo di acquisire il 51 per cento o comunque quote di controllo della costituenda «società mercato»,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se la partecipazione al capitale sociale della costituenda «società mercato» da parte di una *holding* non sia in contrasto con il comma 5 dell'articolo 56, titolo III, capo III, del citato decreto legislativo n. 415, che prevede che il 51 per cento del capitale sociale sia riservato agli «intermediari» anche esteri, e non quindi ad una *holding* partecipata dagli intermediari stessi;

se non sia opportuno evitare, nella società che presiederà alla gestione del mercato azionario, la formazione di una maggioranza basata su società *holding*, patti di sindacato e vincoli alla cessione di azioni, sistemi che sono oggetto di critiche viepiù generalizzate;

se non sia invece il caso di prevedere la partecipazione diretta da parte degli intermediari italiani ed esteri alla «società mercato», consentendo inoltre che siano rappresentati altri operatori economici, quali le società emittenti e gli investitori istituzionali;

se non sia il caso di porre negli statuti della costituenda società vincoli che impediscano l'assunzione del controllo da parte di un unico soggetto, la formazione di sindacati, ovvero di altre forme di patti aventi ad oggetto il «controllo» della «società mercato»;

se non sia opportuno prevedere che le azioni della costituenda società vengano acquistate in base ad un trasparente processo di asta ovvero di OPV;

se il Ministro in indirizzo non ritenga il caso di acquisire il parere formale dell'autorità antitrust e della Consob per gli aspetti di rispettiva competenza.

(2-00080)

Interrogazioni

PERUZZOTTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 ha rideterminato i compiti della Croce rossa italiana, demandando al Ministero della difesa l'emanazione di direttive per l'organizzazione dei servizi ausiliari delle Forze armate;

che il regio decreto n. 484 del 1936, e successive modificazioni, appare oggi manifestamente anacronistico nel determinare soprattutto lo stato di servizio del personale militare in attività, il suo avanzamento, le sue prerogative pensionistiche e previdenziali, pur attribuendo l'assoggettamento di detto personale al regolamento di disciplina e al codice penale militare (articolo 29) e riconoscendo allo stesso la qualifica di pubblico ufficiale (articolo 30);

che, pur in presenza delle citate problematiche di natura legislativa, il Corpo militare ha costituito l'elemento portante dell'assistenza sanitaria prestata dalla Croce rossa italiana nel corso degli interventi sostenuti in favore delle popolazioni colpite da calamità (solo negli anni più recenti in Piemonte nel 1994, in Valtellina nel 1987; in Abruzzo e basso Lazio nel 1984; in Campania e Basilicata nel 1980; in Friuli nel 1976; in Belice nel 1968), assolvendo anche all'estero a delicate missioni umanitarie e rappresentando in particolare l'Italia, con unanimi riconoscimenti, nel contingente ONU durante la guerra di Corea (1951-55) e in Congo (1960-64);

che, nell'ambito degli orientamenti programmatici volti all'istituzione di un nuovo modello di difesa, il Corpo militare e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana costituiscono già un valido esempio di come volontariato possa essere sinonimo di professionalità,

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga utile, nell'attuale fase di riorganizzazione anche strutturale delle Forze armate, concertare con l'attuale commissario

straordinario della Croce rossa italiana la devoluzione di strutture militari dismesse o da dismettere a detta associazione per l'assolvimento dei fini istituzionalmente rivolti all'ausilio dei servizi sanitari militari dello Stato;

se si intenda, anche a riconoscimento di prerogative oramai acquisite nel campo del diritto del lavoro e ad uniformità di trattamento con i militari delle Forze armate, promuovere l'istituzione del servizio permanente effettivo per i militari della Croce rossa italiana in servizio continuativo e adoperarsi comunque - pur nel rispetto delle prerogative di autonomia dell'associazione - per il superamento in sede giuridico-regolamentare di anacronistici o incongrui dettati normativi derivanti dal citato regio decreto n. 484 del 1936, in ossequio a quanto già disposto per i servizi ausiliari delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 di riordino dell'associazione.

(3-00245)

MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il Ministro della sanità, onorevole Bindi, rispondendo congiuntamente il giorno 18 settembre 1996 in Aula alle interrogazioni concernenti episodi di botulismo verificatisi in Italia, ha affermato quanto segue:

1) nel periodo compreso tra il 21 agosto 1996, data nella quale furono rilevate e segnalate all'Istituto superiore della sanità intossicazioni dovute al batterio botulinico, e il 2 settembre 1996, giorno nel quale l'Istituto superiore della sanità avrebbe, secondo il ministro Bindi, accertato con certezza la sussistenza di un caso di botulismo, il Ministero della sanità non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dall'Istituto superiore della sanità medesimo (si veda il resoconto sommario del 18 settembre 1996);

2) da recentissime informazioni in possesso del ministro Bindi risulterebbe che nella catena produttiva della ditta Giglio si sarebbe verificata un'interruzione di corrente tale da provocare la produzione di un lotto di mascarpone idoneo a determinare casi di intossicazione, ipotesi seccamente smentita dall'azienda in questione;

3) i casi di intossicazione da batterio botulinico sono stati registrati solo in Campania e Calabria, due regioni meridionali con situazioni climatiche e socio-sanitarie assai diverse da quelle del Nord del paese;

che appare evidentemente alquanto «strano» che un prodotto preparato negli stabilimenti siti a Reggio Emilia provochi la formazione di spore che poi si tramutano in tossine solo nelle confezioni distribuite nelle precedentemente elencate regioni meridionali;

considerato:

che le affermazioni del ministro Bindi, oltre a essere poco chiare, potrebbero avere effetti negativi per il mondo del lavoro in quanto attribuiscono, pur senza certezza, la responsabilità del fenomeno botulinico alle aziende produttrici mettendo a rischio la stabilità delle stesse e di quanti in esse lavorano;

che il diniego di responsabilità posto in essere dalla Giglio relativamente alle affermazioni del ministro Bindi appare di una qualche gravità poichè è facile prevedere eventuali conseguenze sul piano giudiziario per l'azienda o per il Ministro stesso,

gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio intenda intervenire affinchè sia fatta chiarezza sul comportamento e sulle affermazioni del Ministro della sanità del Governo che presiede riguardo a:

l'ipotetica interruzione di corrente avvenuta all'interno degli stabilimenti Giglio da una parte affermata con fermezza e dall'altra smentita con altrettanta forza;

i rapporti intercorsi tra il Ministero della sanità e l'Istituto superiore della sanità o, del caso, i motivi del mancato collegamento tra le due strutture nell'imminenza dei casi di botulismo segnalati, al fine di sapere se sono state attivate le funzioni di controllo e prevenzione di loro competenza e conoscere l'effettiva disponibilità di siero antibotulismo in possesso delle stesse;

quali e quanti controlli siano stati fatti a livello periferico nella distribuzione del prodotto incriminato in relazione al ritrovamento del batterio botulinico solo in due regioni italiane, Campania e Calabria.
(3-00246)

SCHIFANI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 4 settembre 1996 sono state rese note le motivazioni con le quali la Corte di cassazione ha annullato rinviandolo al tribunale del riesame di Milano il provvedimento con cui il tribunale della libertà aveva rigettato il ricorso presentato dai legali dell'avvocato Attilio Pacifico avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del loro assistito;

che l'avvocato Pacifico si trova in stato di detenzione dal 6 marzo 1996 in seguito alla contestazione del reato di corruzione in atti giudiziari per la causa «IMI-Rovelli» su richiesta della procura di Milano;

che la Corte di cassazione nel provvedimento anzidetto sottolinea che «il punto di forza dell'impianto accusatorio risulta incentrato nelle dichiarazioni degli eredi Rovelli, confortate dalla documentazione bancaria acquisita circa la dazione delle somme di danaro a Pacifico. Ma il collegamento tra dazione delle ingentissime somme e le vicende relative alla causa IMI-Rovelli appartiene, allo stato, all'area delle mere congetture»;

che la Corte di cassazione dispone che «i gravi indizi di colpevolezza emersi a carico di Pacifico devono essere nuovamente presi in considerazione poichè gli elementi indicati dai giudici del riesame sono l'espressione non di un contesto indiziario, ma di mere ipotesi non eccedenti l'ambito dei sospetti e delle congetture»;

che in data 18 settembre 1996 il tribunale della libertà di Milano, chiamato a riesaminare il «caso Pacifico», ha rinviato l'esame del ricorso presentato dall'indagato a causa del mancato arrivo da Roma del fascicolo relativo alla questione in oggetto;

che la notizia in argomento appare assolutamente grave in quanto ha come oggetto un bene fondamentale dei cittadini quale la libertà personale,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare in relazione ai fatti in oggetto;

in particolare, se il Ministro intenda accertare eventuali responsabilità per i fatti indicati a seguito dei quali è tenuto in stato di custodia cautelare un cittadino nei confronti del quale a detta della Suprema Corte gli indizi di reato si riducono a «mere congetture e sospetti» e per il quale il possibile recupero della libertà personale viene escluso da un ritardo nelle procedure di cancelleria, ritardo ingiustificabile ed estremamente grave se in gioco è la libertà dell'individuo.

(3-00247)

TOMASSINI, PIANETTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che le eloquenti immagini televisive hanno inequivocabilmente dimostrato, unite anche alle dichiarazioni dei testimoni, il grave atto lesivo delle libertà democratiche di tutti i cittadini e delle garanzie costituzionali di alcuni parlamentari; in particolare l'onorevole Maroni, percosso e contuso, oltre ad essere stato Ministro dell'interno, era fino a pochi mesi fa sottoposto a protezione e, quindi, sostanzialmente difeso dagli stessi pretoriani che ivi l'hanno brutalmente aggredito;

che ulteriore grave sconcerto hanno provocato le affermazioni del Ministro dell'interno che ha dichiarato pilatescamente la sua competenza, confermando di essere un Ministro non eletto dal suffragio popolare ma scelto solo per gli equilibri e le alchimie volute da oligarchie di potere,

si chiede di sapere se il Ministro di grazia e giustizia, ancora una volta sopraffatto dagli eventi come nel caso Priebke, non ritenga di esprimersi per i seguenti quesiti:

se fosse a conoscenza dei provvedimenti della magistratura di Verona;

se siano noti i gravissimi motivi per i quali si sia deciso di procedere con modalità sicuramente provocatorie ed intimidatorie;

quali siano i motivi che hanno fatto scegliere la data del 18 settembre 1996 per tali azioni;

quali siano le misure disciplinari ed ispettive che intende intraprendere;

quali disposizioni organizzative intenda emanare per il rispetto delle libertà e delle garanzie costituzionali dei parlamentari.

(3-00248)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la morte del quindicenne Nicola Saggiomo e l'intossicazione di numerose altre persone – per asserito botulismo – esigono l'urgente,

quanto approfondito, accertamento della verità dei fatti e delle responsabilità relative;

che, tuttavia, il drammatico episodio riferito (che ha già formato oggetto di interrogazioni e risposte del Governo) ha riproposto, in termini particolarmente gravi, un profilo – spesso trascurato – del problema concernente la diffusione di notizie, circa le indagini giudiziarie e amministrative in corso, ed il loro effetto pregiudizievole non già soltanto su singoli indagati, come accade di regola, ma sul nostro sistema economico;

che l'apolitica attribuzione di responsabilità ad un grande gruppo industriale, nel caso considerato, può pregiudicare, infatti, la produzione e la competitività non solo del gruppo medesimo, ma anche dell'intero sistema economico del nostro paese, con ricadute di rilevanti dimensioni sull'occupazione;

che – fermo restando il dovere indefettibile delle autorità preposte di indagare a fondo sull'episodio denunciato – si impone, tuttavia, la necessità di stabilire (*rectius*: ristabilire) un rigoroso dovere di riservatezza (e, talora, di segretezza), nel corso delle indagini, nonchè di predisporre una sorta di codice di comportamento (per autorità politiche, giudiziarie e amministrative) che imponga, in ogni caso, di riferire le informazioni (sia pure consentite) – sullo stato delle indagini – in maniera completa e, segnatamente, con la precisa indicazione dei risultati che siano già definitivamente acquisiti, tenendoli rigorosamente separati dai punti contestati dagli interessati o, comunque, ancora controversi;

che l'esigenza imprescindibile di accertare verità e responsabilità è perfettamente compatibile, infatti, con l'adozione delle cautele necessarie per non produrre danni (talora irreparabili) a qualsiasi indagato e, nel caso prospettato, al nostro sistema economico,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la verità del denunciato episodio di intossicazione, risultante dall'esito degli accertamenti svolti;

quale sia, in particolare, la posizione del Governo in ordine al problema prospettato in premessa, concernente l'apprestamento di cautele idonee ad evitare che, da informazioni (sia pure consentite) circa lo stato di indagini in corso, possano derivare danni agli indagati e, talora, al nostro sistema economico;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere.
(3-00249)

MARTELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che i Beni culturali, come tutta la pubblica amministrazione, sono dotati di idonei organi interni di disciplina;

che secondo quanto pubblicato da «Il Giornale» del 22 settembre 1996 i sovrintendenti, ovvero i massimi rappresentanti del Ministero in sede locale, si troverebbero a dirimere le vertenze del Dicastero non con gli organi competenti bensì con gli stati maggiori dei sindacati CGIL, CISL e UIL;

che secondo quanto riportato da «Il Giornale» alcuni giorni fa si sarebbe tenuta una riunione alla quale avrebbero partecipato «una decina di sovrintendenti, il sottosegretario Willer Bordon, due direttori generali e una trentina di sindacalisti»;

che l'onorevole Bordon, pur riconoscendo con imbarazzo come «impropria» detta riunione, avrebbe assicurato di essere dalla parte dei funzionari pur senza nascondere la necessità di «trovare un accordo»;

che altre riunioni di questo genere sono previste, secondo «Il Giornale», nei prossimi giorni;

che dopo i trasferimenti in massa di custodi dal Nord al Sud del paese imposti dalla «Triplice» e rimasti inattuati a causa della pubblica denuncia fatta da «Il Giornale» nello scorso mese di luglio, a cui lo scrivente aveva fatto seguire un'interrogazione parlamentare, a tutt'oggi senza risposta, i sindacati CGIL, CISL e UIL sembrerebbero «lanciati» alla conquista dei vertici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

che l'onorevole Veltroni, del tutto assente nella vicenda sopra esposta, ha svolto il ruolo di Ministro per i beni culturali e ambientali fino ad ora con proposte come l'introduzione di una apposita estrazione del lotto infrasettimanale per finanziare il restauro dei nostri monumenti (siamo l'unico paese al mondo che basa la propria economia sul lotto, le lotterie e il «gratta e vinci»),

l'interrogante chiede di sapere se si intenda chiarire se tutto quanto sopra esposto corrisponda a verità e, nel caso:

se possa essere consentita in modo così arbitrario e al di là di ogni regola vigente la predominanza dei sindacati della «Triplice» all'interno del Ministero per i beni culturali e ambientali;

quali siano e in che modo si esplichino i rapporti eventualmente intrattenuti dal ministro Veltroni con i sindacati CGIL, CISL e UIL e se questi siano pari per contenuto e modalità a quelli intrattenuti con gli altri sindacati non confederali;

se l'onorevole Veltroni intenda svolgere le sue funzioni di Ministro del Dicastero in questione nella loro completezza o, invece, intenda limitarsi a rappresentare l'ombra del pensiero e delle azioni dei sindacalisti della «Triplice»;

se, infine, corrisponda al vero che i sindacati CGIL, CISL e UIL rappresentano solo un quinto dei 26.000 dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali («Il Giornale» del 22 settembre 1996).

(3-00250)

MULAS, CAMPUS, MARTELLI, MANIS. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che a seguito delle recenti deliberazioni adottate dalla commissione europea a Bruxelles in materia di restrizione dell'*export* di formaggi il sussidio all'esportazione del pecorino romano è stato ridotto del 30 per cento ed il valore assoluto della restituzione per chilo si attesta oggi sulle 2.048 lire, con un calo di circa il 54 per cento in termini di valuta italiana rispetto al valore di un anno fa;

che il Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano aveva già espresso nel mese di luglio 1996 le proprie preoccupazioni alle autorità nazionali riguardo la crisi che tale normativa avrebbe introdotto sul mercato internazionale di questo prodotto;

che il pecorino romano è di gran lunga il formaggio italiano più esportato verso i paesi extraeuropei ed ha il suo principale sbocco di mercato nel Nordamerica (oltre 21.000 tonnellate nel 1995, pari al 60 per cento della produzione totale); nessun altro mercato di un formaggio a denominazione d'origine protetta (DOP) è tanto dipendente dalle restrizioni dell'Unione europea quanto quello del pecorino romano;

che se al pecorino romano fossero applicate integralmente le restrizioni previste il periodo di transizione si chiuderebbe con una perdita secca valutabile intorno al centinaio di miliardi di lire per l'intera industria di tale prodotto;

che il pecorino romano è prodotto nella misura dell'85 per cento in Sardegna, una regione profondamente disagiata, con un tasso di disoccupazione che raggiunge punte del 25 per cento; la base produttiva di questo formaggio è costituita da un tessuto di oltre 20.000 aziende pastorali, in gran parte a conduzione familiare, sparse su tutto il territorio regionale; inoltre molte aziende ovine dell'isola in questi anni hanno attuato investimenti ingenti per l'adeguamento alle direttive dell'Unione europea in materia di qualità e salubrità del latte ed ora si vedono costrette ad affrontare il mercato di un prodotto non quotato e non più remunerativo;

che occorre un reale riconoscimento della specificità del pecorino romano rispetto agli altri formaggi di latte vaccino prodotti in Europa, evitando interventi drastici ed accordi inopportuni che nel breve spazio di un giorno sottraggono decine di miliardi all'economia di un'intera regione, facendo piombare nello sconforto i produttori e i mercati nel caos,

si chiede di conoscere:

se, in ragione di quanto esposto, non si ritenga opportuno adottare un trattamento preferenziale per il pecorino romano nell'ambito delle politiche di adeguamento alle norme stabilite dall'accordo agricolo del GATT, che dovrebbe tradursi in primo luogo in una deroga rispetto all'obiettivo della riduzione quantitativa, affinché l'obiettivo della riduzione del 36 per cento della spesa complessiva a carico dell'Unione europea sia raggiunto senza ridimensionamenti forzosi;

se in particolare non si ritenga di dover tutelare il comparto lattiero-caseario della Sardegna rispetto alla concorrenza dei paesi forti del Nord Europa, i quali di fatto impongono strategie nella politica agricola dell'Unione europea a discapito di altri paesi le cui produzioni sono di uguale pregio qualitativo.

(3-00251)

RONCONI, MARTELLI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nel 1981 venne assunta la decisione di ammodernare le linee ferroviarie della Sardegna e di elettrificarle; la trazione infatti era assi-

curata da locomotori diesel che certo allora non avevano prestazioni comparabili con quelle dei locomotori elettrici;

che venne altresì deciso che l'elettrificazione doveva avere le caratteristiche di corrente alternata a 5.000 volt, mentre nel resto d'Italia, ma anche in tutta l'Europa con la sola eccezione della Francia, il voltaggio elettrico utilizzato per la rete ferroviaria era ed è di 3.000 volt a corrente continua;

che purtroppo dal 1981 ad oggi a fronte di un investimento di 252 miliardi in Sardegna sono stati elettrificati solo 35 chilometri;

che contemporaneamente alla decisione di elettrificare tutte le linee ferroviarie sarde l'ente Ferrovie dello Stato appaltava all'Ansaldo (gruppo IRI) 25 locomotori di tipo E/490.E/491 con le caratteristiche di trazione adeguate al progetto di elettrificazione delle linee sarde (corrente alternata a 5.000 volt);

che il costo sostenuto dall'ente Ferrovie dello Stato per l'acquisto dei 25 locomotori fu di 127 miliardi;

che purtroppo l'elettrificazione delle linee sarde non fu mai completata determinando l'assoluta inutilizzazione dei 25 locomotori che, nuovi di zecca, sono parcheggiati da 10 anni presso le stazioni di Foligno e di Civitavecchia;

che i numerosi anni di inutilizzazione hanno determinato danni irreparabili alle motrici che risultano ormai non più utilizzabili se non con spese elevatissime e non convenienti;

che questi locomotori inoltre non sono vendibili, per esempio, all'unico paese che utilizza una elettrificazione compatibile, la Francia, anche per la vetustà della tecnologia usata nella costruzione;

che nell'intesa del 10 settembre 1996 intercorsa tra il Ministero dei trasporti, i presidenti delle regioni meridionali e le Ferrovie dello Stato spa si è concordato sull'elettrificazione e sul raddoppio del tratto Decimomannu-San Gavino per un totale di 35 chilometri e una spesa di 200 miliardi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo macroscopico scandalo;

se siano state individuate precise responsabilità;

quale ruolo e quali documentazioni di tale affare siano rinvenibili in particolare tra i vertici dell'Ente ferrovie e l'IRI, allora presieduta dal professor Romano Prodi;

se si sia a conoscenza che c'è stato un interessamento prima della procura di Milano e poi di quella di Roma presso il pubblico ministero Castellucci;

a quale risultato abbiano portato le indagini;

quale sia l'intendimento del Ministro per l'eliminazione di questi inutilizzabili locomotori;

se il Governo ritenga esauriti i fondi per investimenti nella regione Sardegna, contraddicendo passati impegni che prevedevano la disponibilità non di soli 200 miliardi ma di circa 1.500 miliardi per il settore ferroviario.

(3-00252)

PIATTI, PILONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che gli articoli 24 e 25 della legge n. 142 del 1990 e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1996 prevedono che gli enti locali, per la gestione associata dei servizi pubblici, possono costituire consorzi e/o affidare la gestione di un proprio servizio pubblico all'azienda speciale di altro comune, previa intesa (accordo di diritto pubblico) fra i due enti locali, che sarà poi trasfusa in una convenzione;

che, come già segnalato in una precedente interrogazione (4-01520), alcune aziende private si oppongono a tali procedure, provocando conflitti amministrativi, confusione e instabilità per le decisioni che i comuni intendono assumere;

che anche recentemente il TAR della Lombardia, dopo un pronunciamento del Consiglio di Stato, ha emesso un'ordinanza che impone al sindaco di Paullo (Milano) di reintegrare un'azienda privata esclusa dalla convenzione, stipulata liberamente e consapevolmente dal consiglio comunale con l'azienda municipale del comune di Milano, poichè tale azienda privata si era opposta a tale procedura;

che l'ordinanza del TAR reintegra nel possesso degli impianti comunali per l'erogazione del gas metano tale azienda, creando notevoli disservizi al comune ed ai cittadini;

che ordinanze differenti emesse dagli organi per il controllo amministrativo producono sconcerto fra gli amministratori e sempre maggiori difficoltà nell'interpretazione delle norme legislative richiamate, gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia l'interpretazione corretta delle leggi richiamate da parte dei Ministri competenti;

se non sia necessaria un'integrazione dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di consentire chiaramente tali convenzioni fra enti locali con motivate ragioni di economicità.

(3-00253)

PERA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nell'intervista al senatore Francesco Cossiga pubblicata sul quotidiano «la Repubblica» di venerdì 13 settembre 1996 sono contenute gravissime affermazioni dello stesso sullo stato della giustizia in Italia;

che il presidente Cossiga afferma: «Oggi ... chi non è a favore dell'arresto preventivo senza limiti è mafioso, chi è per lo Stato di diritto è a favore della 'ndrangheta. E devi stare attento perchè viene fuori anche lo scemo che ti arresta davvero per quello strano reato: concorso esterno in associazione mafiosa»;

che per assurdo il presidente Cossiga arriva ad affermare che oggi subirebbero gravi pericoli per la loro libertà persone come Beccaria o Jefferson a causa delle loro idee e del loro impegno per la libertà;

che il presidente Cossiga sostiene che oggi la polizia e alcune procure minacciano lo stato di diritto;

che le parole estremamente gravi del presidente Cossiga assumono maggiore rilevanza proprio perchè pronunciate da uno dei più autorevoli esponenti della politica italiana, che ha ricoperto la maggiore carica pubblica della Repubblica assolvendo alla suprema funzione di garante della Costituzione;

che dalle parole del presidente Cossiga si deduce che lo stesso considera oggi in pericolo in Italia libertà fondamentali, quali la libertà personale e quella di manifestazione del pensiero;

considerato che un grido di allarme di tale rilievo, che segue di pochi giorni quello lanciato dal dottor De Rita, presidente del CNEL, si inserisce in un dibattito sullo stato della giustizia di eccezionale gravità,

si chiede al Presidente del Consiglio ed al Ministro in indirizzo di riferire alle Camere sull'attuale situazione della giustizia in Italia, alla luce delle considerazioni espresse dal senatore Francesco Cossiga.

(3-00254)

Interrogazioni con richiesta di risposte scritte

BONATESTA, VALENTINO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la parziale chiusura del ponte sulla strada provinciale Barbaranese crea enormi problemi alla popolazione di Barbarano Romano (Viterbo);

che oltre duecento cittadini hanno scritto al prefetto di Viterbo, al sindaco di Barbarano Romano e al Cotral per sollecitare una soluzione immediata;

che la pesantezza dei disagi ai quali devono sottostare studenti, lavoratori e utenti in genere del servizio Cotral, a causa della chiusura del ponte, sta diventando insostenibile;

che numerosi sono coloro che, giornalmente, sono costretti a fare uso del servizio pubblico per raggiungere a Vetralla (Viterbo) gli uffici della azienda USL;

che è passato circa un anno e mezzo da quando gli interroganti chiesero al presidente della provincia di Viterbo di adoperarsi per risolvere il problema della parziale chiusura del traffico sul ponte sulla strada provinciale Barbaranese,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per risolvere questa gravissima situazione;

se non si intenda aprire, inoltre, un tracciato alternativo del tratto della costruenda ferrovia Barbarano-Capranica, con transito consentito esclusivamente al traffico locale ed ai mezzi pubblici;

se non si intenda attivare anche un servizio di trasporto a mezzo navetta;

se le corse Cotral in partenza ed in arrivo al capolinea di Blera non possano terminare il servizio (ed iniziarlo) dal piazzale antistante la vecchia stazione di Barbarano, anche in considerazione del fatto che in quella zona del paese risiedono circa cento famiglie.

(4-01887)

AVOGADRO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il Ministero delle finanze, in esecuzione del disposto *ex* articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, si appresterebbe a dar corso al progetto di ristrutturazione dei propri uffici prevedente la soppressione della conservatoria dei registri immobiliari di Finale Ligure e la conseguente concentrazione di tutta l'attività presso l'ufficio unico del territorio di Savona, avente competenza per le materie ora gestite dall'ufficio tecnico erariale, dalle conservatorie e dal ramo demanio della *ex* intendenza di finanza;

che la conservatoria di Finale Ligure, avente competenza nella porzione di territorio da Andora a Finale Ligure, entroterra compreso, è la seconda dopo quella di Genova per importanza e per il numero di pratiche annualmente trattate (circa 11.000);

che la medesima è stata recentemente dotata di attrezzature informatiche atte ad accrescerne la funzionalità, con notevole dispendio di risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato;

che l'accentramento delle attività presso l'istituendo ufficio tecnico del territorio di Savona creerebbe notevoli disagi e disservizi per l'utenza, specie per quella proveniente dalle zone montane e dall'entroterra in genere, a ragione della criticità delle vie di comunicazione esistenti, soffocate dal traffico, inadeguate e attraversanti tutti i centri abitati della costa;

che la vicinanza con il capoluogo (circa 20 chilometri) non può essere invocata a supporto della ipotizzata operazione di unificazione, stanti le enormi difficoltà di spostamento correlate alla particolare configurazione geografica del territorio;

che il mantenimento della conservatoria di Finale Ligure, anche sotto il profilo giuridico, si appalesa perfettamente legittimo ed ineccepibile poichè il comma 6 dell'articolo 2 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992 prevede espressamente una deroga alla istituzione in ciascun capoluogo di provincia di uffici del territorio con competenza sull'intero territorio provinciale, nell'intento precipuo di migliorare la qualità del servizio offerto al contribuente;

richiamati i fini istituzionali della comunità montana stabiliti dal legislatore della legge n. 1102 del 1971 e ricordato che fra questi è compreso il compito di garantire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti ed i servizi necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda riconsiderare la decisione presa mantenendo la sede di Finale Ligure (se-

conda conservatoria dopo Genova) quale sezione staccata dell'istituendo ufficio del territorio di Savona.

(4-01888)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che il giornale «Cavalli e corse» ha pubblicato il giorno 14 settembre 1996 in prima pagina il titolo «Contro la Lega Nord» in un contesto che dovrebbe essere estraneo ad attività politica;

che il titolo veniva strumentalmente usato per indicare la calata dal Nord di un gruppo di cavalli partecipanti a una corsa in Italia,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda disporre al più presto la sospensione al giornale «Cavalli e corse», che dovrebbe occuparsi esclusivamente di ippica e non creare attacchi politici ad un preciso partito, del contributo pubblico erogato dall'UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine) ed erogare semmai il contributo previsto per i giornali politici vista la nuova linea del giornale.

(4-01889)

MAGNALBÒ. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che con deliberazione 12 luglio 1996 del Comitato interministeriale per la programmazione economica è stato stabilito il riparto di somme per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea;

che la delibera CIPE in oggetto comprende specificatamente, come priorità, gli interventi diretti al recupero ambientale (anche attraverso iniziative di bonifica delle aree dismesse) ed alla valorizzazione delle risorse naturali nelle aree protette e quelli finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita nei territori montani;

che al punto 4 la delibera indicata ha individuato nel 14 settembre la scadenza stabilita per la consegna al CIPE dei progetti di investimento redatti dalle competenti amministrazioni centrali o regionali, coordinati con le relative schede dal Ministero dell'ambiente, Servizio conservazione della natura;

che in data 12 agosto 1996 il Ministero dell'ambiente, con protocollo n. SCN/ST/96/10679, trasmettendo agli Enti parco nazionali la delibera sopracitata, ha comunicato la necessità del deposito di progetti finanziabili nell'ambito delle aree protette interessate, da effettuarsi entro il 2 settembre 1996;

che il Ministero ha, inoltre, invitato i suddetti Enti a restituire la scheda via fax con l'indicazione sintetica degli interventi selezionati entro il 26 agosto 1996;

che tali progetti e la relativa documentazione costituiscono un grande impegno riguardo alla qualità e quantità degli atti e documenti necessari;

che a ben vedere – tenuto conto che la nota del Ministero è pervenuta agli Enti parco subito dopo il ferragosto 1996, e cioè a non più

di otto giorni dal termine assegnato – in tale lasso di tempo qualsiasi soggetto, che già non avesse pronta tale documentazione, si sarebbe trovato nella concreta impossibilità di apprestarla e presentarla;

che sia le comunanze agrarie che i privati interessati si sono trovati in tale condizione, meno l'Ente Parco dei Sibillini,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s'intenda adottare in ordine alla vicenda narrata, anche al fine di consentire alle comunanze agrarie ed ai privati rimasti esclusi una sanatoria per la presentazione dei progetti completi.

(4-01890)

SCOPELLITI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Ascoli Piceno guidata dal sindaco Roberto Allevi è stata eletta nel corso della consultazione amministrativa dell'aprile-maggio 1995;

che appena sei mesi dopo il suo insediamento l'amministrazione comunale esprimeva parere favorevole al trasferimento del segretario comunale in carica dottor Antonio Amato;

che detto parere favorevole faceva seguito alla manifestazione di due pareri negativi nei confronti di due delibere adottate dalla giunta municipale e riguardanti il pagamento delle spese sostenute dal sindaco e dall'assessore alla cultura per un viaggio in Cina e l'assunzione a tempo determinato di un funzionario esterno all'amministrazione che ricoprì l'incarico di comandante del corpo dei vigili urbani, invece di avviare con urgenza le regolari procedure concorsuali;

che il segretario comunale Amato a seguito della evidente manifestazione di sfiducia ha lasciato il comune di Ascoli lo scorso novembre, sostituito dal dottor Alfonso De Meo;

che il dottor De Meo ha espresso due pareri negativi di legittimità su due provvedimenti della giunta comunale relativi alla nomina del coordinatore per la redazione del nuovo Piano regolatore generale della città ed alla stipula della convenzione con il nuovo consulente artistico del teatro;

che in seguito a questi fatti il segretario della locale sezione del Partito della Rifondazione comunista pubblicamente sulla stampa («Il Messaggero» dell'8 settembre 1996) ha chiesto il trasferimento dello stesso segretario per incompatibilità ambientale;

che il 9 settembre 1996 un ordine del giorno dei partiti del Polo per le libertà presenti in consiglio comunale ad Ascoli Piceno in cui si riconfermava la piena fiducia nell'operato del dottor De Meo è stato respinto dalla maggioranza composta da PDS, PRC, Verdi, PPI e «Democratici»,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario l'invio di una ispezione ministeriale:

che verifichi le condizioni in cui sono costretti ad operare i segretari comunali destinati al comune di Ascoli Piceno e se gli stessi siano sottoposti ad ingerenze o pressioni da parte degli amministratori;

che approfondisca la regolarità degli atti amministrativi posti in essere dalla giunta municipale.

(4-01891)

D'ALÌ. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che in data 29 giugno 1984 (primo lotto) ed in data 28 luglio 1988 (secondo lotto) venivano appaltati dal Consorzio ASI di Trapani alla società SAILEM i lavori di costruzione della banchina del Canale di Mezzo nel porto di Trapani;

che in data 2 novembre 1989 il Ministro dell'ambiente ha autorizzato la società SAILEM alla discarica di 230.000 metri cubi di materiale di risulta dal dragaggio demandando con nota del 24 luglio 1990 alla capitaneria di porto di Trapani l'individuazione della zona di mare ove effettuare la discarica stessa;

che, al termine di una defatigante corrispondenza sulla individuazione delle zone di mare più prossime, sulla inadempienza operativa, sulla facoltà di sospendere i lavori e sul rinnovo dei certificati di sicurezza dei mezzi (draghe e bettoline nel frattempo scaduti) intercorsa tra SAILEM spa, Consorzio ASI e capitaneria di porto di Trapani, i lavori di dragaggio e discarica avrebbero dovuto avere inizio il 12 settembre 1994, per la durata di dodici mesi, con le indicazioni contenute nell'ordinanza n. 41 del 30 agosto 1994 della predetta capitaneria di porto;

che soltanto in data 12 gennaio 1994 la predetta società SAILEM comunicò che con decorrenza 20 aprile 1994 avrebbe dato inizio al completamento dei lavori di dragaggio (peraltro già appaltati fin dal 29 giugno 1984 – primo lotto – e dal 28 luglio 1988 – secondo lotto –);

che in data 28 maggio 1994 il Ministero dell'ambiente rappresentò l'opportunità di rinviare le operazioni di discarica al termine della stagione balneare ed in data 23 gennaio 1995, inspiegabilmente ed evitando di rispondere ad ogni sollecito della locale autorità marittima, la draga operante nel porto di Trapani è andata via ed a tutt'oggi non è ancora rientrata;

che sia la prefettura di Trapani che l'autorità marittima non sono riuscite ad ottenere la ripresa dei lavori e quest'ultima addirittura – secondo quanto risulta all'interrogante – ha denunciato la SAILEM spa per violazione dell'articolo 650 del codice penale;

considerato:

che l'opera in oggetto è di estrema rilevanza per la sistemazione e l'utilizzazione del porto di Trapani nella zona sud-est dello stesso e la sua definizione ne aumenterebbe le già notevoli potenzialità;

che la vicenda costituisce un ennesimo clamoroso esempio di come e con quali tempi vengano gestite nel nostro paese le opere pubbliche,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro dei lavori pubblici intenda assumere per far sì che venga portata a termine nel tempo più breve possibile la realizzazione e la definizione delle

banchine del Canale di Mezzo nel porto di Trapani, opera ormai essenziale ad un più razionale ed efficace utilizzo del porto stesso.
(4-01892)

PROVERA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che ogni anno un gran numero di genitori deve spendere somme considerevoli per l'acquisto di libri scolastici;

che anche quest'anno si è riproposta la stessa situazione ed è stato calcolato in lire 500.000 circa l'esborso medio necessario;

che la frequenza scolastica e quindi la cultura sono un diritto-dovere di ciascun cittadino;

che è stata suggerita una forma di credito agevolato per far fronte a questa spesa che, per alcune famiglie, risulta particolarmente gravosa;

che le agevolazioni bancarie non cancellano il debito da affrontare per l'acquisto dei libri,

si chiede di sapere:

se non sia meglio rimuovere la cause di tale aumento dei costi ovvero le continue nuove edizioni, con conseguente aumento di prezzo, di testi in cui le modifiche sono marginali e spesso create ad arte per impedire il riutilizzo dello stesso testo nell'arco di due o tre anni; queste continue nuove edizioni impediscono di fatto il mercato dell'usato che facilita gli studenti meno abbienti e sembrano particolarmente inutili per i testi classici o quelli in cui la parte rinnovata si riferisce ad esercizi;

se non si debbano incentivare le case editrici affinché le stesse si attengano a criteri di serietà nel lancio di nuove edizioni ed utilizzino inserti di aggiornamento come già avviene per le enciclopedie.

(4-01893)

GRECO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'operatività della legge n. 67 del 1988 sulle agevolazioni finanziarie per le attività commerciali, turistiche e dei servizi operanti nel Mezzogiorno risulta ormai sospesa da tempo;

che tali agevolazioni, peraltro, sono state molto esigue in rapporto alle richieste;

che numerose aziende, dopo avere ultimato gli investimenti, non hanno ricevuto il contributo previsto; sono state costrette a ricorrere all'indebitamento bancario e a rimborsare finanziamenti ottenuti senza le agevolazioni sugli interessi;

che il venir meno dei sostegni dovuti è stato per molte imprese causa di dissesto ed ha contribuito alla diffusione nel Mezzogiorno del fenomeno dell'usura;

che fortunatamente l'anno scorso sono intervenuti a favore del settore tre provvedimenti legislativi specifici: la legge n. 341, con la quale è stato stabilito lo stanziamento di 250 miliardi, destinati alla realizzazione di interventi in favore delle imprese commerciali operanti

nelle aree depresse; la legge n. 549, che ha stanziato altri 250 miliardi nell'ambito dei progetti strategici previsti dalla legge n. 488 del 1992, che dovranno essere destinati dal CIPE alla realizzazione di interventi in favore del commercio, del turismo e nei settori del quadro comunitario di sostegno 1994-1999; infine, la legge n. 550 del 1995 che ha stabilito gli importi di finanziamenti ed agevolazioni previsti da precedenti leggi (compresa la legge n. 67 del 1988), destinati al credito agevolato al commercio, ai contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, agli interventi in materia di distribuzione commerciale, eccetera;

che, tuttavia, nessuna di queste leggi è a tutt'oggi operante poichè, oltre alla confusione derivante dalla manovra della legge finanziaria 1996, fatta salva la delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata il 28 agosto 1996 e riguardante le agevolazioni previste dalla legge n. 341 del 1995, manca ogni altra necessaria direttiva CIPE e disposizione ministeriale, come il decreto che fissi i termini per la presentazione delle domande e le modalità applicative;

che tanta inerzia e ritardo contribuiscono ad aggravare la già grave situazione delle imprese commerciali-turistiche del Mezzogiorno,

si chiede di sapere se il Governo intenda intervenire con tempestività per attivare ogni misura urgente in materia di sostegno al commercio e, in particolare, per rendere operativa la politica di incentivi ed agevolazioni previsti dalla legislazione del settore.

(4-01894)

VERALDI. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. – Premesso:

che il Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 agosto 1996 ha elevato la dotazione finanziaria della legge n. 488 del 1992 da 4.000 miliardi a 6.500 miliardi per nuovi investimenti nel Mezzogiorno, nei quali sono comprese nuove iniziative nei settori dell'industria e della ricerca;

che l'Italgas (gruppo ENI) aveva chiesto al Ministro dell'industria, a norma della legge n. 64 del 1986, un finanziamento di 14 miliardi per la costruzione, a Catanzaro (rione Campagnella), di un centro di ricerca tecnologica sugli impieghi del metano e sul trattamento delle acque;

che tale centro avrebbe avuto come ambito di intervento l'intero Mezzogiorno esistendo ad Asti l'unica sede di ricerca dell'Italgas;

che il progetto non fu finanziato dal CIPE perchè i fondi previsti dalla legge n. 64 si erano esauriti;

che ora, ai sensi della legge n. 488, la richiesta di finanziamento del centro può essere accolta essendo rimaste valide le motivazioni che ne suggerirono l'istituzione, poichè la ricerca sugli impieghi del metano e sul trattamento delle acque assumerà sempre di più valenza strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno e per la salvaguardia dell'ambiente;

che la Calabria, ricca di metano e di acque, è la sede naturale di siffatta ricerca,

si chiede di conoscere se non si intenda presentare il relativo progetto al CIPE per la sua rapida approvazione.

(4-01895)

CARCARINO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che l'articolo 22, «Norme transitorie», del piano territoriale paesistico dei comuni vesuviani della provincia di Napoli, approvato con decreto ministeriale 14 dicembre 1995 ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, consente «...in tutte le zone del presente piano, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole zone di cui alla presente normativa, il completamento delle opere pubbliche già iniziate e sospese, ovvero in corso, e comunque in avanzato stato di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente piano...»;

che in molti comuni della Campania vi sono importanti opere pubbliche iniziate e sospese per la mancata approvazione dei piani paesistici da parte della regione Campania nei tempi previsti dalla citata legge 8 agosto 1985, n. 431,

si chiede di sapere se le amministrazioni locali, ai sensi del citato articolo 22, «Norme transitorie», possano riprendere i lavori sospesi perchè all'epoca in contrasto con l'articolo 1-*quinquies* della legge n. 431 del 1985, senza ulteriori formalità e provvedimenti autorizzativi ovvero la necessità, per la riapertura dei cantieri sospesi, dell'attivazione della procedura autorizzativa *ex* articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(4-01896)

VERALDI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Per sapere:

se risponda a verità che la zona di Staletti-Scillacium, sede della seconda città-fortezza di tal nome esistita fra Tardoantico e primo Medioevo e sede altresì dei monasteri fondati nel VI secolo da Cassiodoro, primo centro vitale d'una cultura europea e mediterranea, non sarà più oggetto di studi e interventi da parte della soprintendenza archeologica della Calabria;

se, in caso affermativo, non si ritenga che saremmo di fronte ad uno dei maggiori disastri per la storia dell'*habitat* mediterraneo, tale da imporre una immediata riconsiderazione delle iniziative volte a riportare alla luce una delle più importanti testimonianze della presenza romana e medioevale nella regione.

(4-01897)

ROBOL. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Per conoscere:

i motivi per i quali la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti – finora non abbia dato esecuzione alla sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di

Trento – del 25 settembre 1994, diventata esecutiva il 28 dicembre 1994, con la quale il Ministero del tesoro è stato condannato al pagamento in favore di Alvaro Modena ed altri 36 cittadini di Trento delle somme da essi versate per contributi previdenziali non dovuti, con rivalutazione monetaria ed interessi;

se non si ritenga di impartire immediate disposizioni per il pagamento delle somme cui i suddetti hanno diritto, con la contestuale apertura di un procedimento disciplinare a carico del funzionario responsabile che, con la sua inerzia nel dare esecuzione ad un provvedimento giurisdizionale, sta provocando danni non solo agli aventi diritto ma anche all'erario, a causa del progressivo accrescersi del credito di costoro per interessi legali e svalutazione monetaria.

(4-01898)

PERA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che i maggiori quotidiani nazionali in data 19 settembre 1996 hanno riportato la notizia delle gravissime dichiarazioni fatte, in occasione della Festa dell'amicizia a Scandiano, dall'ex Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita;

che secondo quanto riportato dagli organi di stampa l'onorevole De Mita avrebbe dichiarato che la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali da lui presieduta si sarebbe dovuta occupare del problema della separazione delle carriere dei magistrati e che la mattina in cui si sarebbe dovuto approvare l'ordine del giorno avente ad oggetto tale delicatissimo tema arrivò «un fax di diffida, da parte dei sostituti procuratori di Milano, che ci invitavano esplicitamente a non prendere decisioni»;

che il fatto indicato dall'onorevole De Mita ha contenuto estremamente grave, soprattutto in considerazione dell'attuale dibattito sullo stato della giustizia in Italia;

che le affermazioni anzidette contribuiscono ad alimentare il clima di estremo disagio istituzionale e che, se confermato, l'episodio costituirebbe una gravissima forma di intimidazione al Parlamento, lesiva delle sue prerogative,

si chiede di conoscere:

se il fatto corrisponda a verità e quali misure il Governo intenda assumere, ove esso fosse accertato, in relazione alla gravissima interferenza di rappresentanti del potere giudiziario nei confronti del potere legislativo, anche al fine di evitare che si ripetano episodi analoghi in futuro;

se il Ministro di grazia e giustizia, ove l'episodio fosse accertato, intenda avviare l'azione disciplinare nei confronti degli autori della suddetta gravissima iniziativa che viola il principio della separazione dei poteri, principio fondamentale ed irrinunciabile dello Stato di diritto, nonchè i doveri deontologici del magistrato, integrando in ipotesi anche elementi di reato.

(4-01899)

SCOPELLITI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che i giornali, in data 20 settembre 1996, hanno riportato ampi stralci delle intercettazioni telefoniche riguardanti il «caso Necci»; fra le altre sono state pubblicate anche conversazioni di carattere estremamente privato;

che la libertà e la segretezza delle comunicazioni, sancite dall'articolo 15 della Costituzione, appartengono ai diritti fondamentali del cittadino, diritti che la Costituzione definisce inviolabili;

che tali diritti possono, secondo il dettato dell'articolo 15 della Costituzione, essere limitati solo in casi estremamente gravi, e cioè a causa di importanti esigenze di sicurezza sociale;

che particolarmente grave appare la lesione alla riservatezza e alla libertà personale derivante dalla divulgazione e dalla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche; se il diritto di cronaca e la libertà di informazione legittimano, infatti, la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni che direttamente costituiscono prova del reato, non può considerarsi legittima la divulgazione di notizie strettamente personali ed assolutamente irrilevanti riguardo al contesto delle indagini;

che ancora una volta ci si trova dinanzi alla divulgazione di atti di indagini che dovrebbero rimanere segreti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di tutelare il diritto alla riservatezza, che è uno fra i fondamentali diritti garantiti dalla nostra Carta costituzionale;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo valuti opportuno prendere nei confronti di una nuova e grave violazione del segreto istruttorio.

(4-01900)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella regione Friuli-Venezia Giulia la Lega Nord sta distribuendo una cartolina prestampata, indirizzata al Presidente della Repubblica, in cui, sostenendo che il Governo italiano con il decreto-legge n. 412 del 1996 assegna un contributo giornaliero agli «zingari-Rom» di lire 35.000, si avanza la richiesta di considerare «zingaro-Rom» ogni cittadino firmatario di tale cartolina;

che nella stessa regione, da più di quattro anni, esistono due campi profughi di cittadini della ex Jugoslavia che per concentrazione sono i più grandi d'Italia e per la scelta di ammassamento all'interno di caserme dismesse sono un esempio drammaticamente negativo di incapacità all'accoglienza;

che la gravità della scelta di un tale tipo di accoglienza ha creato notevoli problemi di convivenza con le comunità locali a cui si sono nel tempo aggiunte, strumentalmente, false notizie sull'assegnazione personale del contributo giornaliero al singolo profugo;

che la situazione di detti campi di accoglienza – che difficilmente possono essere garanzia dei diritti legati allo *status* di profugo, così come previsto dalla legge n. 390 del 1992 – peraltro è stata più volte

oggetto di interrogazioni parlamentari che hanno evidenziato una gestione del tutto discutibile;

che detta cartolina sostanzialmente si basa su una falsità evidente: infatti il decreto-legge n. 412 del 1996, «Interventi urgenti in materia sociale e umanitaria», riguarda la continuità di finanziamento della legge n. 390 del 1992 – introducendo l'auspicata possibilità di coinvolgimento degli enti locali per progetti di piccola accoglienza – e quindi riguarda gli interventi straordinari per i profughi della ex Jugoslavia, fra cui sicuramente ci possono essere delle persone appartenenti al popolo Rom, ma presenti sul nostro territorio con lo *status* riconosciuto di profugo,

si chiede di sapere:

per quale ragione la prefettura di Udine (soggetto istituzionale che gestisce tale legge) non sia prontamente intervenuta con una nota di chiarimento per evitare che si crei un clima di tensione; l'iniziativa della Lega Nord, infatti, attecchisce facilmente e favorisce un ulteriore imbarbarimento sociale in comunità che, anche per tali comportamenti e assenze, ormai vivono l'arrivo del migrante (profugo-rifugiato-extracomunitario) unicamente come problema di ordine pubblico;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivare prontamente una campagna di informazione che chiarisca i contenuti legislativi;

quali azioni intenda attuare per arginare una situazione che ha già i connotati dell'istigazione alla «caccia» allo zingaro, ma in generale al migrante extracomunitario.

(4-01901)

TABLADINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che da notizie di stampa apparse sui principali quotidiani si apprende che la società Nomisma, legata al Presidente del Consiglio Romano Prodi, avrebbe fruito di imprecisati finanziamenti varianti fra un miliardo e seicento milioni e tre miliardi e ottocento milioni, data la rilevante differenza fra le due cifre citate, si chiede di sapere, con autorevole dichiarazione del Ministro di grazia e giustizia, a quali delle due si debba fare riferimento in quanto solo la seconda (tre miliardi e ottocento milioni) appare appena congrua e consona per una società legata ad una così alta carica dello Stato.

(4-01902)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che negli uffici centrali e periferici dell'amministrazione in indirizzo sarebbero stati inseriti numerosi agenti di pubblica sicurezza i quali, anche se ufficialmente risulterebbero in forza alle questure e alle direzioni di appartenenza, visto che da queste riceverebbero gli emolumenti ed i permessi di congedo, sarebbero di fatto utilizzati come impiegati civili, svolgendo mansioni di vario livello per le quali, in molti casi, non sarebbero nemmeno in possesso delle necessarie qualifiche e requisiti;

che il personale di polizia, già così «felicitemente» collocato, godrebbe per di più di un trattamento economico privilegiato rispetto a tut-

ti quegli impiegati che svolgono le stesse mansioni a seguito di assunzione avvenuta in virtù di regolare concorso pubblico;

che, dato che questa situazione sembrerebbe sussistere da anni, ci si chiede se tutto ciò non giovi a qualcuno: forse alle questure e alle direzioni dei commissariati che, pur lamentando carenze di organici nei ruoli della polizia, concedono con grande facilità le «preziose» unità di cui dispongono per qualche trattamento di favore in più, o forse agli stessi dirigenti dell'amministrazione dell'interno, che si guardano bene dal bandire pubblici concorsi per impiegati civili, i soli che avrebbero diritto a svolgere mansioni impiegatizie, potendo invece disporre, con una semplice e «amichevole» richiesta verbale, di cui non resta traccia alcuna, di tutto il personale di rinforzo di cui hanno bisogno,

l'interrogante chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo la situazione descritta non appaia una palese e reiterata violazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, in base alla quale gli appartenenti alla polizia di Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti ai servizi di istituto;

se sia mai possibile che il Ministro dell'interno, il capo della polizia, i questori e la Direzione generale del personale del Ministero dell'interno siano all'oscuro di tale scandalosa situazione;

se risponda al vero che essa è stata fatta oggetto di denuncia alla procura della Repubblica di Roma presso il tribunale, alla procura generale della Corte dei conti, al procuratore regionale della Corte dei conti dottor Paolo Maddalena, nonchè al Presidente della Repubblica;

se risponda al vero che circa 15.000 agenti di pubblica sicurezza beneficiano di questa situazione;

se tali circostanze possano configurare ipotesi di reato e, in tal caso, se non si ritenga necessario accertare le relative responsabilità al fine di risanare finalmente una situazione che, se rispondente al vero, viola la legge, discrimina i lavoratori ed offende la generalità dei cittadini, i quali hanno il diritto di attendersi che le forze di polizia, retribuite con pubblico denaro, tornino a svolgere i compiti loro propri, lasciando tutti quei posti che illegittimamente occupano ai tanti disoccupati di questo paese, ridotto alle attuali disastrose condizioni anche da questo genere di abusi, tanto più odiosi quando avvengono in quelle istituzioni che dovrebbero essere le roccaforti della legalità e della tutela di ciascuno di noi.

(4-01903)

LAURO, SCOPELLITI, CENTARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che un articolo di stampa recita testualmente: «L'opinione pubblica, stanca della telenovela "giustizia", ma ancora fiduciosa in un repulisti della vita pubblica italiana e quindi favorevole ad un rilancio dell'azione giudiziaria, chiede ai Ministri interpellati di conoscere se ritengano giusto che le condizioni essenziali siano:

che l'apparato giudiziario arrivi alle manette solo quando è sicuro del fatto suo, cioè sia già in possesso di tali elementi da

giustificare, anzi da rendere inevitabile, il processo, che dovrebbe seguire a distanza di pochi giorni o di poche settimane;

che prima di quel momento il nome dell'indagato, finchè è soltanto indagato, non venga dato in pasto al pubblico con la notizia dell'avviso di garanzia, purtroppo regolarmente interpretato dal cosiddetto uomo della strada come un giudizio di colpevolezza;

che, oltre all'assegnazione di un parsimonioso limite di tempo alle istruttorie, per tutta la loro durata siano esclusi dai mezzi di comunicazione di massa, stampa e televisioni, le foto, le interviste, le esternazioni e possibilmente anche i nomi dei procuratori e pubblici ministeri che gestiscono questi casi;

che esista l'obbligatorietà dell'azione penale nei confronti di chi divulga notizie coperte da segreto istruttorio»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si ritengano giuste le suddette delucidazioni richieste da tanti cittadini comuni ed in tal caso quali iniziative si intenda adottare per far sì che la giustizia in genere (compresa quella civile) funzioni a livello degli altri paesi europei;

se mai fino ad oggi siano stati colpiti, e con quali sanzioni disciplinari, quegli uffici che hanno permesso l'uscita di documenti processuali in tranquilla violazione del segreto istruttorio;

quante indagini siano state aperte per accertare la responsabilità delle divulgazioni illecite e quanti processi siano stati celebrati per sanzionarle;

se si intenda bloccare l'esibizionismo di certe toghe che cercano nella loro attività professionale nient'altro che pubblicità piegando la giustizia ai loro meri fini personali.

(4-01904)

GUALTIERI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Considerato:

che i mezzi di informazione nell'adempimento del loro dovere professionale continuano giornalmente a pubblicare notizie, indiscrezioni, brani di intercettazione, contenuti di verbali, tutti relativi alla clamorosa inchiesta in corso a La Spezia;

che tali elementi non possono provenire che dagli organi inquirenti;

che il flusso di informazioni parziali di tale provenienza può recare pregiudizio allo stesso sviluppo obiettivo dell'inchiesta penale;

che così si introduce anche una forma di disinformazione dell'opinione pubblica, che ha diritto di essere informata in modo completo e imparziale, e che tutto questo può avere rilevante influenza distorsiva sulla qualità e la quantità degli interessi economici pubblici e privati, sulle attese di sviluppo legate agli investimenti delle Ferrovie dello Stato e persino sulle dinamiche politiche,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo su una prassi ormai diffusa che ha il risultato di anticipare nel giudizio dell'opinione pubblica, provocato dal flusso di informazioni parziali, gli esiti delle vicende penali che dovrebbero essere frutto esclusivo del rito processuale;

se non intenda richiamare gli organi inquirenti, o direttamente o attraverso il Consiglio superiore della magistratura, all'obbligo di riservatezza imposto non solo da esigenze generali ma anche da specifiche norme processuali;

quali passi intenda compiere presso il Consiglio superiore della magistratura per implementare l'orientamento in materia di riservatezza da esso già espresso, anche su sollecitazione del Presidente della Repubblica.

(4-01905)

CORTIANA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che sui treni «Pendolino» vengono offerti gratuitamente ai passeggeri diversi quotidiani a diffusione nazionale;

che tra i quotidiani offerti non è disponibile la testata «Il Manifesto»,

si chiede di sapere:

con quale criterio le Ferrovie dello Stato abbiano stipulato accordi con alcuni quotidiani escludendone altri;

quali siano i costi degli accordi, da quando siano entrati in vigore, per quanto tempo se ne preveda la durata e quante siano le copie dei diversi quotidiani acquistate mensilmente dalle Ferrovie dello Stato.

(4-01906)

CORTIANA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che sui treni «Pendolino» viene offerto gratuitamente ai passeggeri di prima classe il mensile «Tempo economico», con sede a Milano in via De Amicis 59, diretto da Claudio Benedetti;

che all'interno della rivista si può leggere che il giornale «viene distribuito in abbonamento postale e diffuso mensilmente con tirature suppletive sugli ETR delle Ferrovie dello Stato (prima classe) sulle principali linee della rete nazionale»;

che il costo di una singola copia è di lire 10.000, mentre quello dell'abbonamento annuale è di lire 90.000,

si chiede di sapere:

con quale criterio le Ferrovie dello Stato abbiano stipulato un accordo con la rivista «Tempo economico», la cui diffusione avviene esclusivamente per abbonamento postale, contribuendo così a sottrarla alla «clandestinità»;

quali siano i costi dell'accordo, da quando sia entrato in vigore, per quanto tempo se ne preveda la durata e quante siano le copie acquistate mensilmente dalle Ferrovie dello Stato.

(4-01907)

DENTAMARO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la società per azioni «Esercizi aeroportuali SEA», ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 194, e della convenzione n. 191 del 7

maggio 1962, ha realizzato e gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa;

che conseguentemente la SEA è concessionaria del Ministero dei trasporti per l'esecuzione dei lavori di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture aeroportuali del sistema intercontinentale - tra l'altro - di Milano-Malpensa (cosiddetto «Malpensa 2000»), ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 449, il cui articolo 4 così dispone: «La realizzazione delle opere, ivi compresi l'affidamento e la direzione dei lavori, è affidata in concessione alla società concessionaria delle gestioni aeroportuali. Nell'atto di concessione saranno definite le opere da eseguire e le relative priorità nonché le norme per l'esecuzione dei lavori e per la disciplina, la sorveglianza e il controllo, da parte del Ministero dei trasporti, nelle fasi di progettazione, esecuzione e collaudo»;

che la concessione è stata perfezionata con convenzione stipulata tra il Ministero e la SEA n. 4014 del 30 dicembre 1986, atto aggiuntivo n. 4270 del 29 novembre 1990 e accordo di programma del 17 gennaio 1995;

che l'articolo 2 della convenzione definisce l'oggetto della concessione e specifica le prestazioni della concessionaria, nonché i poteri-doveri dell'amministrazione concedente, prevedendo la vigilanza sull'esecuzione dei lavori mediante svolgimento delle funzioni dell'ingegnere capo; che l'articolo 13 della convenzione più esplicitamente chiarisce che «la vigilanza dell'amministrazione concedente si esplica mediante l'esercizio delle funzioni spettanti all'ingegnere capo del Genio civile»;

che l'articolo 16 della convenzione infine recita che «l'amministrazione concedente resta estranea ai rapporti tecnici, legali, amministrativi ed economici tra la concessionaria e le imprese appaltatrici dei lavori, salvo che per gli atti di cui al terzo comma dell'articolo 2»;

che a tenore di queste disposizioni è da ritenersi assolutamente anomala la regolamentazione che è stata stabilita in ordine alla vigilanza e ai controlli sull'esecuzione dei lavori oggetto di concessione, poichè le funzioni di ingegnere capo, sia per il rapporto di concessione tra Ministero e SEA sia per i rapporti d'appalto tra SEA e suoi appaltatori, sono attribuite allo stesso soggetto ingegner Francesco Della Porta, così come le stesse commissioni di collaudo, nominate per i due lotti con decreto ministeriale n. 6/TC del 28 febbraio 1987, verificano per ciascun lotto sia la concessione che gli appalti derivati;

che ciò ha sicuramente consentito e favorito il verificarsi, fin dall'inizio dello svolgimento del rapporto di concessione, di indebite interferenze da parte dell'amministrazione concedente e segnatamente della Direzione generale dell'aviazione civile - servizio aeroporti in merito ad attività e questioni di competenza e pertinenza esclusiva della società concessionaria, in quanto riguardanti i rapporti tra questa e l'impresa appaltatrice Dinvest spa;

che, in particolare, queste interferenze riguardano la parte del progetto concernente l'installazione di tamponamenti di facciata in pannelli di alluminio, la cui fornitura è stata affidata dall'appaltatrice Din-

vest spa alla società Hoesch GmbH, azienda *leader* nel settore in ambito europeo, con soluzione progettuale approvata dalla competente direzione dei lavori;

che rispetto a questa fornitura sono da registrarsi le inspiegabili gravissime pressioni di altra azienda specializzata nel settore, la Elcom System spa di Pantalla di Todi (Perugia), che si è adoperata in ogni modo per contrastare la scelta dell'appaltatrice;

che v'è pertanto da chiedersi, anzitutto, attraverso quali canali la Elcom System sia così puntualmente informata di vicende e questioni che riguardano esclusivamente l'autonomia contrattuale dell'appaltatrice Dinvest spa e il rapporto tra questa e la stazione appaltante SEA;

che peraltro, rispetto a quest'ultimo rapporto e alle decisioni della competente direzione dei lavori, si è già detto che la Direzione generale dell'aviazione civile sta interferendo pesantemente, esorbitando del tutto dall'ambito delle proprie competenze e dal corretto esercizio della vigilanza sull'esecuzione dei lavori che, a norma di convenzione, dovrebbe esplicarsi «mediante l'esercizio delle funzioni spettanti all'ingegnere capo del Genio civile»;

che, viceversa, la Direzione generale dell'aviazione civile, violando i succitati articoli 13 e 16 della convenzione che disciplina il rapporto di concessione, ingerisce direttamente nei rapporti tecnici ed economici tra la concessionaria SEA e l'appaltatrice Dinvest spa con una inopinata sequela di lettere per lo più a firma del dirigente generale capo servizio aeroporti, ingegner Bruno Salvi, recanti considerazioni sempre generiche sulla buona esecuzione delle opere e sulla rispondenza dei materiali, secondo una prassi del tutto anomala che non trova riscontro in alcun precedente;

che la descritta situazione induce gravi preoccupazioni, anzitutto in considerazione delle numerose indagini giudiziarie che – secondo quanto risulta all'interrogante – a partire dal 1993 hanno riguardato l'attività di vari dirigenti della Direzione generale dell'aviazione civile in materia di appalti e che hanno recentemente condotto al rinvio a giudizio proprio dell'ingegner Bruno Salvi;

che preoccupa inoltre il pesante intralcio che da tutto ciò deriva all'esecuzione dei lavori, che rischia di essere gravemente ritardata nonostante l'oggettiva assoluta urgenza degli stessi, indispensabili per far fronte a gravi carenze strutturali che si riflettono sull'espletamento dei servizi aeroportuali,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere ogni opportuna iniziativa per ricondurre a legalità lo svolgimento dei rapporti tra amministrazione concedente, società concessionaria SEA spa e impresa appaltatrice Dinvest spa concernenti i lavori di realizzazione della nuova aerostazione passeggeri di Milano-Malpensa, in modo da assicurare che il completamento dei lavori possa avvenire nel rispetto di tutte le condizioni e dei tempi contrattualmente previsti, in considerazione dell'urgenza degli stessi;

in particolare, se intenda rivedere la scelta dei soggetti cui sono attribuite le funzioni di vigilanza e controllo sull'esecuzione dei lavori,

sì da rimuovere l'irregolare situazione di cumulo in capo agli stessi soggetti delle funzioni riguardanti, da un lato, il rapporto di concessione tra Ministero e SEA, dall'altro i rapporti d'appalto tra SEA e suoi appaltatori;

se intenda censurare e reprimere nelle forme dovute l'anomalo comportamento del dirigente generale capo servizio aeroporti, sì da ristabilire un clima di perfetta trasparenza, oggi gravemente compromesso dalle indebite interferenze di un dirigente già rinviato a giudizio – secondo quanto risulta all'interrogante – per reati connessi all'esercizio delle sue funzioni.

(4-01908)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che, da tempo, nel comune di Mileto, in provincia di Vibo Valentia, e in frazioni di esso, quasi giornalmente – e non di rado più volte nel corso della stessa giornata – viene interrotta l'erogazione dell'energia elettrica;

che ciò produce gravi danni per l'economia della zona, nonché per lo svolgimento della vita quotidiana,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi del verificarsi di detta situazione e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare il protrarsi della stessa.

(4-01909)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la stazione del comune di Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, versa in condizioni di crescente degrado;

che, a seguito delle numerose proteste dei viaggiatori e di chi abita nelle immediate vicinanze, il sindaco ha inviato nei giorni scorsi una lettera all'ufficio compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Reggio Calabria;

che la stessa cosa, da tempo, si verifica nella vicina stazione del comune di Nicotera a causa delle pessime condizioni igieniche dei locali e della mancanza di ogni controllo che favorisce azioni di microcriminalità diretta al danneggiamento delle strutture,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere per rimuovere la situazione di disagio e di degrado progressivo delle strutture ivi esistenti.

(4-01910)

CADDEO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la stampa locale ha dato notizia di un episodio sconcertante che ha avuto come protagonista un emigrato in Germania, Fabio Cecchetto, di 33 anni, originario di Arbus, in provincia di Cagliari;

che il Cecchetto è deceduto in un ospedale di Berlino il 6 giugno 1996 ed il suo corpo è stato cremato senza che i suoi familiari, genitori e fratelli, siano stati avvertiti;

che la notizia è stata data alla fine di agosto, a circa tre mesi dal decesso, dal periodico locale «Il Provinciale Oggi» e che conseguentemente i familiari hanno avuto un'informazione «casuale» della vicenda;

che lo stesso consolato d'Italia a Berlino pare sia stato avvertito con notevole ritardo e si è limitato a ricevere il 4 luglio e quindi a trasmettere il certificato di morte al comune di Arbus a quasi un mese di distanza dal decesso;

che non è chiaro perchè l'ospedale abbia comunicato con un così grave ritardo l'avvenuto decesso e come mai il corpo sia stato cremato e le sue ceneri racchiuse in un'urna senza il riconoscimento dei familiari;

che sono stati affacciati dei dubbi anche sui dati anagrafici del defunto inviati dall'ospedale all'ufficio di stato civile di Berlino;

che il consolato in modo inspiegabile non ha comunicato tempestivamente la notizia ai familiari del Cecchetto;

che la vicenda ha lasciato la famiglia angosciata ed offesa, ha colpito ed allarmato profondamente l'opinione pubblica per i troppi punti oscuri che le danno i contorni di un «giallo»,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere per accertare quali siano le cause del decesso di Fabio Cecchetto;

perchè nessuno si sia preoccupato di avvertire la famiglia sulle sue condizioni una volta ricoverato in ospedale;

perchè sia stato cremato senza procedere al riconoscimento ufficiale da parte dei parenti;

se siano proprio sue le ceneri ormai racchiuse in un'urna;

quali siano le motivazioni del comportamento tenuto dal consolato di Berlino che appare per lo meno «anomalo» e quali iniziative si intenda assumere nei suoi confronti.

(4-01911)

COLLA. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. – Premesso:

che la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, disciplina l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini;

che il legislatore toglie ogni ombra di dubbio per quanto riguarda ciò che si intende per «mestieri affini», in quanto specifica alla fine dell'articolo 1 la loro natura, mentre per quanto riguarda le altre categorie suddette lascia un'ambigua interpretazione dei ruoli e delle funzioni,

l'interrogante chiede di sapere:

quante e quali categorie rappresenti la definizione «...di barbiere, di parrucchiere uomo e donna...» e quali funzioni le caratterizzino e le distinguano;

se l'autorizzazione a svolgere un'attività escluda la possibilità di svolgere l'altra;

se la qualifica professionale, raggiunta dopo il giusto periodo di apprendistato a norma di legge presso un barbiere o parrucchiere da uomo, consenta di chiedere anche l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di parrucchiere per signora;

se per il rilascio di una nuova autorizzazione il comune dovrà tener conto della distanza tra il nuovo esercizio e quelli già esistenti e del numero degli abitanti presenti nel comune;

se i comuni e le camere di commercio, industria e artigianato possano prendere decisioni che si discostano dalla legge n. 1142 del 1970.

(4-01912)

SCHIFANI, TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la riforma psichiatrica varata nel 1978 con la legge n. 180, poi riportata nei contenuti sostanziali negli articoli 33 e seguenti della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, ha aperto la via a profondi cambiamenti culturali e organizzativi a tutti i livelli delle istituzioni pubbliche preposte al settore;

che la nuova disciplina legislativa ha postulato un diverso approccio alla malattia mentale, modificando gli obiettivi fondamentali dell'intervento pubblico dal controllo sociale dei malati di mente alla promozione della salute e alla prevenzione dei disturbi mentali e spostando l'asse portante delle istituzioni assistenziali dagli interventi fondati sul ricovero ospedaliero a quelli incentrati sui servizi territoriali; considerato:

che a quasi vent'anni di distanza dell'emanazione della legge n. 180 si deve purtroppo rilevare che la progressiva delegittimazione che ha investito l'ospedale psichiatrico non è stata accompagnata da un uguale lavoro sul territorio per preparare prima, e seguire poi, le condizioni di inserimento non traumatico dei pazienti nel circuito dell'assistenza e nei contesti familiare, sociale e lavorativo;

che la scarsa articolazione dei servizi, nonchè il ritardo nel predisporre strutture ed interventi sul territorio, complementari ed alternativi alla degenza ospedaliera, ha prodotto inevitabilmente un sovraccarico funzionale alla famiglia, che ha portato a diffusi fenomeni di rigetto della stessa filosofia della legge n. 180 del 1978,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia ad oggi lo stato di attuazione della legge in questione, dal momento che una discontinua e carente azione di indirizzo, di promozione e di coordinamento, ai diversi livelli di governo e di gestione del sistema sanitario, ha causato una situazione di crisi dell'assistenza psichiatrica con conseguente stato di abbandono ed inaccettabile degrado della condizione di vita dei ricoverati;

se non si ritenga opportuno attivare una linea di governo che rafforzi il nuovo quadro già emerso e completi quel disegno organizzativo che non può essere affidato soltanto a spinte spontanee

e che deve garantire risposte efficienti a bisogni sempre più complessi;

se non si consideri altresì necessario promuovere la costituzione di un organismo centrale che funga da *authority* di controllo dell'attività degli enti locali in materia e che intervenga con poteri sostitutivi in caso di loro inadempienza.

(4-01913)

DANIELI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che l'Arsenale di Verona costituisce un pregevole esempio di architettura militare austriaca pressochè intatto che riproduce, in scala minore, la stessa struttura dell'Arsenale di Vienna, fatto che attribuisce un valore storico e culturale ancora maggiore a tale complesso monumentale;

che l'Arsenale, dismesso da un paio d'anni dalle Forze armate, è passato sotto la giurisdizione del comune di Verona che, giustamente, dovrà adeguare i progetti del suo utilizzo al valore storico e monumentale della struttura contemperandoli con le esigenze dei cittadini;

che fino ai primi anni Sessanta ai due angoli del lato ovest della cinta muraria si ergevano due torrette merlate, parte integrante dell'intera struttura, del tutto uguali a quella che ancora si può vedere in via Cappellini ovvero in corrispondenza della cinta muraria orientale;

che in quegli anni dette torrette sono scomparse (demolite o asportate) in barba ad ogni elementare principio di tutela dei beni culturali e monumentali;

che l'interrogante nella scorsa legislatura aveva già presentato analogo atto ispettivo al Ministro *pro tempore* senza peraltro ricevere alcuna risposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello scempio e, visto che ora ne ha notizia, se non intenda aprire un'inchiesta per appurare le eventuali responsabilità ed inadempienze degli amministratori e dei funzionari preposti alla tutela dei beni monumentali.

(4-01914)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che sul volo Alitalia AZ 2009 delle ore 7 da Milano a Roma del giorno 24 settembre 1996 il comandante Lauro Gorda comunicava ai passeggeri con autorevolissimo dialetto milanese: «L'urari l'è l'urari», e successivamente con salto linguistico transnazionale: «Assistente di volo prepararsi al decollo»;

che solo la perfetta conoscenza dello scrivente del dialetto milanese permetteva di tradurre istantaneamente ai passeggeri vicini (bergamaschi, bresciani, comaschi, eccetera) in lingua italiana corrente «L'orario è l'orario»;

che tale esternazione del comandante in ottimo stile padano potrebbe significare la prefigurazione di un presunto senso comune teso a confrontare l'efficienza e la puntualità del popolo padano nei riguardi di tutti gli altri che per loro sfortuna abitano al di là del Po, notoriamente scansafatiche e perditempo (del resto il volo è stato puntuale sia al decollo che all'atterraggio);

che questa «simpatica» iniziativa del comandante può suscitare uno stato di frustrazione in molti passeggeri solo al pensiero di dover decollare da Torino o da Brescia o da Venezia e non poter avere immediatamente la traduzione simultanea dal dialetto torinese, bresciano o veneziano,

si chiede di sapere:

quali disposizioni siano state impartite all'Alitalia per cambiare durante i tragitti nazionali la lingua italiana con il dialetto della città nella quale avviene il decollo;

come si ritenga di intervenire per garantire la perfetta e simultanea traduzione in lingua italiana;

se eventualmente queste nuove disposizioni circa l'uso del dialetto rientrino in un piano più generale tendente a garantire ai voli Alitalia maggiore efficienza, puntualità e *comfort*.

(4-01915)

ZANOLETTI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che, come è noto, molte imprese interessate dalle alluvioni del settembre 1993 subirono ingenti danni per un valore complessivo ammontante a 353 miliardi;

che i rimborsi per i danni subiti da queste imprese erano previsti dalle seguenti normative:

a) decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328 – legge n. 471 del 25 luglio 1994 (articolo 8): stanziamento 50 miliardi;

b) decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154 – legge n. 265 del 30 giugno 1995 (articolo 5, comma 6-bis): stanziamento 40 miliardi;

c) decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 – legge n. 507 del 29 novembre 1995 (articolo 1, comma 6): stanziamento 29 miliardi;

d) decreto-legge n. 560 – legge n. 74 del febbraio 1996: (articolo 11, comma 1) stanziamento 20 miliardi,
il totale è pertanto pari a lire 139 miliardi;

che a tutt'oggi le imprese hanno ricevuto solo i rimborsi previsti dalla normativa di cui al punto a);

che sono trascorsi ormai tre anni dall'evento calamitoso,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni che impediscono le erogazioni previste dalle normative citate ai suddetti punti b), c) e d);

quale sia la data prevista affinché le imprese danneggiate possano ricevere finalmente i rimborsi previsti dalla legge.

(4-01916)

SERENA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che già in data 2 maggio 1995 lo scrivente ha presentato un'interrogazione al Ministro in indirizzo, senza però ricevere risposta, relativa alla soppressione della fermata di Cornuda (Treviso) del treno «Frecchia delle Dolomiti», di cui di seguito si riporta il testo:

«Premesso:

che l'orario ferroviario estivo che entrerà in vigore il 28 maggio 1995 prevede la soppressione della fermata di Cornuda del treno «Frecchia delle Dolomiti» (Milano-Calalzo e viceversa) sia in arrivo da Milano (ore 16,38) che in partenza per Milano (ore 19,30), determinando così la carenza di corse ferroviarie e quindi dei collegamenti in questione per un arco di tempo che va dalle ore 15 alle ore 18, poichè i treni provenienti da Padova in direzione Belluno con fermata a Cornuda transitano alle ore 15 e alle ore 18;

che l'abolizione di tale fermata provoca disagi notevoli ad un elevato numero di utenti ormai soliti ad usufruirne quotidianamente in quanto in prevalenza pendolari,

l'interrogante chiede di sapere se risulti che l'ufficio trasporti locale e regionale di Milano che cura l'organizzazione del servizio ferroviario in questione abbia intenzione di ripristinare immediatamente detta fermata»;

che inoltre ancora in data 18 luglio 1996 lo scrivente ha presentato allo stesso Ministro un'altra interrogazione, anche questa rimasta senza risposta, relativa alla riduzione del servizio ferroviario nella zona di Montebelluna (Treviso), di cui si riporta il testo:

«Premesso:

che da anni il compartimento di Venezia delle Ferrovie dello Stato sta progressivamente eliminando l'importante servizio ferroviario della stazione di Montebelluna (Treviso) dal comprensorio montebellunese, asolano e montelliano, con conseguenze altrettanto gravi per tutta l'area a nord, con i comuni della Pedemontana, del Quartier della Piave e del Bellunese;

che ciò si sta realizzando attraverso la progressiva riduzione delle corse ad ogni cambio di orario (estivo-invernale), con un utilizzo sempre maggiore del trasporto sostitutivo a mezzo corriera, oltrechè con coincidenze di fatto inesistenti per i passeggeri dei treni per e da Montebelluna sia a Treviso (rispetto a Venezia e all'area friulana) che a Padova (con le maggiori direttrici nazionali);

che è nel quadro di questo indirizzo di smantellamento generale che si pongono gli orari estivi 1996; a tal proposito va rilevato che, se già da ora le linee festive sono quasi inesistenti (per chi vuole partire da Montebelluna per Treviso-Venezia il primo treno della giornata è alle 14,18), l'inconsistenza di fatto del servizio ferroviario potrà concretizzarsi definitivamente in estate: dal 2 giugno 1996 al 28 settembre 1996 nei giorni festivi non ci saranno treni per Treviso; per quanto riguarda i giorni feriali invece sopravviverà, sempre per Treviso, qualche treno (dal 15 giugno 1996 l'ultima partenza della mattina sarà alle 8,30);

che la situazione si aggraverà ancora di più con gli orari invernali (a partire dal 29 settembre prossimo), vista la tendenza espressa dalle Ferrovie dello Stato, ad ogni cambio di orario, di progressiva riduzione delle linee riguardanti il nostro territorio; in tal senso già da ora pare intenzione del compartimento di Venezia di eliminare, nei giorni festivi, i due treni più mattinieri per Padova; ciò significa che chi vorrà andare a Milano partirà da Montebelluna alle 7,38 e chi vorrà andare a Roma dovrà partire alle 9,03: in pratica, o se ne sta a casa o trova altri mezzi per raggiungere la propria destinazione (o la stazione di Padova in orari accettabili);

che tutti sono penalizzati da questo piano di ristrutturazione tendente a rendere ancor meno appetibile l'uso del treno: i lavoratori, gli studenti, i giovani, gli anziani, oltrechè le attività turistiche dell'alto Trevigiano e del Bellunese;

che l'esclusione totale dell'area montebellunese dal sistema ferroviario metropolitano (SFMR), e lo smantellamento progressivo del sistema ferroviario attuale è anche poco comprensibile nel quadro di uno sviluppo coerente ed innovativo (e che vorrebbe porsi in concorrenza con il trasporto su gomma) delle ormai prossime ferrovie regionali, oltrechè per nulla condivisibile per tutta quella popolazione insediata in maniera diffusa e con caratteristiche sempre più metropolitane nella parte nord della provincia di Treviso e nella parte sud del Bellunese,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti che le Ferrovie dello Stato intendano rivedere questa politica di esclusione ed eliminazione di fatto della funzione di trasporto e collegamento della stazione di Montebelluna;

se non sia il caso di rivedere le riduzioni effettuate nei prossimi orari invernali e, al contempo, di migliorare la funzionalità dell'odierno trasporto su rotaia, invernale ed estivo, sia per i giorni feriali che per quelli festivi;

se non si ritenga inoltre opportuno operare per:

una vera programmazione e attenzione al sistema delle coincidenze da e per Montebelluna con le linee regionali e infraregionali che interessano Padova e Treviso;

la fine dell'abuso nelle sostituzioni del treno con la corriera»;

che malgrado le ripetute lamentele provenienti da più parti le Ferrovie dello Stato intendono perseguire nel loro intento riduttivo del servizio ferroviario nella zona sopprimendo la fermata di Cornuda, nonostante il notevole movimento che quotidianamente interessa questa stazione, centro intermodale di trasporto gomma-ferrovia, in grado di soddisfare un bacino di utenza in costante crescita; basti pensare che il traffico passeggeri giornaliero oggi tocca le 500 unità, segnando una costante crescita, pari a circa il 10 per cento annuo; invece le Ferrovie dello Stato intendono mantenere la fermata della piccola stazione di Pederobba (Treviso), nella quale il movimento è molto ridotto, nell'evidente intento di arrivare poi alla soppressione di entrambe le stazioni (passando attraverso la meccanizzazione degli

sportelli e l'eliminazione del personale), così operando contemporaneamente in molte altre zone del Veneto e del Nord del paese;

che per di più a Cornuda è stato costruito un ampio parcheggio di scambio proprio in prossimità della stazione per incentivare l'uso del treno onde evitare di intasare le strade circostanti con flussi notevoli di automobili;

che sulla linea Treviso-Montebelluna in totale nei giorni feriali si è passati da 22 treni circolanti a 15 (- 7), mentre nei giorni festivi l'offerta è scesa da 15 a 12 (- 3) treni; per compensare questa diminuzione del servizio gli autobus sono stati aumentati da 11 a 41 (+ 30) nei giorni feriali e da 13 a 25 (+ 12) nei giorni festivi;

che è del tutto assurdo che, invece di disincentivare gli spostamenti su gomma, come da più parti viene richiesto per risolvere i problemi legati al traffico e all'inquinamento, siano proprio le Ferrovie dello Stato ad assumere decisioni in stridente contrasto con questo principio,

l'interrogante chiede di sapere quali decisioni e provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo per evitare che le Ferrovie dello Stato, nell'intento di «razionalizzazione» del servizio, compiano in realtà delle scelte che si pongono in netto contrasto con gli interessi degli utenti della zona.

(4-01917)

WILDE, PERUZZOTTI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la recente normativa non chiarisce se le fondazioni bancarie devono essere considerate enti di diritto pubblico o privato;

che nel caso venissero considerate enti di diritto pubblico il Governo dovrebbe sanare le deliberazioni da esse assunte poichè fatte in modo scorretto;

che nel caso venissero considerate enti di diritto privato si avrebbe un grave conflitto con lo statuto della Banca d'Italia, poichè detto statuto sancisce che la maggioranza del capitale debba essere detenuto da enti pubblici;

che le casse di risparmio, controllate da enti «privati», controllano più del 50 per cento del capitale della Banca d'Italia, entrando quindi in contrasto con lo statuto della stessa;

che le banche di interesse nazionale (BIN) sono state privatizzate;

che l'IMI è stato completamente privatizzato e le casse di risparmio sono in fase di privatizzazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo non ritenga necessaria una modifica dello statuto della Banca d'Italia affinché la stessa rimanga in mano pubblica senza peraltro congelare il processo di privatizzazione del sistema bancario italiano;

se il Governo ritenga ammissibile che un istituto di vigilanza quale la Banca d'Italia sia controllato da coloro che devono subire

il controllo, creando di fatto una situazione dove il controllore è sottoposto alla vigilanza del suo stesso controllato.

(4-01918)

DI BENEDETTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il provveditorato agli studi di L'Aquila ha nei giorni scorsi emesso un provvedimento di scioglimento della prima classe della scuola media inferiore del comune di Campotosto (L'Aquila), lasciando del tutto privi dell'essenziale servizio scolastico numerose famiglie ivi residenti;

che tale provvedimento è stato comunicato alle autorità comunali di Campotosto senza alcun preavviso utile per poter far fronte alle conseguenze che tale decisione produrrà inevitabilmente nei prossimi mesi per quegli studenti che si erano già iscritti alla prima classe della scuola media;

che una tale scelta è assolutamente ingiustificata sia sotto il profilo funzionale, poichè le esigenze di economicità della gestione della scuola pubblica non possono sacrificare il diritto allo studio, sia per la particolare situazione logistica del comune di Campotosto, situato nel centro del Parco nazionale del Gran Sasso – monti della Laga e quindi scarsamente collegato con i centri della provincia in grado di accogliere gli studenti;

che nel programma del Governo è stato dato un ruolo preminente al problema del rilancio della scuola come motore del rinnovamento del paese, indicando come una delle priorità l'attenzione per le situazioni di fruizione disagiata dei servizi scolastici;

che rispetto a tali indirizzi una decisione come quella presa dal provveditorato agli studi di L'Aquila appare totalmente ingiustificata e rivelatrice piuttosto della consueta prevaricazione dell'apparato burocratico nei confronti dei cittadini;

che, mentre sin dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 394 del 1991 sulla istituzione delle aree protette si è sostenuto da parte delle forze politiche progressiste oggi al Governo che vi sarebbe stata la valorizzazione e il rilancio economico delle comunità interessate, oggi si può osservare come decisioni operative di questo tipo vadano nella direzione opposta della disgregazione sociale delle comunità stesse,

si chiede di conoscere:

la posizione del Governo in merito ai motivi dello scioglimento della prima classe della scuola media del comune di Campotosto;

se il Ministro in indirizzo sia dell'avviso di rivedere tale orientamento gravemente lesivo del diritto allo studio e dei compiti istituzionali dello Stato previsti dalla Costituzione.

(4-01919)

TRAVAGLIA, ASCIUTTI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.* – Premesso che si ritiene nota la notizia giornalistica secondo cui due studenti che non condividendo le votazioni ricevute avevano de-

finito «pirla» il proprio professore sono stati assolti dal tribunale di Milano,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si ritenga che tale decisione si inquadri perfettamente nel clima della strisciante visione culturale denominata «Politically Correct» che tende gradualmente e surrettiziamente, con la sponsorizzazione della sinistra, a legittimare la trasgressione, sminuendo così una serie di valori sui quali si fonda tradizionalmente la nostra convivenza civile;

se non si ritenga che tale evento legittimi una forma di «immunità blasfema» che consenta, in linea con un'audace interpretazione estensiva della *par condicio*, la facoltà ad ogni cittadino di interpellare con epiteti ingiuriosi di analogo spessore qualsiasi pubblico ufficiale, dall'austero magistrato di cui non si condivida la sentenza al Presidente della Repubblica di cui non si condivida l'esternazione;

se in coerente omaggio alla *par condicio* e come primo segnale di un incombente «federalismo scatologico» non si pensi di estendere l'immunità, oltre che all'esternazione «pirla» di origine lombarda, anche all'esternazione «mona» così cara alle popolazioni del Veneto e, seppur morfologicamente opposta nella realtà di base, assai affine nel significato concreto;

se, alla luce di tale vicenda giudiziaria di dubbio gusto e, pur nella sua apparente futilità, gravida di pratiche conseguenze negative, non si ritenga di esprimere al professore offeso e alla classe professionale da lui rappresentata una parola di conforto che ne possa evitare la demoralizzazione e il disimpegno, con i conseguenti danni che per tale atteggiamento si ripercuoterebbero sulle categorie dei giovani studenti ai quali le istituzioni, piuttosto che comprensione per le trasgressioni e la lesa dignità altrui, dovrebbero trasmettere sollecitazioni ad un civile impegno di studio.

(4-01920)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

3-00253, dei senatori Piatti e Piloni, sulla gestione associata dei servizi pubblici da parte degli enti locali;

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00249, del senatore De Luca Michele, sulla diffusione di notizie circa le indagini giudiziarie e amministrative in corso con riferimento alla morte del giovane Nicola Saggiomo per asserito botulismo;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00245, del senatore Peruzzotti, sulla Croce rossa italiana;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00251, dei senatori Mulas ed altri, sulla tutela del pecorino romano.

